


1222·2022  
**800**  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Al servizio della repubblica di Venezia

I condannati alla galera nel Vicentino nella seconda metà del Cinquecento

Relatore:

Ch.mo Prof. Andrea Caracausi

Laureando: Davide Adrianilli

Matricola: 2017832

ANNO ACCADEMICO 2022/2023



*A mio nonno Marin Mario Ferrerio,  
che mi diceva sempre:  
“non aver mai paura di far troppo.  
Studia e te vedare che  
un giorno te servirà.*

*- Davide Adrianilli*



## - Indice -

---

Ringraziamenti .....	7
Introduzione.....	9
CAPITOLO I: Il Mediterraneo moderno: un mare conteso .....	19
1. Le guerre mediterranee nei secoli XVI - XVII .....	20
2. Fede, corsari e pirati: la violenza privata nel Mediterraneo .....	31
CAPITOLO II: Galere, galeotti e cannoni.....	41
1. Lo sviluppo della guerra navale mediterranea .....	42
2. Il mestiere del galeotto .....	49
CAPITOLO III: Banchi sforzati: i malavoglia .....	74
1. I galeotti di Venezia .....	76
2. Cristoforo da Canal e il “Della Milizia Marittima”.....	88
CAPITOLO IV: Giustizia e criminalità: il caso vicentino .....	107
1. Potere e giustizia della Dominante.....	110
2. Le condanne alla galera.....	124
Conclusioni.....	164
Bibliografia.....	169
Fonti archivistiche .....	176
Indice delle illustrazioni .....	181



## - Ringraziamenti -

---

Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa tesi magistrale e che mi hanno sostenuto in questo anno impegnativo.

Innanzitutto, desidero esprimere la mia profonda gratitudine al mio relatore, il professor Andrea Caracausi, per la sua disponibilità, la pazienza, per la revisione e le osservazioni che hanno arricchito questo lavoro, nonché le indicazioni necessarie per svolgere un buon lavoro di ricerca.

A tal proposito voglio ringraziare anche il professor Francesco Vianello per il suo prezioso contributo nella parte di ricerca, indirizzandomi nella consultazione delle fonti, nonché l'aiuto nella trascrizione e comprensione di alcuni testi piuttosto complicati. Inoltre ci tengo a ringraziarlo l'impegno e il tempo dedicato alle correzioni di svariate trascrizioni.

Desidero anche estendere la mia gratitudine alla mia famiglia per il costante supporto e incoraggiamento. Un ringraziamento speciale va a mio papà Giorgio, per il suo straordinario impegno nel lavoro di revisione e correzione della tesi. Il suo contributo è stato fondamentale per la chiarezza e la qualità del mio lavoro. Sono grato anche per tutti i momenti di confronto che abbiamo avuto, aggiungendo che mi hanno permesso di imparare molto.

Sono grato anche ai miei amici e compagni di studio che mi hanno sostenuto lungo questo percorso, specialmente durante i momenti più difficili. Infine voglio esprimere la mia più profonda riconoscenza a tutte le persone a me care con cui ho condiviso tanti bei momenti.





## - Introduzione -

---

La Repubblica italiana, nel primo articolo della sua Costituzione, si definisce come “una repubblica democratica fondata sul lavoro.”<sup>1</sup> Senza dubbio, questo rappresenta uno dei fattori fondamentali che contraddistinguono le esperienze umane. È di tale rilevanza da costituire il fondamento stesso della Costituzione e da meritare una celebrazione dedicata. La Festa del lavoro, istituita nel 1889 in seguito ad un ventennio di lotte dei lavoratori, è una festività ricorrente che in data primo maggio viene celebrata ancora oggi a livello internazionale. È figlia dei movimenti operai che caratterizzarono la rivoluzione industriale, in particolare dei membri della Seconda Internazionale.

È importante evidenziare che il termine “lavoro” ha avuto nel tempo significati e valenze diversi a seconda degli specifici contesti che si possono considerare.

Nella cultura della Roma antica, l'*otium* (tempo libero) era considerato un elemento importante, di grande valore: infatti era da intendersi come tempo per lo studio, per la cultura, cioè un'elevazione spirituale, che andava oltre alle mere necessità terrene. Per contro, le attività lavorative erano considerate come “limitazioni” per la valorizzazione della persona, e dunque erano denominate *negotium* (assenza di tempo libero).<sup>2</sup>

È interessante notare come questo termine, originariamente così nobile e positivo, abbia subito una trasformazione di significato al punto tale da essere associato alla pigrizia e perdita di tempo.

Nel contesto cristiano, invece, San Paolo aveva sottolineato il dovere di lavorare per evitare di diventare un peso per gli altri. Anche nella Bibbia si trovano connotazioni sia positive che negative riguardo al lavoro: nel libro della Genesi, Dio è descritto come un lavoratore, ma poi il lavoro, riferito all'uomo, viene anche indicato come la punizione per il peccato originale. Pensiamo alla cacciata di Adamo ed Eva, in cui Dio, per punizione li costringe a dover lavorare per la propria sopravvivenza.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> La Costituzione della Repubblica Italiana 1987, p.1.

<sup>2</sup> Sarti, Bellavitis e Martini 2020, p.7.

<sup>3</sup> *Ivi*, p.5.

Tuttavia, a partire dalla seconda metà del XVII secolo, filosofi e scrittori iniziarono a considerare il lavoro come un'attività che creava valore. L'idea di lavoro come merce scambiabile secondo leggi di domanda e offerta guadagnò progressivamente credibilità, portando infine a considerare il lavoro remunerato come l'unico lavoro vero e proprio.

Nell'epoca moderna, filosofi umanisti influenzati dalla filosofia stoica enfatizzarono il valore del lavoro come rimedio alla povertà, quindi come fonte di dignità e diritti. Per contro, il pensiero politico comunista identificò il lavoro alienato con le conseguenze disumanizzanti del lavoro salariato nel capitalismo.<sup>4</sup>

Il concetto di distinzione lavorativa merita un'ulteriore riflessione. Per farlo, si prenda in considerazione un'espressione ciceroniana ripresa dallo storico Alessandro Cristofori: "indegni di un uomo libero e sordidi sono anche i guadagni di tutti i salariati, dei quali si compra il lavoro manuale e non l'abilità, poiché in essi il salario stesso è quasi il prezzo della schiavitù."<sup>5</sup> A prima vista, questa traduzione sembra evidenziare un certo disprezzo per il lavoro salariato, paragonandolo a una schiavitù mascherata. Tuttavia, la semplice interpretazione letterale di questa affermazione risulterebbe fuorviante, in quanto sarebbe indice di mancanza di senso pratico, ovvero la necessità per poter vivere, e di assoluta ingenuità da parte dell'autore, che parrebbe completamente slegato dalla realtà quotidiana. In questo lavoro, andiamo oltre la semplice lettura e riconsideriamo l'espressione rifacendoci all'analisi di Alessandro Cristofori. Questi è favorevole a una traduzione alternativa, ad un'interpretazione restrittiva rispetto ai soggetti, optando per il termine "gentiluomini" piuttosto che "uomini liberi." Ciò ribalta completamente l'interpretazione delle parole ciceroniane, attribuendo loro un valore decisamente più ponderato. La motivazione è alquanto semplice: ci si aspetta che Cicerone abbia scritto riferendosi a una compagine elitaria della società, rientrando all'interno del canone nel quale per un uomo di una certa fascia sociale ogni mestiere manuale e salariato diventa degradante. Malgrado questa puntualizzazione resta comunque significativa l'espressione per cui il salario sia associato alla schiavitù, probabilmente per via della dipendenza da un qualche soggetto, come l'apprendista dal maestro e il maestro dal mercato. D'altronde è significativo il fatto che al giorno d'oggi i termini impiegato e dipendente sono utilizzati come sinonimi.

---

<sup>4</sup> *Ivi*, p.7.

<sup>5</sup> Cicerone, I, 150. Citazione ripresa da Cristofori 2018, p.5.

Analizzare il lavoro come fenomeno, nelle sue forme, organizzazioni e concezioni è oggetto di studio da parte della storia del lavoro, che negli ultimi decenni ha avuto un approccio globale.

Una prospettiva che è in grado di portare distante nei tempi e nei luoghi. In questo lavoro di ricerca si farà riferimento ai concetti di comparazione suggeriti dalla disciplina, ma il contesto dovrà essere necessariamente ridimensionato a un caso studio per necessità d'indagine. Sarà un'analisi che cercherà di prendere in considerazione il contesto mediterraneo, in quanto mare d'incontro tra Europa, Asia e Africa. Si tratta di individuare una serie di caratteristiche di una o più forme di lavoro in diversi contesti spaziotemporali, una molteplicità di rapporti sia orizzontali, cioè tra lavoratori subordinati e in condizioni simili, sia verticali, cioè tra i sottoposti e datori di lavoro. Meriterebbe una riflessione a sé, ed anche una più ampia considerazione, l'analisi dei rapporti tra i lavoratori coinvolti in mestieri considerati infamanti ed il resto della società: per esempio le motivazioni di questo disprezzo e le contraddizioni che ne emergono, aspetti che però esulano dalla trattazione di questo lavoro.

Si può analizzare l'organizzazione di un dato lavoro, nonché i relativi lavoratori che lo svolgono, considerando svariati parametri: ad esempio studiando quelle differenze spazio-temporali precedentemente menzionate, cioè considerare quali erano e soprattutto se tutt'ora ci sono state e se tutt'ora vi sono delle differenze nella gestione nella manodopera in un determinato tipo di impiego in una prospettiva sia geografica che storica. Nell'ambiente lavorativo, un secondo aspetto di rilievo riguarda i complessi rapporti di lavoro che possono svilupparsi, i quali sono strettamente condizionati dall'organizzazione della produzione. Ad esempio, se si analizzasse la figura dello schiavo, sarebbe inconcepibile delineare un profilo univoco per questa categoria di lavoro. Sorgerebbero immediatamente problemi di identificazione, a seconda dei parametri considerati nella definizione di schiavo. Questi aspetti andrebbero a riguardare una molteplicità di fattori: difatti la schiavitù è da intendersi non solo sotto il profilo giuridico, ma anche nelle effettive condizioni a cui è sottoposto l'individuo. Inoltre presenza più o meno marcata della schiavitù è fortemente determinata dal contesto storico-culturale in cui si colloca, il che naturalmente caratterizza gli stili di vita degli schiavi. Tali riflessioni permettono di cogliere la complessità di fenomeni che altrimenti rischiano di essere rappresentati in forme estremamente riduttive e stereotipate, quando al contrario vi sono in gioco tutta una serie di

rapporti e meccanismi più articolati. Per esempio, si consideri il pensiero dell'umanista Ugo Grozio, il quale affermò il fatto che la servitù volontaria è un'istituzione della legge naturale, basata sull'antico principio che non c'è pace senza giustizia, mentre la schiavitù dei prigionieri di guerra deriva dalle leggi dello Stato, finalizzata a limitare le uccisioni.<sup>6</sup> Come si vede, si tratta di due situazioni molto simili nella sostanza, ma estremamente diverse in quanto all'origine ed agli effetti del rapporto tra i diversi attori. Il primo, teoricamente un lavoratore libero, ma vincolato dalla necessità della propria sussistenza e comunque con un legame che poteva essere a tempo determinato. Quindi, per molti versi assimilabile allo schiavo.

Nel presente studio, si vedrà che il lavoro galeotto non corrispondeva a un'unica condizione giuridica, ma al contrario era caratterizzato da diverse sfumature, che ne determinavano le condizioni di vita, simili tra loro ma con differenze sufficienti a garantire una minore mortalità ai liberi.

In virtù di ciò si veda brevemente un'altra comparazione, ovvero i galeotti incatenati al banco e gli "schiavi dei particolari" negli stati barbareschi. In generale gli schiavi svolgevano impieghi faticosi, come lo spostamento di massi per la costruzione di siti fortificati o zone d'attracco, altri, se dimostravano di avere le adeguate qualità, potevano diventare "schiavi dei particolari," cioè di alcuni signori della città. Si trattava di svolgere compiti assegnati dai padroni, che potevano essere tanto la cura della casa quanto lo svolgimento di lavori giornalieri per i quali potevano essere affittati a soggetti terzi. Un testimone dell'epoca, un certo Ignazio Fazzi, scrisse che "i schiavi dei particolari godono di una intiera libertà: sono mantenuti e rivestiti dai loro padroni, che se ne valgono per i propri servizi, e questi sono in pieno diritto di rivenderli e di darli la libertà [...]."<sup>7</sup>

Pertanto, alcuni schiavi, pur essendo giuridicamente non liberi, nei fatti frequentavano dei luoghi agiati e godevano di un certo margine di autonomia, conducendo una vita tutto sommato dignitosa. Al contrario quegli schiavi che venivano destinati a remare sulle galere vivevano in condizioni decisamente più dure e misere, tant'è che ad Algeri, uno dei

---

<sup>6</sup> Pesante 2013, p.41.

<sup>7</sup> Salvadorini, pp.248-254. Citazione e riferimento bibliografico sono stati ripresi da Zappia 2018, p.116.

centri nevralgici della guerra di corsa barbaresca, ci fosse il detto tra i prigionieri cristiani che “[...] chi non era stato al banco non poteva definirsi schiavo.”<sup>8</sup>

Nonostante l'utilizzo del medesimo termine, vi sono delle enormi differenze tra le varie tipologie di schiavi: per esempio la balia, schiava facente parte della tipologia denominata *familia* urbana, e il minatore, che invece apparteneva alla *familia* rustica. Nel primo caso la balia poteva godere di condizioni migliori grazie alla possibilità di condurre una vita relativamente “agiata,” nella residenza padronale. Tramite l'accudimento dei figli dei proprietari, poteva instaurare con loro dei rapporti lunghi e profondi, il che a volte faceva acquisire qualche favore personale. Riguardo invece al lavoro in miniera è intuibile anche solo la fatica e la pericolosità di un tale mestiere: infatti, la pena più temuta dagli schiavi era il trasferimento dalla *familia* urbana alla *familia* rustica.

La schiavitù, così anche il lavoro salariato, erano gli elementi che di fatto determinavano il lavoro del galeotto, aspetti che non necessariamente si escludevano a vicenda. Difatti, come si vedrà nel caso dei rematori liberi, potevano coesistere sia all'interno dell'ambiente di lavoro, sia nella medesima condizione lavorativa. Infatti la schiavitù non va ridotta a una condizione giuridica di lavoro coatto e non salariato: ciò che conta sono le effettive condizioni lavorative a cui di fatto è sottoposto un individuo. Quest'analisi teorica costituisce una riflessione importante per realizzazione di questo lavoro, il quale si articola in quattro capitoli.

Il capitolo I si pone l'obiettivo di fornire il contesto storico, delineando le principali vicende del Mediterraneo nei secoli XVI - XVII. Seguendo la prospettiva storico-geografica di Fernand Braudel e degli storici del Mediterraneo, verranno focalizzati quelli che furono gli spazi e le condizioni in cui le civiltà materiali si incontrarono e scontrarono. Un mare che divide e unisce. Un mare che corrompe. Un mare diviso in regioni marittime, ognuna con le sue peculiarità. Una pianura liquida solcata da mercanti, corsari, pirati e flotte da guerra.<sup>9</sup> Nel corso dell'età moderna il Mediterraneo divenne teatro di continui scontri navali, tradizionalmente rappresentati come una contrapposizione tra le potenze europee e i turchi, nuovi attori politici riconosciuti a tutti gli effetti solo dal 1453, con la conquista di Costantinopoli.

---

<sup>8</sup> Davis 2003, p.73. Citazione e riferimento bibliografico sono stati ripresi da Zappia 2018, p.104.

<sup>9</sup> Braudel 2019, p.94.

Tuttavia, solo in circostanze eccezionali alcune potenze europee riuscirono ad accantonare le loro divergenze a favore di un'alleanza in funzione antiturca, e si dimostrarono prevalentemente quali iniziative estemporanee piuttosto che una vera e propria scelta politica. Difatti queste coalizioni tendevano a dimostrare la loro fragilità nel momento in cui gli interessi di parte superavano gli interessi comuni: per esempio, nel 1538, in cui il genovese Andrea Doria, per non rischiare le proprie galere, abbandonò i veneziani all'inizio della battaglia di Prevesa. Un secondo esempio lo si ritrova nella guerra di Cipro, durante la quale veneziani e spagnoli combatterono e vinsero la memorabile battaglia di Lepanto nel 1571, ma senza ottenere alcun beneficio territoriale. Col protrarsi di una guerra costosa e constatata l'impossibilità di riconquistare Cipro, i veneziani firmarono una pace separata coi turchi, lasciando che gli spagnoli continuassero la guerra da soli. Una sezione a parte invece sarà dedicata interamente alla pirateria e alla guerra di corsa, conflitti a bassa intensità che funestavano le acque mediterranee. Tra questi attori vi erano sia forze mediterranee come i cavalieri di San Giovanni, situati a Malta, i cavalieri di Santo Stefano, in Toscana, i famigerati Uscocchi da Segna e i Barbareschi, sia soggetti di provenienza più lontana come gli Inglesi e gli Olandesi. Come poi si vedrà, tutte le potenze mediterranee rivaleggiavano indiscriminatamente tra loro, attaccandosi indirettamente grazie alle azioni corsare, sfruttando dei pretesti per giustificare le proprie aggressioni.

Il capitolo II si propone di esaminare due aspetti: la galera e i galeotti. La prima parte del capitolo sarà costituita dalla descrizione della galera, partendo da una riflessione sull'origine del nome e proseguendo con una specifica delle sue caratteristiche fisiche, nonché dell'importante questione del cambio di voga nel corso del Cinquecento. Come si vedrà, quest'ultimo fu un aspetto importante che si legava direttamente con la difficoltà nel reclutamento dei galeotti.

Infine vi sarà una piccola panoramica incentrata sugli armamenti delle galere, parlando dell'introduzione delle artiglierie a bordo, nonché della presenza di armi da fuoco a corto raggio, oltre a un certo numero di armi bianche.

Nella seconda parte del paragrafo verrà analizzata approfonditamente la figura del galeotto come lavoratore, distinguendo le diverse sottocategorie, nonché descrivendo le modalità di reclutamento, trattamento, tempi d'ingaggio, le dure condizioni di vita, nonché

l'eventuale retribuzione. Infine seguirà una riflessione su quel mestiere mettendo in relazione gli aspetti messi in evidenza, relazionandoli con i concetti di flessibilità, precarietà e mercificazione del lavoro. L'intreccio di queste caratteristiche fungeranno da parametri coi quali si potrà affermare che il mestiere del galeotto, indipendentemente dalla sottocategoria, fosse a tutti gli effetti un lavoro non libero, in quanto ogni suo aspetto era controllato dai *policy makers*.<sup>10</sup>

Il meccanismo del debito, aspetto ripreso anche nel capitolo III, era uno strumento per trasformare un qualsiasi lavoratore a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, da libero a non libero, di fatto facendo cadere chiunque in una condizione di schiavitù malgrado fosse stato assunto con regolare contratto salariale.

Ciò apre una riflessione che merita una piccola digressione, la quale però non avrà modo di essere ulteriormente approfondita all'interno di questo lavoro in quanto esula dalla trattazione principale.

L'analisi del galeotto come figura lavorativa permette di riconsiderare alcuni aspetti, come l'associazione del lavoro libero a un impiego necessariamente retribuito, e viceversa per quello non libero. La possibilità di divenire gradualmente schiavi di fatto ma non da un punto di vista giuridico è un aspetto volto a salvaguardare le formalità, nascondendo una situazione alquanto tragica.

Questo esempio, prettamente cinque - seicentesco, potrebbe fungere da punto di partenza per casi studio anche per periodi più contemporanei. Infatti è significativo se nel 2018 "l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), è arrivata a stimare che al mondo vi siano più di 20 milioni di persone che lavorano in condizioni di schiavitù, di cui la gran parte di queste persone si trova in Asia e Africa."<sup>11</sup> L'OIL, con il suo impegno nel monitorare e combattere le diverse forme di lavoro non libero, ha gettato luce su una realtà globale sconcertante, rilevando come una grossa fetta di popolazione mondiale svolga lavori coatti in maniera più o meno dichiarata. Questa drammatica cifra deve servire per riflettere sul concetto stesso di lavoro, sulla consapevolezza che bisognerebbe avere

---

<sup>10</sup> De Vito 2018, p.124.

<sup>11</sup> Definizione della "ILO Forced Labor Convention, 1930 (n.29): "All work or service which is exacted from any person under menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily" (International Labour Organization, *ILO Global Estimate of Forced Labor: Results and Methodology*, Geneva, ILO, 2012. Citazione e riferimento bibliografico sono stati ripresi da d'Angelo 2018, p.197.

quando ci si trova di fronte a un prodotto, chiedendosi se per realizzarlo sia stata rispettata la libertà e la dignità umana. In un mondo che ha fatto progressi significativi nel riconoscimento dei diritti umani e del lavoro, questa stima mette in evidenza quanto ancora ci sia da fare per garantire che ogni individuo abbia la possibilità di lavorare in condizioni libere, sicure e dignitose.

Tornando alle argomentazioni di questo lavoro di ricerca, facciamo riferimento al capitolo III. Questo costituisce un focus sui galeotti veneziani, in particolare evidenziando le modalità di impiego dei condannati alla galera e le motivazioni adottate come giustificazione di questo provvedimento. Anzitutto, basandosi sulle diverse fasi di utilizzo dei vari tipi di galeotti presentate da Luca Lo Basso, verranno prese in esame le tre categorie descritte nel capitolo precedente.

Successivamente, ci si concentrerà sulla proposta di riforma presentata da Cristoforo da Canal, avvenuta tra il 1542 e il 1545: ciò permise di introdurre galeotti condannati a remare al banco, costituendo le prime ciurme di soli forzati. In aggiunta, venne istituito un nuovo grado militare, ovvero quello del governatore dei condannati.

A detta del Da Canal questa soluzione avrebbe migliorato l'efficienza della flotta migliorandone le prestazioni e integrato il numero sempre crescente di uomini da remo necessari. Infatti, la perdita di territori a causa dell'avanzata turca, a cui si aggiungevano le razzie costiere, aveva ridotto le capacità di reclutamento di Venezia e contemporaneamente rafforzato quelle turche. E l'accrescimento del numero di galere da armare unito dal cambio di voga, aumentava continuamente il bisogno di rematori. Di fronte a una situazione simile, Venezia, in ritardo rispetto alle altre potenze mediterranee, iniziò ad avvalersi delle condanne alla galera per supplire alla carenza di uomini. Di fatto la giustizia diveniva uno strumento alternativo della marina per reclutare galeotti, trasformando diversi criminali che sarebbero diventati manodopera inattiva a uomini da remo, ripagando le proprie spese di mantenimento attraverso il loro lavoro mercificato.

La riforma della flotta verrà esaminata attraverso l'analisi del testo "Della Milizia Marittima" di Cristoforo da Canal. Il testo non si limita a fornire indicazioni di carattere militare, bensì espone le motivazioni dell'autore per l'impiego dei galeotti forzati, basate sostanzialmente sul rapporto derivante dallo stato di coercizione e l'efficienza; sotto alcuni



aspetti si dimostreranno piuttosto deboli, mentre altre risulteranno tutto sommato valide, ma non senza controindicazioni, che l'autore omette però di prendere in considerazione.

Un altro tema di cui tratta Da Canal, e sul quale porremo l'attenzione, sarà la questione altrettanto controversa dei galeotti balcanici al servizio della Repubblica, cosa che permetterà anche di porre l'accento su alcuni aspetti della vita di bordo, come l'igiene.

Il capitolo IV si prefigge di esaminare il complesso sistema di giustizia veneziano, delineando dapprima la sua importanza come strumento di pace sociale e sicurezza sia da minacce interne che esterne. Successivamente verrà posta una particolare attenzione sulla sua applicazione nel territorio del vicentino attraverso l'analisi di un ampio numero di fonti analizzate presso l'Archivio Torre di Vicenza. Nel primo paragrafo di questo capitolo verrà anzitutto descritta quella che era la complessa compagine statale veneziana, aspetto necessario per capire le dinamiche della giustizia sia come strumento di potere sia di confusioni che nascevano a causa di sovrapposizioni di varie fonti di diritto e ingerenze tra magistrature. La giustizia apparentemente imparziale, mito costruito e alimentato dalle stesse magistrature veneziane, non si limitava unicamente a garantire la stabilità e la tranquillità all'interno del suo territorio, cosa che tra l'altro non si realizzò mai. Essa costituiva anche uno strumento strategico per reclutare manodopera coatta da mandare a servire sulle galere, soddisfacendo le richieste della flotta. L'attenzione dunque sarà focalizzata sul rapporto tra il crimine e la giustizia, nonché le sue diverse forme di applicazione coi diversi metodi repressivi messi in atto dalle autorità veneziane. Prima però di entrare nello specifico della casistica vicentina dei provvedimenti giudiziari, ci sarà uno spunto di riflessione e di confronto tra il bando, che era la pena più comune, e la galera. Si ragionerà sulla graduale trasformazione della modalità di sorvegliare e punire, passando da un concetto di ampia spazialità data dall'allontanamento degli individui da un vasto territorio all'esatto opposto, cioè la loro reclusione unita a un servizio obbligatorio.

Il secondo paragrafo si concentra esclusivamente nella presentazione del caso studio riguardante la giustizia, la criminalità e le condanne alla galera nel vicentino nella seconda metà del Cinquecento. A sostegno di questa analisi vi saranno diversi riferimenti alla "Prattica criminale," l'opera giuridica veneziana più completa, pubblicata da Lorenzo Priori nel 1622. Da qui si procederà poi con l'integrazione di alcuni studi e con alcune considerazioni che sono frutto della lettura e dell'analisi di fonti inedite, quali proclami,

condanne alla galera e testimonianze. Seguirà poi una panoramica generale sulla campionatura rilevata dalla meticolosa ricerca delle buste dell'Archivio Torre di Vicenza, che sono rispettivamente: Provvisoni, Consolato, Capitaniato e Marostica. Ciò consisterà nella presentazione dei dati riguardanti le tipologie di crimini ed il numero di casi rilevati, la durata delle condanne con i rispettivi valori delle casistiche, nonché la distribuzione delle pene negli anni, ragionando sui vari picchi in rapporto a quanto riportato da Lo Basso relativamente al numero di galere dei condannati varate in determinati periodi nel suo saggio "Uomini da remo."<sup>12</sup>

La ricerca, che originariamente si poneva come obiettivo un'indagine per un periodo più ampio, ha dovuto necessariamente essere ristretta per l'inaspettata assenza di fonti contenenti le condanne alla galera dall'inizio del Seicento in poi. Tale tipologia di fonti, contenuta per lo più nelle buste delle Provvisoni, improvvisamente non è stata più rilevata senza riuscire a comprendere l'improvvisa ed inattesa assenza.

Infine segue l'analisi critica delle fonti, la quale procederà per casistiche, talvolta con il raggruppamento di fonti legate tra loro da una tematica comune, riportando tutta una serie di trascrizioni di documenti inediti. Questo approccio è stato necessario per ottenere un'analisi più organizzata e comprensibile, nonché per prendere in esame tutte le informazioni a nostra disposizione e poterle gestire. Talvolta, queste ci sono state trasmesse con più generosità, come nei casi delle testimonianze, mentre in altre sono piuttosto scarse e contengono poco più dell'essenziale, come il nome del reo e la conferma del fatto che fosse stato condannato alla galera.

In fondo al paragrafo è stata poi inserita un'appendice costituita sia da leggi estrapolate dal testo del Priori che da fonti inedite consultate: si tratta di tutta una serie di casistiche che prevedevano la condanna alla galera, anche se nei documenti consultati effettivamente non è stato rilevato alcun caso.

Il presente lavoro terminerà con un'ultima sezione dedicata alle conclusioni, in cui si ripercorreranno le principali tappe di questa ampia ricerca, proponendo anche qualche altro spunto di riflessione che potrebbe costituire uno dei punti di partenza per ulteriori futuri approfondimenti.

---

<sup>12</sup> Lo Basso 2004, p.67.

## - CAPITOLO I -

### Il Mediterraneo moderno: un mare conteso

---

*“[...]mi sento confermato, Serenissimo Principe,  
che le guerre siano sempre da fuggire,  
come quelle che portano molti incomodi.”<sup>13</sup>*

Il seguente capitolo ha come obiettivo di fornire una panoramica generale del Mediterraneo nei secoli XVI - XVII, con alcune eccezioni che serviranno per completare il quadro. Nel prendere in esame questo contesto storico e geografico verranno esaminate le potenze che vi intrecciarono relazioni caratterizzate da alternanze tra ostilità e commercio. In tale ottica viene superata anche la visione dualistica tra cristianesimo e islam che i testimoni dell'epoca cercarono di trasmettere. Con ciò non si vuole negare il fatto che le differenze culturali tra i due mondi ebbero una certa rilevanza, tuttavia, a fronte di un'attenta osservazione delle azioni degli attori in scena, è possibile ridimensionare questa differenza a vantaggio di un'enfatizzazione degli elementi accomunanti, che compiutamente sono frutto di forti relazioni intessute tra due mondi da un lato in costante conflitto, dall'altro consci del bisogno reciproco di relazionarsi in chiave commerciale.

Un mare conteso, sul quale si affacciavano civiltà e imperi. Un mare funestato da pirati e corsari tanto cristiani quanto islamici. Un mare protagonista di numerose azioni militari, una lotta tra potenze per la sua egemonia, una lotta che in fin dei conti tutti gli attori mediterranei persero.

---

<sup>13</sup> Hale 1990, p.16.

## 1. Le guerre mediterranee nei secoli XVI - XVII

L'importanza del contesto geografico nelle vicende storiche è un elemento fondamentale per comprendere le dinamiche che hanno plasmato il corso degli eventi nei secoli. In quest'ottica, la prospettiva dello storico francese Fernand Braudel emerge come una lente attraverso la quale è possibile analizzare tale connessione tra geografia e storia. Grazie ai suoi contributi, ci viene offerta una prospettiva straordinaria in cui è il Mediterraneo a rivestire un ruolo centrale, agendo come protagonista in una vasta scenografia storica, mentre le vicende umane si svolgono sullo sfondo. Particolarmente significativo è il fatto che il titolo originale della sua opera più celebre, "*la Méditerranée*," mette in luce il Mediterraneo non solo come un mare fisico ma anche come soggetto storico-geografico di primaria importanza.

L'area Mediterranea non è solo un mare. Anzitutto è una regione geografica che si estende nell'entroterra, caratterizzando il clima e le colture di quelle zone, tracciando dei profili comuni tra le diverse coste: consideriamo per esempio le coltivazioni dell'ulivo, la vite e il grano. È un mare semichiuso circondato da tre continenti: Europa, Asia e Africa. Ha rappresentato da tempo immemorabile un crocevia di connessioni tra civiltà, luogo di scambi merci e relazioni, tanto culturali quanto politiche. Una sorta di rete relazionale, costituita da nodi che fungono da punti nevralgici, punto di contatto tra molteplici realtà. Si tratta di un'immagine che può avere valenza tanto per relazioni di locali, di carattere micro storico tanto quanto per relazioni più ampie, quelle che caratterizzano la macro storia. Se da un lato si può ricostruire la storia di piccole entità comunitarie, con le loro relazioni interne ed esterne, dall'altro si possono analizzare le relazioni tra grandi aree geografiche. Un esempio di questo confronto viene fornito da questo stesso lavoro, dove da un lato si cerca di fornire un'adeguata contestualizzazione di quello che è lo sfondo nel quale si muovono gli attori della storia. Dall'altro invece si cerca di mettere in evidenza la realtà sociale da cui provenivano molti uomini che poi si ritrovano a servire al remo, che potremmo definire gli individui della microstoria. Di fatto, una relazione tra una massa rimasta nel silenzio e nell'anonimato e gli attori della grande storia: due mondi all'apparenza distanti, ma intimamente interconnessi e collegati tra loro da tante linee relazionali che è compito dello storico ricostruire e analizzare.

Lo stesso vale anche per il Mediterraneo: Braudel infatti, così lo presenta nella prima pagina de *"la Méditerranée,"*: "Il Mediterraneo è almeno duplice. Innanzitutto è composto di una serie di penisole compatte, montagnose, tagliate da pianure essenziali; Italia, Penisola dei Balcani, Asia Minore, Africa del Nord, Penisola Iberica. In secondo luogo, il mare insinua, in questi continenti in miniatura, i suoi vasti spazi, complicati, smembrati, perché il Mediterraneo, più che una massa marittima unica, è un complesso di mari."<sup>14</sup>

Dunque il Mediterraneo è principalmente una regione geografica a sua volta costituita da altre entità territoriali che sono regioni in miniatura: i mari e le penisole. Ma non solo: possiamo vederlo anche come un mare che divide e unisce il continente Europeo da quello Africano, come se visto in rapporto nord e un sud, ma allo stesso tempo è ed è stato un mare di collegamento tra l'est e ovest. In altre parole, questa regione geografica dobbiamo pensarla come una geometria variabile a seconda di quando e perché ci rivolgiamo ad essa per cercare risposte.<sup>15</sup> Infatti, il dominio di determinate isole o coste costituiva un aspetto rilevante per il controllo dei traffici marittimi o per minacciare quelli altrui: di conseguenza, per i veneziani il possesso dell'isola di Cipro da un punto di vista strategico era l'equivalente marittimo del possedimento bresciano: un territorio incuneato in una compagine territoriale minacciosa. La sua posizione così orientale e vicina alle coste dell'impero ottomano la rendevano uno scalo importantissimo sia dal punto di vista commerciale che militare: fondamentale punto di appoggio per le lunghe rotte commerciali e luogo di controllo e potenziale minaccia per le comunicazioni tra il porto di Alessandria e Costantinopoli.

Come mare, il Mediterraneo divenne sempre più pericoloso nella seconda metà del Cinquecento, per entrare in una fase di totale guerra di corsa nel secolo successivo. Il sogno di un *mare nostrum*, unito e pacificato, era impossibile da realizzare per qualunque potenza. Nemmeno i turchi poterono godere di una totale pace nel Levante malgrado fossero entrati in possesso di tutte le coste e isole locali. Ancora più ambiziosa era la pretesa dei veneziani di considerare l'Adriatico un mare in cui poter esercitare una completa sovranità, pur controllandone solo una piccola parte delle coste. Tuttavia, anche questa sola

---

<sup>14</sup> Braudel 2019, p.7.

<sup>15</sup> Tucker 2019, p.70.

aspirazione è indice dell'importanza strategica che questo mare rivestiva per la Repubblica. Infatti, "considerando la storia di Venezia non è possibile non rivalutare le dinamiche dell'Adriatico e la rilevanza che questo rivestì per la repubblica marciana, costituendo una grande strada dalla Dominante e i suoi sobborghi istriani, dalmati e levantini."<sup>16</sup> Tuttavia, per quanto nominalmente la Serenissima Repubblica di Venezia ritenesse di esserne padrona, le incursioni rivolte contro i propri navigli all'interno di quel mare non mancarono, anzi erano piuttosto frequenti, specie per via dei pirati Usocchi.<sup>17</sup> Quel Mediterraneo che nei secoli della dominazione romana era divenuto sicuro in rapporto alle minacce umane, nei secoli XV - XVII in particolare divenne più pericoloso che mai: affiancati agli intensi traffici commerciali era andata via via a costituirsi una branca parassitaria di pirati e corsari che si muovevano in squadre ed erano sempre alla ricerca di imbarcazioni o insediamenti da depredare. Coste, isole, milizie e navigli erano costantemente in allerta per via di questa minaccia latente che poteva presentarsi da un momento all'altro, per cui si organizzarono sistemi d'avvistamento e d'informazione per avere notizie dei movimenti nemici.<sup>18</sup>

È importante sottolineare che tali minacce erano presenti tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra. La fine di un conflitto faceva terminare gli eventi bellici ad alta intensità, ovvero i grandi scontri tra forze regolari. Ma azioni autonome, svolte in condizioni più o meno legali, rimanevano ancora una triste realtà, di fatto spostando il piano di scontro a una bassa intensità, fatto di rapidi attacchi e fughe praticati da milizie irregolari sia via terra che per mare, a cavallo tra l'interesse di stato e l'interesse personale. Mediante questi esempi è stato delineato il principio fondamentale che sottende la guerra di corsa, argomento che verrà trattato in maggior dettaglio nel paragrafo successivo.

L'interesse ora è quello di fornire una panoramica generale sui conflitti che infuriarono nel Mediterraneo nel corso dei secoli XVI - XVII. Prima però è necessario considerare un evento antecedente che possiamo considerare uno spartiacque per i rapporti di forza nel Mediterraneo, e i contemporanei se ne accorsero troppo tardi. Sebbene l'espansione turca ai danni dei bizantini fosse un processo in atto da oltre un secolo, le potenze europee

---

<sup>16</sup> Ivetic 2019, p.170.

<sup>17</sup> Tenenti 1961, pp.23 - 26.

<sup>18</sup> Cancila 2007, p.261.

non vi badarono molto, fino alla presa di Costantinopoli nel 1453, la quale segnò la fine dell'impero bizantino. Benché già prima di allora l'impero non fosse altro che l'ombra di se stesso, la presa della città segnò il definito consolidamento dell'impero ottomano, di matrice islamica e caratterizzato da forti mire espansionistiche.

L'espansione turca preoccupò tutte le potenze europee, in particolare i veneziani, i quali ora vedevano tutti i propri possedimenti levantini sotto costante minaccia. Difatti, pur riuscendo a porsi con loro come migliori partner commerciali, ottenendo anche speciali privilegi, furono comunque oggetto di continui attacchi da parte dei turchi sin dall'inizio delle loro azioni espansionistiche in Grecia. Questo comportò la perdita del Negroponte e delle isole Cicladi, e di alcuni porti strategici nella Dalmazia. L'espansione marittima dell'impero ottomano fu la diretta conseguenza della necessità di difendere le proprie rotte commerciali, mettendo in sicurezza sia i propri navigli che le coste dalle incursioni dei corsari, in particolare da quelle dei Cavalieri di San Giovanni. Scacciati da Rodi nel 1522, questi corsari ottennero una nuova sede nel 1530 a Malta per volontà di Carlo V d'Asburgo, riprendendo le loro attività in maniera sistematica. Dopo questa prima fase, la guerra iniziò a spostarsi verso il centro del Mediterraneo, caratterizzato dagli scontri per il controllo dei porti fortificati del nord Africa come Algeri, Tripoli e Tunisi. Dopo numerosi passaggi di mano, i turchi riuscirono a occupare tutti questi punti strategici, dando continuità ai barbareschi, ovvero quegli Stati musulmani vassalli dediti principalmente alle attività corsare sia contro navigli che lungo le coste dei regni cristiani, colpendo in particolare quelle della penisola italiana.

Contemporaneamente i turchi tentarono di prendere l'isola di Corfù, la porta dell'Adriatico, uno snodo cruciale per lo stato da mar veneziano: senza di essa Venezia non sarebbe mai riuscita a mantenere le comunicazioni con i propri domini da mar. L'attacco all'isola veneziana nel 1537 diede inizio a una nuova guerra tra la Repubblica di San Marco e la Sublime Porta. Il conflitto però non rimase solamente tra le due potenze: un'alleanza di potenze cristiane, detta Lega Santa, assicurarono il proprio sostegno alla flotta veneziana per far fronte all'avanzata turca nell'Egeo e nello Ionio. Fondata nel 1538, la Lega Santa diede risultati alquanto deludenti. La flotta veneziana, affiancata da quelle alleate, combatté nel golfo di Prevesa, ma i troppi fattori sfavorevoli ne decretarono la sconfitta. Innanzitutto, vi fu la riluttanza nel voler combattere da parte del comandante genovese Andrea Doria, che si disimpegnò autonomamente dallo scontro, abbandonandolo. In secondo

luogo le artiglierie turche di terra costituirono un elemento di supporto molto importante, a cui si sommava l'abilità del famoso ammiraglio nonché corsaro Khayr al-Dīn, detto il Barbarossa.

Per Venezia fu una guerra disastrosa da ogni punto di vista: non solo in riferimento alle perdite territoriali subite, ma anche sotto il profilo strategico e del proprio ruolo nell'area. Infatti, i turchi erano riusciti a occupare alcuni porti dalmati come Malvasia e minacciavano direttamente l'Adriatico veneziano. Al contempo, grazie alle conquiste territoriali, accompagnate anche da rapide incursioni nei territori avversi, avevano sì aggravato l'assetto territoriale dello stato da mar veneziano, ma anche messo in ginocchio la sua capacità di reclutamento dei galeotti, i rematori indispensabili per l'efficienza delle galere, principali unità navali di tutte le flotte mediterranee. Oltre al danno si aggiunse anche la beffa: quei territori così importanti per il reclutamento di galeotti e marinai erano passati ai diretti nemici della Repubblica, rafforzando ulteriormente le loro capacità navali. E di questo i veneziani ne erano consapevoli. Come se non bastasse la repubblica marciana dovette constatare due cose a livello navale: in primo luogo i turchi avevano dimostrato grandi capacità navali, assestando una sonora sconfitta alla flotta veneziana, sfatando il mito della sua indiscussa supremazia navale.

L'offensiva lanciata da Carlo V per smantellare la pirateria barbaresca nel nord Africa si rivelò un disastro: fallito il tentativo di conquista di Algeri, la Spagna rinunciò definitivamente a cercare di stabilire un dominio costiero nella regione.<sup>19</sup> L'assedio di Malta, avvenuto nel 1565, fu l'ultimo grande evento bellico al centro del Mediterraneo. Malgrado i turchi avessero invaso l'isola con una schiacciante superiorità numerica non riuscirono ad avere la meglio sui tenaci difensori. La sconfitta ottomana generò un sentimento di rivalse da parte delle potenze cristiane avendo dimostrato per la prima volta che l'avanzata turca poteva essere arrestata.

La guerra navale mediterranea, almeno quella caratterizzata dalle grandi operazioni navali, si concentrò definitivamente nelle acque del Levante. Là, nel 1570, i turchi puntarono su Cipro, dando inizio a un'altra guerra contro i veneziani, nonché all'ultimo conflitto navale di grandi proporzioni del Cinquecento. Come scriveva Braudel, in realtà già

---

<sup>19</sup> Glete 2017, p.151.



dall'anno precedente tutti erano al corrente dei movimenti turchi, dei loro preparativi bellici, ma nessuno aveva la certezza riguardo a chi sarebbe stato il bersaglio della loro prossima campagna militare. Da parte sua, Venezia stava all'erta, prudente e convinta fino all'ultimo che la sua raffinata diplomazia l'avrebbe salvata. D'altronde quella rappresentava l'unica opzione veramente percorribile, data la consapevolezza che gli interventi in materia di fortificazioni marittime erano stati troppo blandi e che, considerati i costi, non era stato possibile il mantenimento di guarnigioni adeguate.<sup>20</sup> Oltretutto la difesa stessa di Cipro sarebbe stata difficile sin dall'inizio: troppo distante da Venezia per essere supportata efficacemente e troppo vicina alle coste turche per impedir loro di far sbarcare uomini e approvvigionamenti.

La guerra, passata alla storia come guerra di Cipro, non coinvolse soltanto l'isola: a farne le spese furono nuovamente anche i possedimenti veneziani nei Balcani. Malgrado buona parte del baluardo più estremo dei possedimenti veneziani fosse già caduto in mano nemica in poco tempo, la Dominante stava mettendosi in moto con ogni mezzo possibile per prestare soccorso ai difensori della fortezza di Famagosta, l'ultima difesa di Cipro. Al termine dello stesso anno, Venezia, grazie alla benevola mediazione di papa Pio V, era riuscita a coinvolgere nella guerra anche la monarchia spagnola ottenendo il suo appoggio. Con lo spirito di crociata venne stipulata una nuova Lega Santa, replicando quella del 1538.<sup>21</sup>

Tuttavia, "l'avvenire della lega sembrava ben compromesso. [...] Senza che nessuno l'avesse ancora firmata, la lega sembrava che si fosse sciolta da sé, prima ancora di esistere."<sup>22</sup> Con queste parole Braudel riassume la situazione che si era delineata all'inizio di quest'alleanza: il problema di fondo degli alleati era dovuto alla reciproca diffidenza, specie tra la corona di Spagna e Venezia. La prima infatti riconosceva la necessità di intervenire contro la minaccia turca, ma al contempo non era particolarmente entusiasta di investire risorse in una guerra in cui a trarne maggior profitto sarebbero stati i veneziani, ovvero dei rivali della corona. Il timore era che le risorse spagnole fossero utilizzate

---

<sup>20</sup> Braudel 2019, pp.1153 -1558.

<sup>21</sup> Panciera 2005, p.19.

<sup>22</sup> Braudel 2019, p.1164.

quasi esclusivamente per difendere degli interessi strettamente veneziani, senza un concreto tornaconto da parte loro. Oltretutto, si faceva sentire l'astio tra i genovesi, al servizio della Spagna e capeggiati da Andrea Doria e i Veneziani. Il Doria era colui che più in assoluto non aveva alcuna voglia di partecipare alla spedizione, non tanto per l'essere d'aiuto ai veneziani, ma più per paura di vedere le proprie galere danneggiate o distrutte. Era così di malavoglia che scrisse con note drammatiche: "vi vado come quelli che vanno alla forca."<sup>23</sup>

Tuttavia il reciproco sospetto era oggetto anche di potenze minori che parteciparono alla Lega, ad esempio come avvenne nel caso toscano, in cui "Cosimo de' Medici muniva febbrilmente le fortezze del suo Stato che per timore che la partenza contro i turchi fosse soltanto un inganno, e che in realtà Filippo II avesse mandato suo fratello in Italia per invadere la Toscana."<sup>24</sup>

Malgrado lo sforzo delle potenze alleate, Cipro cadde in mano turca e sebbene i veneziani avessero preso l'iniziativa nell'Egeo, attuando alcune piccole scorrerie, la guerra stava assumendo un esito decisamente negativo, ma anche un serie di ritardi accumulatisi a livello operativo.<sup>25</sup>

Il 1571 segnò il maggior sforzo intrapreso della Lega Santa, culminato nella Battaglia di Lepanto, un conflitto navale senza precedenti in termini di grandezza, reso complesso anche per le reciproche diffidenze.

Per far capire l'impresa logistica che le potenze dovettero sostenere, basta considerare le dimensioni delle forze schierate.<sup>26</sup>

Se i cristiani riuscivano a mettere insieme una flotta di 208 galere e 6 galeazze,<sup>27</sup> i turchi invece disponevano di 250 galere più navigli minori.<sup>28</sup> Una formidabile competenza organizzativa, che permise ad entrambi i contendenti impegnati nella Battaglia di Lepanto di mobilitare complessivamente circa centomila soldati. Questo rappresentò un risultato logistico di notevole rilevanza, specialmente per le potenze cristiane, le quali affrontavano ostacoli e diffidenze interne.

---

<sup>23</sup> Barbero 2012, p.242.

<sup>24</sup> *Ivi*, p.386.

<sup>25</sup> *Ivi*, p.125.

<sup>26</sup> Braudel 1977, p.27.

<sup>27</sup> Barbero 2012, pp.480 - 481.

<sup>28</sup> Cipolla 1999, p.83.

La memorabile battaglia navale, nella quale combatté anche Miguel Cervantes,<sup>29</sup> terminò con una netta vittoria da parte della Lega Santa, che malgrado tutto risultò però fine a sé stessa. Nei fatti la Lega Santa vinse una battaglia e fece un gran bottino, anche se i costi umani non furono indifferenti,<sup>30</sup> ma non fu nelle condizioni di poter sfruttare in alcun modo quel trionfo per conseguire una qualche conquista territoriale.

Di fatto la battaglia di Lepanto può essere considerata unica nel suo genere per via dell'enormità delle forze in campo, e sicuramente costituì l'apice della guerra di galere. Ma questo successo era in grado di controbilanciare la perdita di Cipro?

Venezia aveva perso un altro possedimento dello Stato da Mar, non potendo più contare su un'isola importante sia dal valore strategico che commerciale; infatti questo la privava di due generi primari che qui venivano coltivati: cotone e zucchero.

In definitiva, la Repubblica di Venezia poteva vantare di una grande vittoria navale ma senza risvolti significativi sul piano strategico e con una situazione economica sempre più grave, considerata anche l'interruzione dei commerci coi turchi a causa della guerra. La flotta turca era stata sconfitta, però malgrado le pesanti perdite subite, il Sultano non sembrò particolarmente preoccupato, conscio che con le risorse dell'impero avrebbe ricostruito in fretta la forza navale.<sup>31</sup> Indubbiamente l'enorme perdita di marinai aveva intaccato l'efficienza della marina ottomana, ma questo aveva solo rimandato la ripresa dell'espansione turca.

La guerra proseguì con altre azioni navali di minor rilievo, e ormai Venezia aveva accettato amaramente la realtà dei fatti: Cipro era perduta e la prosecuzione della guerra poteva solo comportare nuovi danni e nessun guadagno. Fu così che nel 1573 venne siglato un accordo di pace tra la Repubblica e l'impero ottomano, "una pace che costò anche il versamento di 300.000 zecchini."<sup>32</sup> Gli ex alleati si sentirono traditi dalla pace separata che i veneziani decisero di firmare senza alcuna previa consultazione. Stava divenendo sempre più evidente sia per quanto riguardava Venezia, che per i due imperi mediterranei, che le loro potenti e dispendiose forze militari navali, così teoricamente promettenti, di fatto avevano difficoltà a sopra valersi anche per motivi pratici e logistici.

---

<sup>29</sup> Gambino 1969, p.24.

<sup>30</sup> Barbero 2012, pp.585-588.

<sup>31</sup> Cipolla 1999, p.83.

<sup>32</sup> Braudel 2019, p.1207.

Ciò era dovuto principalmente a due fattori: l'utilizzo delle galere e le distanze da ricoprire. Infatti, come poi verrà ripreso nel secondo capitolo, le galere avevano una capacità di carico limitata, specialmente se proporzionata all'equipaggio e la loro stessa struttura sconsigliava fortemente la navigazione invernale. Ne conseguiva dunque che una galera necessitasse costantemente di punti di approdo sicuri per poter rifornirsi e di conseguenza i suoi tempi di servizio erano notevolmente limitati.

In secondo luogo, l'impossibilità di esercitare una difesa efficace di tutti gli scali e la distanza stessa da percorrere dalle unità navali rendevano onerosa ogni operazione ad ampio raggio.<sup>33</sup>

Gli ultimi decenni del Cinquecento e la prima metà del Seicento furono caratterizzati da una notevole intensificazione della guerra di corsa, che dilagava ormai in tutto il Mediterraneo, con la novità di una crescente attività di corsari inglesi e olandesi. In questo contesto le potenze mediterranee si accorsero di avere addirittura notevoli difficoltà a proteggere le loro stesse vie di comunicazione marittima, come l'emblematico caso della Spagna, davanti alla quale i corsari nordici passavano per immettersi nello scacchiere Mediterraneo tramite lo stretto di Gibilterra.

L'intromissione, nonché la crescente attività dei corsari nordici, era sintomo della crescente debolezza sui mari delle potenze mediterranee, sempre più in difficoltà non solo nel difendere le proprie rotte commerciali, ma anche solo nel far rispettare la propria sovranità all'interno di un'area di mare formalmente sotto il loro controllo. Le tre principali potenze cinquecentesche che erano Spagna, Impero Ottomano e Venezia, entrarono in profonda crisi. La Spagna, che nel Cinquecento aveva potuto accrescere enormemente la propria forza grazie agli effetti della *reconquista*, delle colonie nel nuovo mondo, nonché della temporanea unione con l'impero asburgico sotto Carlo V. Tuttavia la monarchia spagnola consumò ingenti risorse in costosissime e logoranti guerre, arrivando a dichiarare quattro volte bancarotta, rispettivamente nel 1557, 1575, 1596 e nel 1607. Risultano altrettanto significative le parole dell'inglese Tommaso Moro nel descrivere in generale le politiche dei sovrani: “[...] i principi si occupano meno volentieri della pace che della guerra [...]. Poi preferiscono conquistare, a torto o a ragione, nuovi regni piuttosto che governare bene quelli che hanno già.”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Glete 2017, p.158.

<sup>34</sup> Moro 1995,p. 27.

Venezia invece aveva visto ridimensionarsi il proprio stato da mar con la perdita di Cipro e di alcuni porti dalmatini. Inoltre, con l'accrescimento dell'attività corsara, la sua economia era danneggiata senza alcuna possibilità di rimedio: infatti, malgrado i provvedimenti, era diventato impossibile difendersi da così tanti nemici. Se la guerra di Gradisca del 1617-1619 era riuscita a risolvere la questione degli uscocchi, la batosta giunse con la guerra di Candia.

Nel 1645 i turchi si lanciarono in una nuova impresa contro i veneziani, attaccando l'isola di Creta. L'isola, oltre ad essere indubbiamente di rilevanza strategica per via della sua collocazione, costituiva l'ultimo avamposto veneziano nel Levante. Il controllo di questo territorio avrebbe consentito di godere di un importante punto di approdo tra il mar Egeo e il mar Ionio.

La guerra fu lunga ed estenuante soprattutto per Venezia, la quale impiegò tutte le proprie energie per difendere il suo più prezioso possedimento di mare. Mentre in Dalmazia riuscì ad ottenere dei progressi e guadagnare terreno, unica magra consolazione che avrà al termine della guerra, a Creta si assisteva a un lungo ed estenuante assedio caratterizzato da assalti e sortite. Nel frattempo le forze navali veneziane si adoperarono in ogni modo possibile per rifornire i difensori e al contempo intercettare ogni tipo di rifornimento diretto agli assediati. Nel corso della guerra i Veneziani riuscirono ad ottenere numerosi successi navali, dimostrando di avere ancora una grande capacità di competere nei mari. Tuttavia i loro sforzi non furono sufficienti per conseguire la vittoria, che invece fu dei turchi. Infatti, dopo un assedio durato 19 anni, Candia si arrese, decretando la fine del dominio orientale veneziano. Questa guerra segnò la definitiva decadenza sia di Venezia che dell'impero ottomano come potenze navali.

Rispetto ai precedenti conflitti, la prima guerra di Morea, nel Peloponneso, fu l'unico caso in cui la dichiarazione venne presentata da parte veneziana. Va anche precisato però che l'iniziativa non era unicamente della repubblica, ma era frutto di un'alleanza proposta dall'impero asburgico, desideroso di aprire un secondo fronte contro i turchi, costituendo una nuova Lega Santa. Il 1684 dunque costituì l'anno d'inizio della sesta guerra turco - veneziana, un conflitto che si protrasse fino al 1699 conclusosi con la pace di Carlowitz, e che vide Venezia dalla parte dei vincitori, riuscendo ad ampliare i propri possedimenti

nella Dalmazia, che presero nome di Acquisto nuovo, a cui si aggiunse anche la Morea stessa.

In breve tempo, l'impero ottomano pianificò attivamente il recupero delle terre precedentemente cedute alla Repubblica di Venezia, con particolare riferimento alla regione della Morea, che aveva dovuto cedere solo pochi anni prima, e si riorganizzarono per lanciare un contrattacco per riprendersi tutti i territori perduti. Così ebbe inizio la settima guerra turco - veneziana, nonché la seconda di Morea. Iniziata nel 1714, iniziò con una serie di successi turchi, che spinsero Venezia a giungere a una nuova intesa con l'impero asburgico, che fino ad allora era rimasto un attento spettatore. Nel 1716 dunque i turchi si ritrovarono nuovamente contro due nemici. La posizione dell'isola di Corfù, ritenuta la chiave dell'Adriatico, rivestiva una grandissima importanza, poiché la sua conquista avrebbe consentito all'impero ottomano di minacciare direttamente Venezia all'interno dell'Adriatico, se non direttamente nel golfo. La vittoria veneziana diede slancio a successive operazioni navali e i turchi, messi in difficoltà dalle avanzate della lega, optarono per la pace, accordata a Passarowitz nel 1718. Con la seconda guerra di Morea terminarono le ostilità tra Venezia e l'impero ottomano dopo tre secoli di conflitti. Inoltre, segnò la fine della centralità come unità navale della galera, che era stata protagonista del Mediterraneo fino a buona parte del secolo XVII.

Il Mediterraneo fu dunque protagonista di numerosi conflitti nel corso tra la seconda metà del XV e nei primi decenni del XVIII. L'espansione turca in corso da secoli a danno dell'impero bizantino, culminata con la presa di Costantinopoli nel 1453, segnò l'inizio di una serie di guerre navali per il controllo dei porti strategici.

Ci furono numerosi scontri sia navali che anfibi, in quanto le flotte spesso appoggiarono assalti a presidi fortificati, o si resero protagoniste di ampie operazioni di razzia. Furono conflitti di isole, oasi nelle immensa pianura liquida mediterranea. Conflitti che coinvolsero Rodi, Malta, Cipro, Creta e più volte Corfù, solo per nominare i principali. Le guerre che bagnarono il mare col sangue di numerose ciurme ci furono rappresentate dagli attori storici come dei conflitti di civiltà, caratterizzati dalla discrepanza religiosa tra le potenze europee e l'impero ottomano. Cristianesimo e Islam in armi: un conflitto prettamente religioso o un catalizzatore utile all'occorrenza per placare le inquietudini di civiltà e imperi?

## 2. Fede, corsari e pirati: la violenza privata nel Mediterraneo

L'avanzata turca nel Mediterraneo orientale rappresentò un netto consolidamento di quel processo di islamizzazione che già si era avviato nel Medioevo con le conquiste arabe, causando una frattura tra un Mediterraneo del nord, cristiano, e uno del sud, islamico. La penisola iberica a lungo costituì una sorta di eccezione all'interno del mondo cristiano, in quanto occupata per secoli da regni moreschi, propaggine islamica nel continente europeo. In seguito i regni moreschi furono gradualmente conquistati uno ad uno dagli spagnoli, in un lungo ma costante processo di riconquista, che terminò nel 1492 con la presa del sultanato di Granada, ultimo possedimento moresco nella penisola. Ma lo spirito di crociata contro gli infedeli non si era esaurito con la *Reconquista*, anche se la corona spagnola fu cauta, preferendo occupare solo alcune piazzeforti piuttosto che creare una propaggine spagnola, rendendo di fatto l'occupazione degli arabi una realtà che nel tempo divenne sempre più precaria.<sup>35</sup>

I vari regni cristiani si sentirono minacciati dall'avanzata turca nei Balcani e l'estensione della loro influenza sulla costa africana mediante protettorati. Tuttavia, scostando il velo della propaganda politica, diviene evidente che la realtà era molto più complessa di quello che avrebbe potuto sembrare. Infatti le relazioni diplomatiche tra le potenze cristiane e il mondo islamico furono notevolmente variegate. Come emergerà, lo schema di contrapposizione tra civiltà basato esclusivamente sulle differenze religiose è del tutto fuorviante. Nella realtà dei fatti, pur non escludendo che per alcuni vi potesse essere un'autentica devozione religiosa, a prevalere erano i vantaggi economici che ne potevano derivare.

La monarchia Spagnola tenne sempre ben in evidenza quali erano i propri interessi anche se prestava attenzione, a difesa della propria immagine, a continuare a considerarsi un estremo baluardo della cristianità e dunque perennemente in guerra contro i nemici del cattolicesimo. La Lega Santa, che infine combatté a Lepanto, fu sì una grande coalizione tra forze cristiane per opporsi all'avanzata musulmana, ma nei fatti gli spagnoli furono cauti nella gestione dell'alleanza, per non impegnare troppe risorse che avrebbero potuto favorire i loro alleati, ma che erano anche rivali nel commercio. Va precisato, infine, che

---

<sup>35</sup> Elliott 1982, pp.56 - 7.

malgrado la pretestuosità delle motivazioni legate alla diversa religione, non bisogna ridimensionarle eccessivamente dato che costituirono frequentemente dei pretesti per i quali compiere azioni di fatto illegali o per creare coalizioni contro un nemico comune. Pur non escludendo che per alcuni vi potesse essere un'autentica devozione religiosa, generalmente a prevalere erano i vantaggi economici che ne potevano derivare.

Se da un lato la monarchia Spagnola poteva in un certo senso apparire un'eccezione, in quanto si considerava baluardo della cristianità e dunque perennemente in guerra contro i nemici del cattolicesimo, nei fatti fu ben avveduta nel considerare i propri interessi.

“Il richiamo alla santità della guerra - da una parte e dall'altra - fu spesso solo un pretesto, difficilmente la causa diretta di uno scontro, semmai esso vale a complicare il quadro, a enfatizzare tensioni interne ed esterne, a giustificare e inquadrare il conflitto in un contesto di forte identità culturale e religiosa.”<sup>36</sup>

Queste realtà non sono da vedere come dei blocchi monolitici e monocromatici, perché contengono tutta una serie forme e di sfumature che alterano i rapporti di forza e gli equilibri politici, sia all'interno della stessa realtà presa in considerazione, sia all'esterno. Chiaramente non è oggetto di questo lavoro entrare nel cuore di tale questione, ma è stato ritenuto necessario porre le adeguate premesse per dare risalto alla complessità dei rapporti tra gli attori storici.

La ricerca di alleanze intersezionali da parte di entrambi gli attori fu una costante durante i periodi in cui si manifestavano interessi comuni. Questa dinamica non scaturiva principalmente da generiche considerazioni religiose, bensì da convenienze di natura politica e militare. Alcuni di questi esempi li ritroviamo nella difficile situazione politico - militare veneziana durante le guerre d'Italia, momento in cui il Senato valutò seriamente di chiedere formalmente aiuto militare ai turchi, mentre nei fatti la repubblica aveva già smesso di farsi scrupoli nel reclutarne,<sup>37</sup> ampliando quell'esercito misto che, per dirla con le parole riportate da Hale, aveva l'aspetto di un'arca di Noè militare.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Cancila 2007, p.11.

<sup>37</sup> Glete 2017, p.149.

<sup>38</sup> Hale 1990, p.146. L'espressione viene da Sanudo, riferendosi all'esercito nemico durante l'assedio di Padova nel 1509. Considerata la formazione dell'esercito veneziano la medesima espressione può appartenergli allo stesso modo.



Il caso più emblematico però fu quello francese di Francesco I di Valois che offrì riparo alla flotta turca, offrendo un porto sicuro per rifornirsi, suscitando scandalo presso le corti europee.<sup>39</sup>

Se queste azioni suscitavano un certo scandalo tra i potenti, era opinione pressoché comune che al di fuori dei confini, si entrava in un grande territorio marino in cui in sostanza vigeva la legge del più forte. Di fatto “la violenza, offensiva o difensiva che fosse, faceva parte della tradizione e del bagaglio professionale di tutti gli uomini di mare.”<sup>40</sup>

Gli unici a non voler praticare attivamente la guerra di corsa furono i veneziani, i quali, forti dei privilegi commerciali di cui godevano presso la Sublime Porta, non avevano alcun interesse nell’attaccare i navigli turchi, in quanto un incidente diplomatico avrebbe potuto portare ad una rovinosa guerra di cui non avevano assolutamente bisogno. Per i veneziani la pace andava perseguita con ogni mezzo possibile, anche se la guerra di corsa faceva sì che la pace stessa fosse “irrilevante in un periodo in cui il commercio era la continuazione della guerra con altri mezzi.”<sup>41</sup> Di fatto l’apparente status di non belligeranza contro l’impero ottomano non assicurava alla repubblica una vera pace: infatti i corsari erano sempre in agguato, persino nell’Adriatico, laddove vi era una certa supponenza di controllo e dominanza assoluta.

Invece, all’interno di quel dominio marittimo, si trovava Segna, la foresta di Sherwood dell’Adriatico,<sup>42</sup> città dei pirati Uscocchi.

La distinzione tra attività pirata e guerra di corsa costituisce un elemento di notevole rilevanza, sebbene, nella pratica, essa possa rivelarsi un concetto dai contorni sfumati. La pirateria, in particolare, era caratterizzata dalla totale assenza di legittimazione formale o da qualche autorità di riferimento, rappresentando un fenomeno in cui gruppi di individui agivano al di fuori dei confini della legalità, perpetrando attacchi indiscriminati ai danni delle navi mercantili altrui, con il solo obiettivo di conseguire profitti personali.

Per quanto riguarda invece la guerra di corsa, questa rappresentava un contesto in cui gruppi privati ottenevano l’autorizzazione da una o più potenze ostili per attaccare le navi

---

<sup>39</sup> *Ivi*, p.146.

<sup>40</sup> Glete 2017, p.64.

<sup>41</sup> Kamen 1975, p.160.

<sup>42</sup> Hale 1990, p.51.

nemiche, spesso in cambio di una percentuale sugli eventuali profitti ottenuti. Inoltre, è importante sottolineare che questo sistema comportava l'insorgenza di una dinamica in cui i pirati potevano divenire corsari durante i periodi di conflitto, ossia quando vi era una significativa richiesta di uomini e unità da impiegare nel combattimento, accompagnata da un'intensa attività navale e da un considerevole potenziale bottino.

Molto spesso, una volta terminato il conflitto e giunta a scadenza la lettera di corsa, i soggetti coinvolti avevano la possibilità di ritornare alle loro attività di pirateria, rendendo la definizione distintiva tra pirati e corsari una questione dinamica e fluida. In altre parole si può dire che il confine tra la legalità e l'illegalità era davvero sottile, consentendo facilmente a soggetti privati di passare da una all'altra senza molte difficoltà.

Gli Usocchi originariamente erano una popolazione di religione cristiana che voleva sfuggire alla dominazione ottomana, insediatisi in una terra di confine tra i domini asburgici e quelli turchi, con la benevolenza dei primi. Segna, la loro città, si trovava presso Fiume ed era il centro nevralgico della pirateria adriatica. La mancanza di mezzi di sostentamento, il sentimento di rivalsa contro i turchi e la forte presenza di navigli mercantili veneziani spinsero questi uomini a darsi alla pirateria, spesso prediligendo i veneziani come prede. La giustificazione di un attacco contro altri cristiani derivava dalla logica per la quale dovevano attaccare tutto ciò che fosse infedele o legato a loro: per questo motivo si sentivano giustificati ad attaccare i mercantili per impossessarsi delle mercanzie turche o destinate a loro, e talvolta anche facendo prigionieri gli stessi mercanti ottomani, mettendo in guai diplomatici Venezia.

“Tuttavia, come si vedrà, la sistematica rapina a cui dà luogo la lotta contro gl'Infedeli nell'Adriatico era propria di tutto il Mediterraneo: dovunque il fanatismo religioso servirà da opportunissima giustificazione della più spinta guerra di corsa.”<sup>43</sup> Di fatto, una giustificazione morale per una rapina in piena regola.

Gli Usocchi rappresentavano una vera e propria piaga per Venezia, tant'è che a più riprese si operò sul versante diplomatico con l'Impero asburgico per porre fine alle loro attività, ma senza risultati. Per questo, vennero prese delle iniziative sul piano militare, compresa l'organizzazione stessa, prima istituendo la carica specifica di “Capitano contra Usocchi”, e successivamente, “nel 1592 si designò appositamente un ammiraglio per

---

<sup>43</sup> Tenenti 1961, pp.19 -20.

combattearli: il Provveditore generale del Golfo.”<sup>44</sup> Ma tutto questo non era ancora sufficiente e, malgrado gli sforzi effettuati dalle squadre veneziane, non si riusciva a risolvere il problema. Addirittura, si era passati ad utilizzare anche iniziative dimostrative e di aperta minaccia contro questi corsari: quando capitava di catturare qualche loro imbarcazione, gli sfortunati prigionieri venivano decapitati e le teste erano ben esposte come monito. Tuttavia, il più delle volte gli Uscocchi riuscivano a sfuggire alle autorità veneziane grazie alle loro imbarcazioni più piccole e agili, favorite dalla conformazione geografica della costa frastagliata e disseminata di isole. Come se non bastasse, le loro fila si ingrossavano facilmente grazie a tutti i banditi provenienti dai territori confinanti, spingendoli naturalmente laddove sarebbero stati ben accolti. La situazione adriatica peggiorò notevolmente agli inizi del Seicento e le autorità veneziane erano esasperate da queste frequenti incursioni, tanto da portare Venezia a scendere in guerra contro l'impero asburgico di propria iniziativa pur di chiudere una volta per tutte la questione di Segna.

Da qui scaturì la guerra di Gradisca che ebbe luogo tra il 1615 e il 1617 nella regione dell'attuale Slovenia. Fu una guerra combattuta con una certa difficoltà, in quanto l'esercito veneziano era formato per lo più da milizie organizzate per la difesa del territorio e non da truppe preparate a sostenere azioni offensive.

Tuttavia, l'Impero asburgico non aveva interesse al prolungamento del conflitto e quindi concluse un accordo di pace, accontentando i veneziani e chiudendo l'esperienza di Segna.

Ma gli Uscocchi non erano stati l'unica presenza a costituire una minaccia per la Serenissima. Rimanendo sempre nella sfera della cristianità, in queste azioni di saccheggio si affiancano altri corsari, che per nostra comodità, andremo a suddividere in due categorie: cattolici e protestanti. Nella prima vi si ritrovano i cavalieri di San Giovanni, i cavalieri di Santo Stefano e infine gli spagnoli. Questi corsari erano accomunati dal medesimo spirito di crociata contro gli infedeli, e al contempo il loro *modus operandi* non differiva molto nella sostanza. Ciò si traduceva, come per gli Uscocchi, nella possibilità di poter attaccare i navigli veneziani, in quanto cariche di merci di turchi o ebrei, e questa era considerata una giustificazione più che valida per depredate i carichi e talvolta mettere

---

<sup>44</sup> *Ivi*, pp.24 - 25.

l'equipaggio in catene. Accadde per esempio che nel 1592, la nave Leon Nero, “[...] raggiunto in meno di un mese lo stretto di Gibilterra, viene sequestrata in quelle acque e condotta a Cadice: vendute le merci, l'Adelantado fa mettere tutto l'equipaggio a remare in catene sulle galere.”<sup>45</sup>

Come si vedrà nel capitolo successivo, la pratica di sfruttare le prede di corsa era un efficace meccanismo sia per aumentare i profitti netti tramite la vendita di schiavi, sia di autosostenere la guerra di corsa mediante un costante rifornimento di uomini da remo. Un'altra importante situazione problematica, anche per la stessa corona spagnola, derivava dai Viceré sia di Napoli che di Sicilia, i quali, sul finire del Cinquecento, avevano iniziato ad armare unità navali coi soldi statali, finanziando azioni di corsa a scopo di lucro privato. Ciò comportò numerose proteste veneziane, che riuscirono a sortire alcuni effetti, anche se nei fatti i Viceré approfittarono di ogni scusa possibile per ritardare la loro sottomissione agli ordini della corona.<sup>46</sup>

La peculiarità comportamentale evidenziata dai membri dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni nelle acque orientali manifestava significative differenze operative. I Fiorentini, al contrario, raramente deviavano da quanto prescritto nelle direttive granducali codificate durante il XVI secolo, indice di una certa significativa differenziazione anche tra i corsari.

L'estirpazione di questo modello di guerra era assai difficile per diverse ragioni: nel caso degli Usocchi la problematica era la cattura di quest'ultimi. Nel caso degli altri corsari cristiani invece, le catture erano anche più frequenti, tuttavia i prigionieri erano semplicemente posti al remo, per poi essere rilasciati di fronte alle proteste dei diplomatici stranieri.<sup>47</sup> È intuibile che situazioni del genere costituivano un forte incentivo alla continuazione della corsa, in quanto non solo i responsabili erano rimessi in libertà, ma, di fatto, godevano di un'evidente impunità.

Dal 1580, con l'accrescimento della guerra di corsa, aumentò anche l'influenza degli inglesi nel Levante. La loro irruzione nel Mediterraneo fu sicuramente spinta dalla rivalità tra il sovrano cattolico Filippo II di Spagna e la protestante regina Elisabetta d'Inghilterra.

---

<sup>45</sup> *Ivi*, p.64.

<sup>46</sup> *Ivi*, p.69.

<sup>47</sup> *Ivi*, p.72.

Ad approfittare della situazione furono i Barbareschi, i quali per primi offrirono ospitalità ai corsari, ignorando le limitazioni imposte dal Sultano.<sup>48</sup> La loro disponibilità fu successivamente imitata dal Granduca di Toscana e dal Duca di Savoia.<sup>49</sup>

I corsari inglesi disponevano di una notevole forza già quando fecero il loro ingresso nel Mediterraneo: sapendo di trovarsi in acque totalmente ostili vi erano entrati armati fino ai denti, a bordo di grosse unità navali a vela chiamate bertoni. A ciò, come detto, si accostarono aiuti da parte di alcune autorità, interessate a ricavare profitti grazie all'approdo sicuro garantito ai corsari, permettendo loro di avere rifugio, rifornimenti e soprattutto una piazza sicura dove smerciare il bottino. Infatti le unità navali inglesi erano equipaggiate tanto per la guerra che per il commercio, alternando all'occorrenza le due attività. Dal 1604 però l'Inghilterra cambiò la propria politica, diminuendo le spese militari e al contempo incrementando il commercio, riappacificandosi quindi con la Spagna e al contempo migliorando i rapporti con Venezia.<sup>50</sup> D'altronde, se la politica era disposta a mutare atteggiamento di fronte a condizioni più vantaggiose per sé, i corsari, che fino ad allora avevano lucrato grazie alla guerra, in quanto privati, pensarono di tutelare i propri affari cambiando schieramento.

In questo frangente, i Veneziani tardarono a percepire appieno la portata di questa nuova minaccia, trovandosi in gran parte impreparati e riluttanti a adattarsi al cambiamento nel campo della guerra navale. Infatti, le galere erano di gran lunga superate dai bertoni, sia in termini di autonomia che di capacità di navigazione e armamentario, garantendo degli evidenti vantaggi. Tra questi vi era sicuramente una maggiore autonomia di ogni singola unità, come il maggior numero di pezzi d'artiglieria che ognuna di esse era in grado di imbarcare e, ultimo aspetto ma non meno importante, la versatilità garantita dall'ampiezza della stiva, il che consentiva al vascello di svolgere all'occorrenza sia funzioni militari che mercantili. A loro sostegno, come detto, giunsero gli aiuti da parte di alcune autorità, interessate a ricavare profitti grazie ai prodotti che i corsari smerciavano a prezzi inferiori di mercato, oltretutto danneggiando delle potenze rivali. Un esempio è dato dal granduca Ferdinando I, il quale, tra il 1592 e il 1593 promulgò una serie di

---

<sup>48</sup> Tucker 2019, p.70.

<sup>49</sup> Tenenti 1961, p.112.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p.112.

leggi che favorivano i mercanti stranieri a Livorno.<sup>51</sup> Grazie alle agevolazioni fiscali, unite da una politica neutrale anche in campo religioso, riuscì a diventare un porto dinamico sia per i mercanti che per i corsari, ruoli che, come detto, spesso erano intercambiabili. L'approdo sicuro garantito ai corsari, permetteva dunque a loro di avere rifugio, approvvigionamenti e soprattutto una piazza commerciale, mentre gli stati, oltre a danneggiare indirettamente i propri nemici, potevano far fiorire i loro centri commerciali, come avvenne nelle tre grandi città barbaresche: Algeri, Tripoli e Tunisi.

“In quest’ottica si sviluppò la strategia del controllo dei mari, sperimentata nell’Atlantico e nel Mediterraneo ai tempi della guerra anglo-spagnola (1587-1604), in cui flotte spagnole e inglesi misero in atto con successo tecniche di aggressione e di attacco che univano scontri tradizionali alla guerra da corsa.”<sup>52</sup>

Le reggenze dei cosiddetti "stati barbareschi," aventi come capoluoghi Algeri, Tunisi e Tripoli, erano ufficialmente sottoposte all'autorità dell'impero ottomano, ma nella pratica godevano di un alto grado di autonomia, fungendo essenzialmente da centri di attività corsara. In queste località, giungevano numerosi prigionieri cristiani catturati in mare o prelevati direttamente dai villaggi costieri. Durante il periodo di detenzione, in attesa che venisse pagato il loro riscatto, i prigionieri erano impiegati in attività forzate presso bagni, galere e altre forme di lavoro coatto. E di prigionieri non ne mancavano: i Barbareschi insidiarono le coste siciliane, calabresi, romane, toscane, liguri talvolta spingendosi fino all’Adriatico. Tra i corsari Barbareschi una menzione spetta a Khayr al-Dīn, conosciuto come il Barbarossa.

Lui emerse come figura di spicco nel XVI secolo, distinguendosi quale abile e temuto corsaro e ammiraglio, celebre per le sue notevoli gesta tra cui la sconfitta cristiana presso Prevesa nel 1538.

Malgrado la guerra di corsa turco-barbaresca fosse rivolta prevalentemente contro navigli e coste cristiane, talvolta si concretizzò in azioni ai danni dei propri correligionari, oppure contro cristiani che essendo sudditi dei turchi godevano della protezione del Sultano. Infatti, in particolari nei Balcani, uno dei territori di confine dell’enorme compagine territoriale dell’Impero, avvenivano forme di saccheggio da parte delle autorità, le quali poi

---

<sup>51</sup> Fusaro 2008, p.42.

<sup>52</sup> *Ivi*, p.20 - 21.

trasferivano gli schiavi cristiani nei porti Barbareschi, vendendoli, sostenendo di averli catturati in mare o durante una razzia in territori nemici.<sup>53</sup> Di fatto si trattava di un meccanismo paragonabile al riciclaggio di denaro sporco, in questo caso rappresentato dal capitale umano prelevato illegalmente all'interno dei propri territori e rivenduto in piazze che non si ponevano troppi problemi riguardo alla vera provenienza degli schiavi.

In sintesi risulta evidente che le divergenze religiose abbiano giocato un ruolo di secondo piano rispetto alla predominanza degli interessi politici ed economici. In particolare, riguardo a quest'ultimo aspetto, si poteva osservare un progressivo attenuarsi delle rivalità, "come spesso accade [...] nelle faccende di onore e reputazione quand'esse esigono molto denaro."<sup>54</sup> La guerra di corsa, tanto quanto quella dichiarata formalmente tra le varie potenze in campo, trovava giustificazioni di stampo religioso per compiere vere e proprie ruberie, anche contraddicendo nei fatti gli stessi principi per cui si agiva.

"E Venezia? È l'unica potenza mediterranea veramente neutrale, la sola che rispetti il trattato concluso con la Porta."<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Tucker 2019, pp.96 - 97.

<sup>54</sup> Braudel 2019, p.999.

<sup>55</sup> *Ivi*, p.30.





## - CAPITOLO II -

### Galere, galeotti e cannoni

---

*“[...] il buonavoglia è necessario per il servizio di esse [galere]  
più di qualsivoglia altra persona servile,  
poiché a capo di qualche poco tempo vale al remare.”<sup>56</sup>*

Questo capitolo si propone di descrivere in primo luogo la galera come unità navale durante i secoli XVI e XVII, nonché l'importanza dell'introduzione delle artiglierie nella guerra navale. In secondo luogo invece vi sarà un'attenta descrizione riguardante le categorie di galeotti, seguita da una riflessione sulle loro condizioni lavorative in rapporto con i *policy makers*.

Il primo paragrafo si incentra sulla galera, fornendo alcune informazioni lessicali sul termine e significato poi assunto. Viene definita anche nelle sue caratteristiche fisiche, che, come si vedrà, saranno importanti per evidenziare alcune problematiche che sorgeranno a causa di queste. Una particolare attenzione è data alla tipologia di remo e al cambio di voga avvenuto nel Cinquecento, aspetto importante che collega direttamente con il reclutamento dei galeotti, aspetto affrontato nel secondo paragrafo. La prima parte si conclude con un *excursus* sugli armamenti delle galere: dalle artiglierie alla presenza a bordo di armi da tiro a corta distanza e un certo quantitativo di armi bianche.

Il secondo paragrafo invece si focalizza sulle ciurme di rematori delle galere: i galeotti. Dapprima seguirà una netta suddivisione in categorie, al fine di mettere in evidenza i diversi sistemi di reclutamento e i relativi rapporti con i *policy makers*. Ciò significa occuparsi anche delle condizioni di vita a cui erano sottoposti durante il loro servizio.

Infine segue una riflessione riguardante il lavoro del galeotto, analizzando attraverso quanto descritto la tipologia di lavoro in rapporto ai concetti di flessibilità, precarietà e mercificazione del lavoro, aspetti che ne delineano la sua maggiore o minore libertà.

---

<sup>56</sup> Lo Basso 2003, p.246.

## 1. Lo sviluppo della guerra navale mediterranea

Come visto nel capitolo precedente, il Mediterraneo, tra i secoli XVI - XVII fu interessato da un gran numero di conflitti tra le varie potenze presenti, ma parallelamente vigeva anche uno stato di perenne belligeranza costituito dalla guerra di corsa e dalla pirateria. Ma che caratteristiche aveva questo tipo di guerra?

Anzitutto, la guerra moderna guerra mediterranea, tanto strettamente navale quanto anfibia, ebbe come protagonista principale la galera. Questa era un tipo di unità navale a propulsione mista di remi e vele, che consentiva di non dipendere dai venti e che era facilmente manovrabile nei porti piccoli e con bassi fondali, tipici di quell'area.<sup>57</sup> Il focus verrà mantenuto specificatamente sulle galere, malgrado nelle flotte mediterranee fossero presenti anche vascelli, talvolta acquistati direttamente dalle potenze atlantiche.<sup>58</sup> Le flotte mediterranee privilegiavano la galera come spina dorsale di ogni flotta, perché il costo di costruzione era inferiore rispetto a navigli più imponenti come il galeone e così pure i tempi di costruzione. Infatti, come si vedrà il problema principale delle forze marittime non era tanto quello di reperire queste unità navali, quanto piuttosto riuscire ad avere una quantità sufficiente di manodopera per poterle muovere, problema che fu comune di tutte le flotte mediterranee, sia maggiori che minori.

Altra problematica di non poco conto era il mantenimento di un'unità dal momento in cui era operativa: la grande quantità di uomini imbarcati comportava spese molto elevate, aggravate dal generale aumento dei prezzi tra i secoli XVI - XVII.<sup>59</sup>

Infatti era strategia comune quella di tenere in mare il minor numero possibile di galere, così da avere un logoramento minore del naviglio e un costo di mantenimento della flotta decisamente inferiore. Inoltre, in caso di guerra la flotta poteva essere allestita in tempi brevi, permettendo di raggiungere ampi numeri e reagire con efficacia. E sappiamo che la guerra era sempre dietro all'angolo: "1542, 1544, 1546, 1552, 1554, 1566, 1566, 1568,

---

<sup>57</sup> Fusaro 2008, p.41.

<sup>58</sup> Tenenti 1961, p.126.

<sup>59</sup> Kamen 1975, pp.97 - 100.

1569: tutti anni che di crisi incombente in terraferma o per mare, o su entrambi i campi, che aveva richiesto un certo livello di mobilitazione.”<sup>60</sup>

La galera, presente già prima del periodo considerato in questo lavoro, costituì l’unità di punta di tutte le flotte mediterranee nel corso del Cinquecento raggiungendo il suo apice nelle guerre tra il 1559 e il 1580.<sup>61</sup> In seguito ebbe il suo periodo d’oro fino alla fine del secolo successivo, per poi iniziare una parabola discendente che porterà a un ridimensionamento di quest’unità, fino al congedo definitivo.

Ma cosa s’intende di preciso per galera?

Anzitutto è doveroso precisare che il termine galera non è usato univocamente, ma vi sono sinonimi e storpiature utilizzate nelle fonti che si riferiscono alla medesima unità, come ad esempio *gallea*<sup>62</sup>, *galea*<sup>63</sup>, *galia*<sup>64</sup>, *gallia*<sup>65</sup>, *gallera*.<sup>66</sup>

Lo storico Luca Lo Basso ha brillantemente elencato diverse ipotesi dalle quali potrebbero essere derivate le denominazioni per questa unità navale, di cui, in questo lavoro, ne verranno riportate solo alcune; tuttavia per maggiori approfondimenti si rimanda al testo “Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna” del medesimo autore.

“L’uso di *galea* o *gallea* è attestato in Dalmazia nel 1097 e a Venezia nel 1141; ma qui stava ad indicare l’imbarcazione figlia dei dromoni bizantini. Proprio al greco *chéleion* poi divenuto *galaia*, cioè originariamente testuggine o tartaruga, fa capo un’altra possibile ipotesi.”<sup>67</sup>

---

<sup>60</sup> Hale 1990, p.14.

<sup>61</sup> Glete 2017, pp.152 - 158.

<sup>62</sup> BBVi, AT, b.350, Capitaniato, Mazzo C, n.70, Libro 265 n.3, cc.12r - 12v - 13r.

<sup>63</sup> BBVi, AT, b.803, Provvisioni 1556-1559, cc.326v - 327r.

<sup>64</sup> BBVi, AT, b.812, Provvisioni 1599-1603, c.186r.

<sup>65</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, c.176r.

<sup>66</sup> BBVi, AT, b.808, Provvisioni 1581-1585, c.503v.

<sup>67</sup> Lo Basso 2003, p.25.

Malgrado la proposta avanzata dal Da Canal nella sua opera “Della Milizia Marittima,”<sup>68</sup> l’ipotesi più probabile è che il termine galera abbia avuto origine da *galeos*, ovvero pesceccane.<sup>69</sup>

Successivamente, con il termine di galera si è identificata la prigione, soprattutto dalla seconda metà del Settecento e in particolare nei primi anni dell’Ottocento, cioè quando la nave smise di navigare.<sup>70</sup> Oggigiorno il termine galera ha assunto un significato che funge da sinonimo di prigione nel senso di edificio, e concettualmente, sotto certi aspetti, possiamo dire che effettivamente esiste tra loro una certa affinità.

Riguardo a quest’ultimo concetto, è da puntualizzare che nei secoli sopracitati stava avvenendo un cambiamento importante, ovvero il passaggio dalla prigione come una punizione temporanea al concetto di penitenziario come struttura complessa in cui recludere i condannati. Infatti, malgrado la presenza della condanna alla galera all’interno dei codici penali fosse generalmente considerata una pena alternativa alla prigione,<sup>71</sup> nei fatti ne condivideva alcune caratteristiche fondamentali, e ciò le rendeva molto simili tra loro. E per questo, era estremamente facile l’accostamento tra i due provvedimenti giudiziari, fino a considerarli equivalenti.

Tra queste condizioni indubbiamente vi erano la forte limitazione alla mobilità spaziale e spesso anche l’immobilità fisica; situazioni queste dovute al fatto che i condannati non potevano in alcun modo scendere dalla galera autonomamente e soprattutto il loro incatenamento al banco da remo. Non da ultimo, in questo articolato contesto, lo stato di vita miserabile al quale erano quasi sempre costretti. La differenza maggiore tra carcere e galera era rappresentata dal tempo di permanenza in queste situazioni punitive; la permanenza nella galera, almeno teoricamente, era sempre inferiore e anche la qualità di vita era meno degradante, ma di questo se ne parlerà nel paragrafo successivo.

---

<sup>68</sup> Canal 1930, p.46. In questo passaggio vengono avanzate diverse ipotesi dall’autore stesso, indicando due termini: *galera* e *cassis*. Il primo stava per la celata, ritenuto meno probabile. Il secondo, che sta per gabbia, a detta dell’autore compare in uno dei racconti di Ovidio come sinonimo di galea.

<sup>69</sup> Lo Basso 2003, p.25.

<sup>70</sup> Ivi, p.26.

<sup>71</sup> BBVi, AT, b.198, Consolato, Consolato Mazzo T n. 1072, Consolato Libro 17 n.1, Proclama in herente alla parte presa dall’Eccelso Consiglio di X. Adi 30. Ottobre 1682. In materia d’homicij, armi et altro. Nel proclama si legge “[...]che non si possi il reo esser punito di pena minore, che d’anni cinque di galera, ò d’anni dieci di prigione oscura, e non inferiore.”

Tra le varie tipologie di galera presenti nel Mediterraneo, la più comune prendeva il nome di galera sottile. Come è facilmente intuibile, ciò derivava dal fatto di essere un'unità non particolarmente larga. Le specifiche di seguito presentate sono del tutto indicative, in quanto ogni unità, essendo costruita da artigiani, aveva le sue peculiarità, alle quali poi si andavano a sommare le caratteristiche tecniche specifiche di ogni mezzo. Prendendo come esempio la galera sottile veneziana, le sue misure erano di 41,64 metri di lunghezza, 1,735 metri di altezza e 5,205 metri di larghezza.<sup>72</sup> Questo spazio, almeno sopra coperta, era in buona parte occupato dai banchi dei rematori, che nelle galere veneziane erano 49 in totale, disposti 25 a destra e 24 a sinistra, mentre le galere pontine, conosciute per essere più lunghe, avevano un totale di 51 banchi, disposti 26 a destra e 25 a sinistra.<sup>73</sup> I remi costituivano il primo e più importante mezzo di propulsione della galera, fondamentale per effettuare manovre in spazi angusti, riposizionare l'unità per il fuoco dell'artiglieria e infine per godere di una buona capacità di movimento anche nei momenti di bonaccia.

Tuttavia esistevano due tipologie di voga, che caratterizzavano sia il tipo di remo che il numero dei rispettivi rematori. La prima, già in uso in tutte le marinierie agli inizi del Cinquecento, prendeva il nome di *sensile*, la quale prevedeva l'uso di un remo per galeotto. Considerando che solitamente su ogni banco sedevano 3 galeotti, su una galera con la voga alla *sensile* ci si poteva aspettare la presenza di circa 150 remiganti per la galera veneziana mentre per la galera pontina erano intorno ai 164.

La voga a *scaloccio* invece prevedeva l'adozione di un unico grande remo per banco, richiedendo un numero maggiore di galeotti, portandoli a 4 o anche 5 per banco, facendo salire la ciurma di rematori fino a numeri molto alti, dai 192 ai 265.<sup>74</sup>

Nella seconda metà del Cinquecento, il sistema di voga delle marinierie cambiò, passando da quello *sensile* a quello a *scaloccio*. La cosa può suscitare un certo stupore, considerato che la voga a *scaloccio* richiedeva un numero maggiore di galeotti, e che questo cambiamento fu introdotto esattamente nel periodo in cui la domanda di manodopera da

---

<sup>72</sup> Canal 1930, p.51.

<sup>73</sup> Lo Basso 2003, p.14.

<sup>74</sup> Ivi, p.15.

impiegare al remo era in rapida crescita rispetto a quella effettivamente disponibile. Quasi un paradosso, si potrebbe dire.<sup>75</sup>

Infatti, l'espansione delle flotte stava richiedendo sempre più uomini e al contempo le continue guerre, nonché le razzie costiere abituali, stavano riducendo drasticamente le capacità di reclutamento degli Stati. A prima vista l'introduzione di quel sistema di voga potrebbe sembrare un controsenso, in quanto l'aumento anche solo di un galeotto per banco, in proporzione, avrebbe richiesto un gran numero di uomini in più per armare la flotta. Lo stesso problema poi doveva essere tenuto in considerazione anche per il suo stesso mantenimento, dato che bisognava pure tenere in considerazione l'alto tasso di mortalità di quelle maestranze. Ciononostante vi erano alcuni vantaggi che furono considerati sufficienti per giustificare maggiori sforzi per il reclutamento dei galeotti.

Il primo vantaggio riguardava il consumo del legname: un singolo grande remo era più resistente ai danni e al consumo rispetto a molti remi piccoli, più soggetti alle rotture.

Il secondo invece era connesso al ritmo di voga: con meno remi era molto più semplice per i galeotti rimanere sincronizzati.

Il terzo invece si riferiva alla fatica del remo: infatti i soggetti meno esperti o prestanti potevano essere collocati assieme ai migliori, bilanciando così gli sforzi e la capacità propulsiva, mantenendo un corretto assetto di navigazione senza rallentare il ritmo di voga. Quest'ultimo punto trova una stretta connessione con la carenza di "*huomini da remo*." A compensare la carenza di volontari e reclute sarebbero stati schiavi e condannati: i primi potevano essere facilmente catturati con azioni di corsa o a seguito di operazioni militari, mentre gli altri costituivano un'importante riserva di manodopera a disposizione e facilmente reperibile. Anche di questo si avrà modo di vedere nel paragrafo successivo.

Naturalmente il passaggio da un tipo di voga all'altro non fu un processo semplice ed immediato. Al contrario fu un cambiamento graduale che incontrò opinioni avverse e resistenze, con molte perplessità riguardo ai suoi reali vantaggi, come ebbe a lamentarsi Cristoforo da Canal, preferendo di gran lunga la voga alla sensile e auspicando un suo ripristino.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Glete 2017, pp.88 - 89.

<sup>76</sup> Canal 1930, p.62.

Il secondo mezzo di propulsione, dato dal vento, era sfruttato grazie alla presenza dall'alberatura presente sulle navi, anch'essa di numero variabile da un solo bompresso fino ad un massimo di 3 per le galere più grandi. La velatura era diversa a seconda dello Stato dove veniva costruita l'imbarcazione. Le tipologie erano praticamente due: le prime, chiamate vele latine, erano di forma triangolare, mentre le seconde erano quadre. La stiva invece era completamente piena di provviste e materiale per il mantenimento stesso della galera. Va da sé dunque che la ciurma era costretta a vivere allo scoperto, potendo usufruire unicamente di teli per ripararsi dalle intemperie, oltretutto in una condizione di sovraffollamento che favoriva il diffondersi di epidemie, un pericolo concreto tanto per i galeotti quanto per i soldati, i quali già di per sé spesso soffrivano di mal di mare.<sup>77</sup>

A costituire un'importante novità nella guerra di mare, sia mediterranea che atlantica, fu l'introduzione delle artiglierie a bordo delle unità navali. In generale, l'utilizzo dei cannoni aveva molto modificato le dinamiche e le strategie degli eventi bellici, ma anche la loro installazione sulle navi contribuì ad un'ulteriore evoluzione nell'assetto di combattimento. Questa soluzione, infatti, li rendeva decisamente più maneggevoli per i lunghi spostamenti e consentiva anche il loro diretto utilizzo partecipando agli scontri terrestri, fornendo un efficace fuoco di artiglieria contro le fortificazioni nemiche. L'avvento dell'artiglieria si ebbe già nel secolo XIV, tant'è che lo stesso Petrarca ce ne lascia una testimonianza attraverso un suo scritto.<sup>78</sup> Tuttavia è solo con la caduta di Costantinopoli che oltre alla minaccia ottomana diviene evidente che le vecchie fortificazioni, anche le più robuste come quelle che proteggevano suddetta città, non erano più in grado di fornire un'efficace difesa di fronte alle nuove armi d'assedio.

I primi pezzi d'artiglieria erano costituiti da barre di ferro battuto rinforzate da cerchiature anch'esse in ferro.<sup>79</sup> Questi pezzi, caricati a retrocarica avevano come unico vantaggio quello di essere economici, poiché erano facilmente soggetti all'usura e la loro limitata resistenza permetteva l'inserimento di piccole cariche di polvere da sparo, per cui sia la potenza che il calibro dell'arma doveva rimanere ridotto. Finché non si giunse alla fusione

---

<sup>77</sup> Candiani 2021, p.18.

<sup>78</sup> Cipolla 1999, p.11.

<sup>79</sup> Ivi, p.12.

di pezzi in ferro colato, l'alternativa migliore dal punto di vista qualitativo rimase l'adozione di pezzi in bronzo.

Grazie all'avanzamento nella tecnologia di fusione precedentemente applicata a tale materiale per la fabbricazione di campane, tali metodologie furono adottate e modificate per la fusione dell'artiglieria in bronzo, costituendo un autentico *spin-off* dalla tecnologia impiegata nel contesto civile a quella impiegata nell'ambito militare. Il problema fondamentale e mai risolto fu quello dei costi: un singolo pezzo in bronzo arrivava ad avere un prezzo equivalente a quello di 3 o addirittura 4 volte rispetto a una sua controparte in ferro.<sup>80</sup>

Le potenze europee tesero per lo più ad armare le proprie unità con pezzi in ferro, fatta eccezione Venezia che al contrario si specializzò nella fusione di artiglierie in bronzo, infatti “godeva ovunque di ottima reputazione,”<sup>81</sup> tant'è che Collado non esitò a scrivere “[...] dopo i pezzi fabbricati in Germania, vengono quelli di Venezia, dove lo stile e le norme tedesche vengono rigorosamente seguite.”<sup>82</sup>

L'artiglieria era posizionata per lo più sul piccolo castello di prua, che costituiva a tutti gli effetti una piattaforma di tiro. Qui erano posizionati frontalmente i pezzi più pesanti, disposti simmetricamente rispetto a quello centrale, il cannone di corsia, ovvero una colubrina da 60 o 30 libbre.<sup>83</sup> Ai lati venivano posti pezzi più piccoli, tra cui rientravano anche i moschetti. Per fare un esempio riguardo alla flotta veneziana, “lo standard per le normali galere comandate dai *sopracomiti* prevedeva, invece, nel 1559 un cannone o una colubrina da 50, un aspide da 12, sei falconetti e sei moschetti [...]”<sup>84</sup>

Cristoforo da Canal, nella sua “Milizia Marittima” descrive quello che avrebbe dovuto essere l'armamento ideale di una galera: 9 picche, 45 mezze picche, 4 picche falcate, 4 picche con fuochi artificiali, 2 trombe di fuoco, 30 archibugi, 12 archi greci, 49 archi italiani, 24 pezzi d'artiglieria.<sup>85</sup>

---

<sup>80</sup> *Ivi*, p.23.

<sup>81</sup> Hale 1990, p.245.

<sup>82</sup> Cipolla 1999, p.16.

<sup>83</sup> Panciera 2005, p.172.

<sup>84</sup> *Ibidem*, p.172.

<sup>85</sup> Canal 1930, p.96.



Pare che il *sopracomito* Zuane Balbi, in termini di armi portatili, ricevette invece: “20 archibugi di mezz’uncia, 40 lance di abete con relativi ferri, 20 schioppi, 50 archi da frecce, oltre a 150 corazzine, 150 celate e 50 spade.”<sup>86</sup>

L’ampia presenza di armi bianche evidenzia come nello scenario Mediterraneo gli scontri ravvicinati fossero ancora una costante a differenza della guerra atlantica, laddove ormai erano le artiglierie a dominare la scena.

Nonostante le artiglierie costituissero un’innovazione nella sfera delle operazioni navali belliche, sia per la gittata che per la potenzialità dei danni provocati, i cannoneggiamenti non rappresentarono mai il vero culmine dell’azione bellica, che invece di fatto era l’arrembaggio. Questo probabilmente perché l’uso intensivo dell’artiglieria avrebbe portato alla distruzione e probabilmente all’affondamento delle unità nemiche, mentre l’arrembaggio permetteva la conquista materiale delle imbarcazioni e la conseguente cattura di prigionieri.

Le flotte mediterranee, al momento della battaglia, solitamente si scambiavano alcuni colpi d’artiglieria e, dopo un breve cannoneggiamento, seguiva l’abbordaggio, accompagnato dal supporto delle armi da tiro e dai pezzi minori posti sulle fiancate. Per questo motivo gli equipaggi delle galere erano dotati di un alto numero di armi bianche e al contempo di armi dal tiro ravvicinato. Questi armamenti erano distribuiti tra i marinai, i soldati imbarcati, i galeotti liberi e talvolta anche i condannati, nel momento in cui un capitano decideva di disferrarli promettendo loro la libertà in cambio del loro contributo in battaglia.

## 2. Il mestiere del galeotto

Indubbiamente il termine galeotto è la definizione più diretta ed efficace per indicare l’uomo da remo della rispettiva unità navale, un soggetto inizialmente associato ad un lavoro faticoso, ma socialmente apprezzato; col tempo, però, assunse una connotazione

---

<sup>86</sup> *Ibidem*, p.96. Le informazioni sono ricavate dalla nota 1 del curatore Mario nani Mocenigo.

sempre più negativa, andando a sovrapporsi per lo più alla figura del condannato alla galera. Ma, come per il termine galera, anche per il galeotto non vi era un appellativo univoco per definirlo nella sua essenza: nel veneziano il riferimento derivava dall'uso dei termini più generici quali “*huomo da remo*,”<sup>87</sup> *condannati*,<sup>88</sup> *sforzati*.<sup>89</sup> Al contempo, con l’inserimento forzato dei condannati nella flotta con le loro rispettive denominazioni di cui si diceva, i liberi sono indicati come *galeotto di libertà*, *huomo di libertà* e *zontarolo*.<sup>90</sup> Un'ulteriore sottocategoria era quella dei disferrati, cioè quei soggetti che in precedenza erano condannati e che, al termine della condanna, rimanevano ancora in servizio, ma adesso come liberi.

Infine, una considerazione a parte deve essere fatta per i prigionieri turchi. Di fatto rappresentavano una tipologia che possiamo definire anomala: generalmente erano visti come schiavi, ma per loro, invece, i veneziani avevano quasi sempre un occhio di riguardo.

I galeotti formavano “da soli circa il 75% dell’equipaggio di ogni unità,”<sup>91</sup> indice di quanto fossero fondamentali come membri dell’equipaggio; malgrado l’importanza del loro ruolo, quasi sempre le condizioni lavorative erano dure e mal retribuite. Considerata la costante mancanza di manodopera per il remo, le diverse potenze utilizzarono verso diverse strategie per affrontare la crescente richiesta di rematori da parte delle flotte in continua espansione. Le precedenti usanze, basate tradizionalmente sull’arruolamento volontario e sul pagamento di modesti compensi ai rematori coscritti, risultavano del tutto inadeguate a soddisfare la sempre più crescente domanda di manodopera. Con la diminuzione dei galeotti liberi, detti buonavoglia, gli stati mediterranei dal Cinquecento iniziarono uno ad uno a fare largo uso di una nuova tipologia di uomini da remo, detti sforzati o malavoglia, distinguibili in condannati e schiavi.

È essenziale sottolineare che la precisa e articolata classificazione delle categorie di galeotti è stata adottata principalmente con finalità descrittive, allo scopo di delineare le

---

<sup>87</sup> BBVi, AT, b.349, Capitaniato, Capitaneato Mazzo FFF n. 102, Libro 264 n.6, c.60r.

<sup>88</sup> BBVi, AT, b.349, Capitaniato, Capitaneato Mazzo FFF n. 102, Libro 264 n.6, c.123r. In realtà in questa fonte si menzionano le “galere de condannati”, da cui ne deriva il termine proposto.

<sup>89</sup> Canal 1930, p.109.

<sup>90</sup> Lo Basso 2003, p.27.

<sup>91</sup> *Ivi*, p.13.

varie modalità di reclutamento della forza lavoro, nonché le condizioni e prospettive di vita. Tuttavia, all'atto pratico, i confini giuridici tra questi soggetti e l'uomo libero non erano sempre così chiaramente definiti. Di conseguenza, a seguito di un'iniziale esame delle diverse categorie di uomini da remo, si procederà con un'analisi della figura del galeotto come lavoratore, mettendo in rilievo le sue interazioni con i *policy makers* e affrontando le tematiche relative alla libertà, alla coercizione e, naturalmente, al lavoro coatto.

I galeotti in libertà rappresentarono a lungo una professione rispettabile e motivo di orgoglio per le marine, particolarmente nelle repubbliche marinare italiane come la Repubblica di Venezia. Questa categoria di galeotti percepiva un premio d'ingaggio come incentivo, solitamente di almeno tre<sup>92</sup> o quattro<sup>93</sup> paghe anticipate, per poi ricevere un modesto salario mensile. Il periodo d'ingaggio aveva una durata variabile a seconda dell'organizzazione della flotta statale: ad esempio nel sistema turco il periodo d'ingaggio era di soli sei mesi,<sup>94</sup> mentre in quello veneziano era di due anni. Concluso il tempo pattuito il galeotto aveva la facoltà di riscuotere il credito accumulato durante il servizio e congedarsi per cercare nuove opportunità lavorative. Molto spesso, però, succedeva che il galeotto, al termine del contratto, si trovasse in debito verso il capitano della nave. A quel punto, sarebbe stato legalmente obbligato a rimanere a bordo fino a che il debito non fosse stato completamente estinto, in pratica doveva prolungare il periodo di ingaggio. A questo proposito, è fondamentale rilevare che le spese relative a medicine, razioni aggiuntive, vino al di fuori delle distribuzioni giornaliere e persino gli abiti nuovi (distribuiti obbligatoriamente dai capitani) erano interamente a carico dei galeotti. Di conseguenza, anche un semplice problema di salute o una cattiva abitudine potevano condurre a un graduale e ineluttabile accumulo di debiti. Infatti, se nella prima età moderna i galeotti a fine ingaggio erano in credito nei confronti del capitano, successivamente la situazione finale era addirittura opposta. Non caso, le autorità, resesi conto che al termine dell'ingaggio molti galeotti preferivano aprire attività proprie o andare alla ricerca di altri impieghi, fecero sempre più leva sul debito come mezzo per trattenerli a bordo. Di conseguenza si creò tutto un meccanismo atto ad attirare la manodopera tramite un contratto sulla carta

---

<sup>92</sup> *Ivi*, p.320.

<sup>93</sup> *Ivi*, p.73.

<sup>94</sup> *Ivi*, pp.185 - 186.

vantaggioso e a tempo determinato, trasformandolo poi in una condizione di schiavitù a tempo indeterminato. In questo modo il galeotto veniva trattenuto a bordo per un tempo estremamente variabile, col duplice vantaggio dei *policy makers* di avere disposizione di un certo quantitativo fisso di manodopera e al contempo con elevato grado di professionalità acquisita mediante l'esperienza. La prolungata permanenza a bordo diventava così lo strumento per disporre in modo continuativo di uomini da remo esperti, anche se questa logica poi doveva fare i conti con le condizioni di vita a cui gli stessi erano sottoposti, e questo, di fatto, riduceva l'efficacia della strategia attuata. Va precisato che il discorso riguardante questo perverso procedimento era insito esclusivamente nelle dinamiche relative alle organizzazioni europee: infatti, dalle informazioni disponibili pare che nel sistema navale turco non esistesse alcun meccanismo legato al debito.<sup>95</sup> Come anticipato, nel caso turco il reclutamento avveniva per coscrizione e aveva una durata limitata, al cui scadere il galeotto era congedato.

Secondo gli europei era proprio questo il punto debole di quel sistema: un continuo ricambio di rematori impediva di avere una disponibilità immediata di uomini e al contempo rendeva difficile se non impossibile la formazione di galeotti esperti, dato che si stimava di dover trascorrere almeno 18 mesi al remo per poter abituarsi realmente al mestiere del rematore, abituandosi anche alla vita di bordo. Non è un caso che ad esempio il tempo minimo per le condanne alla galera passò da 4 a 6 e infine 18 mesi.<sup>96</sup>

Il sistema di reclutamento dei galeotti liberi generalmente assunse forme simili in molti stati, ma non fu mai uniforme nemmeno all'interno di un singolo stato: i mezzi d'ingaggio erano molteplici e non sempre rientravano nella completa legalità. Come strumento principale ogni stato poteva far affidamento sulla tradizionale leva su coscrizione: ogni territorio doveva assicurare un determinato numero di uomini, organizzando al suo interno il reclutamento tenendo conto della corporazione e del paese di provenienza. Tuttavia vi era la facoltà di pagare dei sostituti e garantirne il mantenimento fino all'imbarco o quello di pagare una tassa nel caso in cui non fossero stati inviati galeotti.

Anche il sistema della coscrizione aveva dato segni di debolezza per varie cause: innanzitutto perché nel tempo era divenuto sempre più evidente che il premio d'ingaggio spesso

---

<sup>95</sup> *Ibidem*, p.186.

<sup>96</sup> Pullan 1982, pp.330 - 1.

era solo un'esca per attirare persone in cerca di facili guadagni, e poi il lavoro stesso del galeotto era divenuto simbolo di un'occupazione degradante, tipica dei condannati.

Come detto in precedenza, il reclutamento avveniva anche su base volontaria, con incentivi che garantivano paghe anticipate per attrarre più uomini possibili. Tra questi volontari rientravano poi uomini reclutati da imprenditori improvvisati o da altri specializzati, chiamati partitanti, i quali si occupavano di garantire allo stato un certo numero di galeotti a un prezzo concordato con le autorità.

Un altro sistema per fornire dei volontari, anche se è un eufemismo definirli così, era quello di farli indebitare tramite il gioco d'azzardo per poi promettergli il premio d'ingaggio per il reclutamento:<sup>97</sup> saldando il debito con parte del premio il galeotto sarebbe finito più rapidamente all'interno del meccanismo del debito sulla galera. Vennero sperimentate anche altre possibilità, come la liberazione dalla pena del bando in cambio del tempo di servizio e l'imbarco con almeno 4 volontari presentati dal bandito.<sup>98</sup>

Come si è visto, i buonavoglia, o galeotti di libertà, nei fatti erano una categoria vasta e confusa: in essa confluivano uomini che nella maggior parte avevano davvero poco a che fare con la libertà. Ad esempio i reclutati tramite il debito del gioco d'azzardo, pur non essendo dei condannati o schiavi, erano ugualmente incatenati al banco di voga, ma prendevano il nome alquanto contraddittorio di buonavoglia forzati.<sup>99</sup>

Giova sottolineare ancora una volta come il meccanismo del debito comportasse un prolungamento del servizio in forma coercitiva, mantenendo da un lato il buonavoglia come lavoratore giuridicamente libero, ma forzato nelle effettive condizioni lavorative.

Infine all'interno di questa categoria rientravano anche i forzati che avevano finito di scontare la propria pena e talvolta anche degli schiavi convertiti. Considerato che anche per questi soggetti ogni cosa acquistata a bordo era completamente a loro carico, appena terminava il tempo previsto dalla condanna si ritrovavano sommersi dai debiti, considerato che nelle precedenti condizioni non percepivano nessun salario.

Quindi, nel momento in cui il condannato finiva di scontare la pena, contrariamente a quanto si sarebbe aspettato, avrebbe dovuto rimanere a bordo per estinguere il debito

---

<sup>97</sup> Lo Basso 2003, p.247.

<sup>98</sup> *Ivi*, p.251.

<sup>99</sup> *Ivi*, p.320.

contratto in precedenza. Di fatto le prospettive di un condannato si presentavano decisamente peggiori rispetto a un galeotto libero in quanto le sue speranze di redimersi e lasciare la galera erano molto basse non praticamente nulle qualora la condanna fosse stata vitalizia. Come si vedrà a breve vi erano delle eccezioni, come l'insorgere di problemi di salute gravi che causavano l'invalidità al servizio o per una qualche benevola grazia; ma quest'ultima era più facile da ottenere solamente durante i conflitti.<sup>100</sup>

La condizione di galeotto forzato era indubbiamente la più comune in tutte le flotte mediterranee, e come è logico aspettarsi in queste situazioni, presto o tardi, a problemi comuni furono adottate soluzioni molto simili tra loro, anche se non nella stessa misura. A conferma di ciò, vi sono testimonianze significative riguardo l'uso di galeotti forzati presso la flotta spagnola, siciliana e napoletana già dal 1506 costituiti da schiavi e condannati.<sup>101</sup>

Tra le prime flotte ad usare forzati vi era anche la flotta Pontificia, la quale se nel 1511 utilizzò i forzati come ripiego temporaneo, “dal 1523, invece, è certo che si trattasse di condannati alla galea, segno evidente dell'introduzione di questa pena nell'ordinamento penale romano, tanto che i forzati costituivano l'elemento principale delle ciurme delle galee pontificie.”<sup>102</sup>

Si attesta che verso metà del Cinquecento la flotta turca disponesse di almeno quaranta galere con a bordo galeotti sia forzati quanto schiavi.<sup>103</sup>

Di fronte al crescente scetticismo verso gli incentivi statali volti all'arruolamento volontario, i governi dovettero trovare nuove soluzioni. Particolarmente favorevole per una sostanziale riduzione di questo problema, fu la congiuntura tra l'aumento della povertà, a cui seguiva un'inevitabile aumento del tasso di criminalità, e l'incremento del numero dei condannati. Così, di fronte a una società sempre più violenta e irrequieta, le autorità decisero di ritoccare il proprio sistema penale, inserendo la pena della galera accanto ad altre punizioni già esistenti, consentendo dunque di commutare una condanna qualunque alla corrispettiva pena della galera.

---

<sup>100</sup> *Ivi*, p.156.

<sup>101</sup> Viaro 1980, p.380.

<sup>102</sup> Lo Basso 2003, p.391.

<sup>103</sup> Viaro 1980, p.381.

L'artista Cesare Vecellio, descrisse e illustrò i condannati alla galera nella sua opera chiamata "*De gli habiti antichi et moderni*," dalla quale si riporta sia il testo che il relativo disegno riguardo agli *sforzati*:

“si come alcuni poco apprezzando le leggi, commettono delitti di qualche consideratione, così vengono condannati da i loro giudici alla galea à vogare per qualche anno, et più, et meno secondo che più, et meno gravi delitti hanno fatto. Alcuni di questi sono incatenati con due catene a i piedi, et fermati al banco, dove hanno da vogare, et alcune ne hanno una sola traversata, et bollata nel medesimo luogo, dopò gli si radono le teste, et le barbe tutte da i mustacchi in fuori, et mettono loro una grossa camicia, et una camiciola di griso, con un tabarro del medesimo lungo fino à meza gamba, il quale ha un cappuccio di dietro à guisa di quelli de' Frati, in testa gli pongono un berettino rosso, et gli danno un passo di corda da cingersi esso gabbano, et così stanno à vogare, et vanno à portar acqua, et legne per uso della galera, et per dormire hanno una schiavina di poca valuta. Patiscono molti disagi, per castigo dei loro misfatti.”<sup>104</sup>

Al fine di comprendere meglio il significato di questo cambiamento, occorre suddividere le condanne in due categorie maggiori: capitali e non capitali.

Le prime erano conseguenza di crimini particolarmente gravi come l'infrazione di un bando, l'incesto o un omicidio atroce. Le condanne di norma erano di morte per i casi più estremi, mentre negli altri casi si incorreva nel bando o prigione a vita. Nel caso del bando a vita il limite territoriale veniva esteso all'intero territorio statale, divenendo un vero e proprio atto d'esilio forzato. La sua infrazione poteva comportare all'uccisione impunita del bandito da parte di chiunque, con un premio sulla sua taglia come incentivo. A queste pene fu aggiunta la condanna alla galera dai 10 anni in su, fino alla condanna a vita.

Considerate le condizioni in cui vivevano i galeotti forzati e i debiti che poi avrebbero contratto a bordo, a cui si sommarono quelli per le spese processuali poste a loro carico,<sup>105</sup> una condanna di 10 anni era sufficientemente lunga da garantire un potenziale servizio almeno di tre volte tanto. Tuttavia, molti stati, esclusa Venezia se non per alcune peculiari condanne a vita, andavano anche oltre, condannando in buona misura anche dai 14 anni in su.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> BNF, Cesare Vecellio, "*De gli habiti antichi et moderni*" c.173r.

<sup>105</sup> *Ivi*, p.237.

<sup>106</sup> *Ivi*, p.201.

La seconda tipologia di condanne invece riguardava le pene non capitali. Queste si riferivano ad una casistica più ampia che andava da reati di minore intensità fino a crimini di un certo rilievo, come furti, aggressioni e bestemmie. Le condanne si articolavano in punizioni corporali come la berlina, frustate o amputazioni, carcerarie come la prigione per un periodo limitato di tempo oppure di allontanamento, come il bando da un determinato territorio per un periodo di tempo limitato. Naturalmente anche a fianco a queste tradizionali forme di condanna si aggiunse quella della galera, con un tempo variabile da un minimo di 18 mesi fino a poco meno di 10 anni. La scelta di un minimo di 18 mesi era dettata dalla necessità di fornire al nuovo galeotto il tempo minimo necessario alla propria formazione al remo: in questo modo, se mai si fosse trovato nelle condizioni di rimettersi in libertà, era nelle condizioni di potersi arruolare come galeotto libero.

E per un primo periodo era costretto a farlo. Infatti, una volta scontato il tempo previsto dalla pena, il galeotto formalmente tornava ad essere un libero cittadino, ma di fatto il suo servizio veniva obbligatoriamente prolungato fino all'estinzione del debito che aveva accumulato a bordo, generando un circolo vizioso. Di fatto il galeotto passava da uno status di condannato a libero, ottenendone come maggior beneficio la percezione di una paga. Tuttavia questo compenso veniva interamente scalato dal debito costituito dai costi di mantenimento del galeotto per tutto il tempo in cui è stato condannato, a cui naturalmente si sarebbero aggiunti tutti quelli giornalieri, finché fosse rimasto a bordo.

Il galeotto dunque si sarebbe sentito più vicino alla propria libertà, godendo di una maggiore motivazione. Al contrario l'effetto di una condanna a vita poteva avere effetti estremamente negativi sulla condotta del singolo galeotto e poi ripercuotersi anche sul resto della ciurma: la mancanza di prospettive per il proprio futuro sicuramente ne avrebbe ridotto l'efficienza e avrebbe incentivato i tentativi di fuga. A fornire una breve e chiara descrizione dei condannati e della loro condizione, il veneziano Antonio Civran, nel 1615 così scriveva:

“i sforzadi sono quindi dei condannati per loro misfatti, servono nelle galere senza stipendio con molto utile di Vostra Serenità, la quale non ha altro obbligo di dispensarli; perché quanto ai alimenti che ella gli dà et alle medicine che prendono quando sono ammalati, mettendosi tutto sulla loro partita, infin del tempo, o pagano questo debito così contato, ovvero lo scontano in galera all'ordinaria paga di galeotto; dalché succede che alle volte uno che andirà in galera condannato diciotto mesi, vi starà per debito li sei et otto anni, fino che assueffatti all'esercitio, et a quella miseria, liberandosi un giorno non sanno vivere che altrove che



in galera, e così vi stanno tutto il restante della vita loro, con beneficio pubblico per la conservatione dell'armata.»<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> *Ivi*, p.142. La nota è ripresa dal medesimo testo, le cui indicazioni sono: A.S.V., Collegio relazioni, b.73, Relazione di Antonio Civran del 18 marzo 1615.

## SCHIAVI SFORZATI DI GALEA.

**S**I come alcuni poco apprezzando le leggi, commettono delitti di qualche consideratione, così vengono condannati da i loro giudici alla galea à vogare per qualche anno, & più, & meno secondo che più, & meno graui delitti hanno fatto. Alcuni di questi sono incatenati con due catene a i piedi, & fermati al banco, doue hanno da vogare, & alcune ne hanno vna sola trauersata, & bollata nel medesimo luogo, dopò gli si radono le teste, & le barbe tutte da i mustacchi in fuori, & mettono loro vna grossa camicia, & vna camiciola di griso, con vn tabarro del medesimo lungo fino à meza gamba, il quale ha vn capuccio di dietro à guisa di quelli de' Frati, in testa gli pongono vn berettino rosso, & gli danno vn passo di corda da cingersi esso gabba-  
no, & così stanno à vogare, & vanno à portar acqua, & legne per uso della galera, & per il dormire hanno vna schiauuina di poca valuta. Patiscono molti disagi, per castigo de i loro misfatti.



QUEL-

Figura 1. Descrizione dei condannati nel "De gli habiti antichi et moderni" di Cesare Vecellio.





Figura 2. Illustrazione dei condannati nel “De gli habiti antichi et moderni” di Cesare Vecellio.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Con ciò non vi è più alcun margine di dubbio sul fatto che dietro a una simile politica ci fosse una chiara consapevolezza di quanto stesse accadendo. Al contrario si trattava di un sistema appositamente strutturato per creare artificialmente un reclutamento forzato non possibile altrimenti senza conseguenze sociali.

Il risultato fu la creazione di un efficace meccanismo in grado di rispondere contemporaneamente a più esigenze statali senza ripercussioni sociali. Sia chiaro però che questo sistema non produsse solo vantaggi, ma risultava essere soggetto a limiti che in certi casi furono così evidenti e penalizzanti da spingere a un ridimensionamento di questa pratica. Di seguito verranno considerati i pro e i contro di questa pratica.

Certamente un indubbio vantaggio fu la creazione di condizioni per attuare una vera e propria “pulizia sociale”, togliendo dalla circolazione tutti quegli individui devianti, scomodi e malvisti. Difatti, nel lungo periodo il bando si era dimostrato uno strumento sempre più debole ed inefficace, dato che la sua larga applicazione in tutte le città di tutti gli stati aveva comportato una reciproca espulsione di uomini indesiderati, spesso autori di ruberie o addirittura facenti parte di vere e proprie bande di briganti. Pertanto si allontanavano i propri criminali, ma per contro, arrivavano quelli degli stati confinanti. Invece, la condanna alla galera consentiva sia di immobilizzare e controllare i condannati, come si verificava con la prigionia, ma anche di sfruttare il servizio al remo, di cui c'era molta necessità. Si riusciva pertanto a riutilizzare della manodopera che di fatto era inattiva, trasformando dei “pesi della società” in lavoratori. Contestualmente, e dato non del tutto secondario, venivano anche ridotti i costi per armare la galera.

Va da sé che questo legame tra l'apparato giuridico e quello strettamente militare garantiva un rifornimento di braccia da remo che era sicuro, continuo e a basso costo. Non è azzardato ritenere che di fronte a fasi in cui la richiesta di mobilitazione era elevata, il numero delle pene commutate in condanne alla galera aumentavano sensibilmente rispetto a situazioni in cui la richiesta di rematori era decisamente più bassa.

Inoltre, un servizio forzato così prolungato, costituiva un'opportunità di fungere da formazione per i condannati, i quali, una volta che si erano qualificati come rematori esperti, avevano alta probabilità di restare ancora in servizio per poter usufruire dell'importante esperienza acquisita. Sulla carta questo sistema sembrava non avere alcun difetto, ma alla prova dei fatti causava non pochi problemi, almeno per alcuni stati.

L'inserimento di un alto numero di condannati contribuì a discreditarne la figura del galeotto come mestiere, spingendo sempre più persone a non prestare servizio, riducendo così la manodopera disponibile e quindi anche abbassando l'efficienza dell'unità navale. La perdita dei galeotti liberi, alla ricerca di migliori condizioni di lavoro e attirati da paghe più gratificanti, obbligava, in un certo senso, ad aumentare ulteriormente il numero dei condannati, ma al loro crescere inevitabilmente sarebbe diminuita la disponibilità di galeotti liberi, innescando così un circolo vizioso. Pertanto, la ciurma si riduceva ad una massa di uomini condannati a servire al remo, senza prospettive per il futuro, demotivati e maltrattati dai capitani, i quali, erano interessati principalmente al proprio tornaconto e a risparmiare sui costi di mantenimento dell'equipaggio.

Gli schiavi costituivano una parte consistente del bottino sia che si trattasse di catture in grandi battaglie, come quella di Lepanto, sia di isolate azioni di corsari o di pirati, che avvenivano tanto in mare quanto sulle coste. Ma specialmente nei Balcani, era facile riuscire ad effettuare anche nell'entroterra delle rapide incursioni con reparti a cavallo e poi fuggire con il bottino. Gli schiavi che non erano immediatamente posti al remo sarebbero stati successivamente venduti nelle piazze commerciali. La loro condizione faceva parte delle normali dinamiche del Mediterraneo di quei secoli, riassunte da Giovanna Fiume in quattro punti fondamentali.<sup>108</sup>

Il primo riguardava la reciprocità, ovvero la piena consapevolezza da parte di un qualsiasi individuo, specialmente abitante delle coste, o uomo di mare, che c'era costantemente la possibilità di poter catturare e al contempo essere catturati. In un certo senso era una regola non scritta della vita mediterranea di quei secoli, ben conosciuta da chi navigava. Il secondo punto riguardava la reversibilità, ovvero la possibilità che un individuo, inizialmente catturato, potesse cambiare totalmente la propria situazione, ottenendo la propria libertà e, in qualche circostanza, potesse addirittura diventare un nuovo carceriere, talvolta catturando colui che prima l'aveva imprigionato. Queste opportunità il più delle volte potevano concretizzarsi attraverso il pagamento di un riscatto oppure mediante la

---

<sup>108</sup> Zappia 2018, p.103. La nota è ripresa da Giovanna Fiume, "*Letters de Barbarie: esclavage et rachat de captifs siciliens (XVI - XVIII siècle)*", in *Cahiers de la Méditerranée*, 2013, 87, p.230.

liberazione sul posto da parte di soldati o corsari appartenenti allo stesso credo religioso del prigioniero.

In diverse occasioni gli schiavi erano utilizzati anche in lavori a terra, solitamente per svolgere lavori pesanti, come scavare, spaccare pietre,<sup>109</sup> costruire e riparare fortificazioni o siti d'attracco,<sup>110</sup> e talvolta venivano utilizzati anche come venditori ambulanti o imbianchini.<sup>111</sup>

Il terzo punto consisteva nella reiterazione: si trattava della possibilità di un individuo di essere catturato più volte nell'arco della propria vita.

Infine vi era la redditività: si trattava di un concetto strettamente legato all'opportunità di guadagno che la gestione di questa schiavitù poteva garantire ai carcerieri, sia nel risparmio di denaro nel ciurmare una galera, sia nella vendita dei prigionieri o alla stessa possibilità di ottenere un riscatto. Tutto ciò creava un grosso flusso di denaro che partiva dall'Europa per il riscatto degli schiavi, il quale a sua volta era controbilanciato dalle azioni europee.<sup>112</sup>

In alcuni stati, come nei barbareschi, vennero costruiti i bagni degli schiavi, di fatto dei ghetti in cui rinchiudere e alloggiare le masse di schiavi.

Tutte le potenze non rinunciarono mai a far un ampio uso di schiavi e il loro numero era determinato dalla politica statale che variava in ogni specifica realtà. La strategia privilegiata era quella di incrementare le loro fila ricorrendo ampiamente alla guerra di corsa, ma in questo contesto, Venezia era piuttosto in difficoltà, considerato che gli schiavi si trovavano in una condizione giuridica alquanto ambigua, come si vedrà nel primo paragrafo del capitolo successivo. L'impiego di manodopera schiava era intrinsecamente connesso alla politica statale, in quanto il suo incremento era favorito dall'intensità dell'attività corsara che lo stato stesso promuoveva.

---

<sup>109</sup> Lo Basso 2004, p.331.

<sup>110</sup> Zappia 2018, p.104.

<sup>111</sup> *Ivi*, 2018, p.103.

<sup>112</sup> *Ibidem* 2018, p.103. La nota è ripresa da Michele Bosco, “*Il commercio dei captivi nel Mediterraneo di età moderna (secc. XVI - XVIII). Orientamenti e prospettive attuali di ricerca*”, in Cromohs, 2013, 18, p.79.

La sua capacità di autosostenersi era in realtà connessa all'acquisizione costante di nuovi individui: i prigionieri che perivano a causa delle avverse condizioni potevano essere sostituiti con relativa facilità da altri schiavi idonei al servizio, in eccedenza, rispetto alla necessità del momento, potevano essere venduti nelle principali piazze commerciali oppure riscattati. Di conseguenza non suscita particolare stupore constatare che le flotte corsare come quelle dei cavalieri di San Giovanni, Santo Stefano e degli Stati barbareschi furono tra quelle ad avere i tassi più alti di condannati e schiavi a bordo. A far loro seguito vi erano la flotta pontificia, quelle di siciliana, napoletana, spagnola, turca e genovese. Un discorso a parte invece va fatto per quanto riguarda i francesi: la loro attività nel Mediterraneo si limitò ad alcune azioni di pirateria, ma complessivamente la loro presenza militare non fu di grande rilevanza. Tuttavia la loro fu la flotta con la percentuale più alta di schiavi e condannati imbarcati sulle loro galere, oltre che essere l'unica flotta ad aver cercato di integrare le proprie ciurme con i neri dei tropici o addirittura con gli irochesi del Nord-America, entrambi tentativi fallimentari.<sup>113</sup>

Ogni stato cercò una propria soluzione al problema del reclutamento dei galeotti, tuttavia pur differenziandosi, non adottarono pratiche così diverse tra loro, anzi. A far la differenza fu la strategia di fondo sulla quale si faceva affidamento, motivo per cui tutto sommato, nell'indicare le rispettive organizzazioni delle flotte è possibile affermare che vi furono tre sistemi: quello veneziano, quello turco e infine quello ponentino.

Il sistema veneziano, del quale si parlerà in maniera più approfondita nel prossimo capitolo, rimase sostanzialmente un sistema misto, basato principalmente sui galeotti liberi e ricorrendo solo in un secondo momento ai forzati, mentre gli schiavi erano una forza ausiliaria variabile a seconda delle necessità. Il sistema turco invece si basava su una leva marittima che garantiva loro un gran numero di galeotti liberi e, a differenza dei veneziani, faceva largo utilizzo di schiavi. La continua disponibilità di schiavi era garantita dalle razzie e dalle guerre perpetrate dall'impero ottomano stesso, ma anche dagli slavi che venivano procurati dai Tartari, vassalli dei Turchi. Infine, come si è visto nel capitolo precedente, i corsari Barbareschi, con le loro azioni, erano in grado di fornire flussi costanti di schiavi nelle piazze commerciali del nord Africa, sfruttando anche le rotte transahariane.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Lo Basso 2003, p.204.

<sup>114</sup> Zappia 2018, p.100. Si veda la nota 7.

Il terzo sistema di notevole rilevanza fu quello ponentino, che si caratterizzò in gran parte per la sua dipendenza da forzati e schiavi come rematori.<sup>115</sup>

La vita di bordo non era certo delle migliori per nessuna categoria di galeotto. Per alcuni le cose potevano essere migliori, ma in linea di massima le condizioni erano semplicemente dure e spesso mortali, il cui tasso era molto alto, specialmente gli schiavi e i condannati. Malgrado le spese per l'alimentazione della ciurma costituissero poco più della metà del bilancio totale per il mantenimento di una galera,<sup>116</sup> i pasti erano decisamente miseri rispetto al rapporto calorico necessario per riprendersi dagli sforzi quotidiani. Prendendo come esempio l'alimentazione veneziana, risulta che venivano servite ogni giorno due minestre, accompagnate da 17 once di biscotto, l'equivalente di circa 675 grammi, come tra l'altro scrive da Canal. Il tutto era accompagnato da una tazza di aceto, sostituita poi nel 1549 una tazza di vino e un incremento del biscotto di un'oncia, per poi aumentare e nel 1551, facendo salire la razione a ben 24 once. Nel 1620 aumentò anche la distribuzione di vino, arrivando a due tazze<sup>117</sup> e l'alimentazione talvolta poteva essere integrata con sardine, sardine, frutta, formaggio.<sup>118</sup>

Il biscotto costituiva certamente l'alimentazione principale del galeotto, ed era nient'altro che pane cotto due volte, così da essere leggero e di lunga conservazione. Le minestre invece erano costituite da riso accompagnato da fagioli, ceci, fave, a cui talvolta si aggiungevano pezzi di biscotto accompagnati con dell'olio. È intuibile che nelle fredde serate invernali, questo alimento caldo costituisse il maggior ristoro a cui si potesse aspirare. Tuttavia, questa magra alimentazione, non sempre era rispettata a dovere: capitava che avvenissero abusi di ogni tipo, a partire dalla scadente qualità della fornitura ad un'inequiva distribuzione delle razioni alla ciurma.

Vi furono episodi in cui i fornitori di biscotto consegnavano quantità di prodotto andato a male o di pessima qualità, ottenendo un illecito guadagno per se e causando notevoli disagi alla flotta. Inoltre poteva accadere che un *sopracomito* particolarmente avido, in accordo con lo scrivano, facesse distribuire meno biscotto rispetto a quello che avrebbe

---

<sup>115</sup> Lo Basso 2003, p.391.

<sup>116</sup> *Ivi*, p.212.

<sup>117</sup> Viaro 1980, p.408.

<sup>118</sup> Lo Basso 2004, p.383.



dovuto essere garantito. Casi analoghi potevano capitare anche con le minestre: vi furono casi in cui le minestre venivano servite poco cotte o in quantità esigue.

Oltre alla differenza di trattamento tra schiavi, condannati e galeotti liberi, c'era un altro elemento fondamentale che li diversificava, ovvero la diversa possibilità di muoversi in maniera del tutto autonoma. Infatti, una volta giunti in un porto, solo i liberi potevano scendere a terra e così, per esempio, provvedere all'integrazione delle proprie razioni alimentari. Invece, schiavi e condannati non godevano di questa opportunità ed quindi erano anche costretti ad accettare passivamente un'alimentazione così iniqua. Ciò consentiva ai liberi di aumentare proprie possibilità di sopravvivenza: infatti una cattiva e scarsa alimentazione abbassavano il sistema immunitario degli uomini, rendendoli più soggetti alle malattie da un lato e al logoramento fisico dall'altro, esponendosi a debilitazioni di ogni genere, come ernie e malformazioni ossee.<sup>119</sup> Ma gli uomini da remo non avevano solo il problema dell'alimentazione. Erano numerosi i fattori problematici nel loro vivere quotidiano: ad esempio la disponibilità di soli due cambi di vesti in lino all'anno, con scarsa possibilità di pulirli adeguatamente durante il servizio e assolutamente inadatti per i periodi invernali. Nel suo *“De gli habiti antichi et moderni”*, Cesare Vecellio offre un'interessante descrizione dell'aspetto del galeotto, a cui è affianca anche un'illustrazione:

“questo Habito è di Galeotto, il quale è sforzato andar ò vogar il remo à richiesta del Senato Venetiano à tempo di guerra; ritrovandosi in ogni terra, et Villa del Dominio Veneto scritti, et eletti per occasione dell'armare le galle di essi Signori à ogni richiesta pronti, et questa scelta si fa ogni tre anni, di huomini, et giovani più atti à quella fatica, per esser fatiganti, che vivono di giorno, in giorno nelle campagne, e boschi, et nel patire disagi, portano in testa un cappelletto di feltro, che è di color rovano scuro, con qualche penna, et un casacchino di panno del medesimo colore; ma grosso bottonato d'avanti con un poco di collarino, il quale portano cinto d'una correggia di cuoio, alla quale attaccano una coltella. Usano certi braconi grossi, et mal'atti, con calzette di panno grosso, legate sotto le ginocchia, et si calzano di scarpe grosse, et in mano hanno qualche secure, overo accetta. Questi sono huomini forti, et anco robusti nelle fattioni; si coprono con un gabano di griso rovano lungo, qual è atto à difenderli, così da piogge, come anco dal freddo, et anco gli servono per coperta nel dormire, essendone ancho di foderati d'altro panno di diversi colori.”<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Viaro 1980, p.409.

<sup>120</sup> BNF, Cesare Vecellio, *“De gli habiti antichi et moderni”* c.172r.

**GALEOTTI, O' FALILA CHIAMATI,**  
*scritti per il Dominio Veneto, à tempo  
 di guerra.*



**V**ESTO Habito è di Galeotto, il quale è sforzato andar à vogar il remo à richiesta del Senato Venetiano à tempo di guerra; ritrouandosi in ogni terra, & Villa del Dominio Veneto scritti, & eletti per occasione dell'armare le galee di essi Signori à ogni richiesta pronti, & questa scelta si fa ogni tre anni, di huomini, & giouani più atti à quella fatica, per esser fatiganti, che viuono di giorno, in giorno nelle campagne, e boschi, & nel patire disagi, portano in testa vn cappellesto di feltro, che è di color rouano scuro, con qualche penna, & vn casacchino di panno del medesimo colore; ma grosso, bottonato d'auanti con vn poco di collarino, il quale portano cinto d'vna correggia di cuoio, alla quale attaccano vna coltella. V sano certi braconi grossi, & mal'atti, con calzette di panno grosso, legate sotto le ginocchia, & si calzano di scarpe grosse, & in mano hanno qualche secure, ouero accetta. Questi sono huomini forti, & anco robusti nelle fattioni; si coprono con vn gabano di griso rouano lungo, qual'è atto à difenderli, così da piogge, come anco dal freddo, & anco gli seruono per coperta nel dormire, essendouene anco di foderati d'altro panno di diuersi colori.



T 4 SFOR.

Figura 3. Descrizione dei galeotti nel "De gli habiti antichi et moderni" di Cesare Vecellio.





Figura 4. Illustrazione dei galeotti nel "De gli habiti antichi et moderni" di Cesare Vecellio.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Anche la scarsa protezione che ricevevano dai teli che venivano stesi per ripararli dalle intemperie, e a volte addirittura mancavano, che risultavano comunque assolutamente inefficaci contro le ondate di calore ed i rigori dell'inverno.

A peggiorare ulteriormente la situazione, era la struttura stessa della galera; la sua sottigliezza e il basso pescaggio costringevano i rematori a stare ammassati gli uni contro gli altri, in una situazione di sovraffollamento, alla quale i condannati e gli schiavi non potevano mai sottrarsi, perché erano sempre incatenati al banco.

Tutti questi fattori creavano un ambiente insalubre e sporco, come scrisse in un libro don Antonio Guevara, vescovo di Mandoñedo che viaggiò occasionalmente su alcune galere:

“è privilegio di galera che tutti i ratti e i ghiri della nave passeggino a piacer loro tra gli effetti personali più intimi dei viaggiatori; che tutte le pulci che saltano fra le tavole sconnesse si rimpinzino senza misericordia col sangue dei naviganti; e che tutti i pidocchi che proliferano nelle commessure invadano liberamente ogni luogo [...]”<sup>121</sup>

Le conseguenze di tutto ciò erano piuttosto scontate: scoppi frequenti di epidemie di colera, tifo, peste, scabbia, scorbuto. La mortalità, o anche solo la temporanea inabilità causava vuoti tra i banchi dei rematori, andando a intaccare l'efficienza dell'unità stessa.

In aggiunta a ciò, i condannati e gli schiavi erano soggetti a maltrattamenti perpetrati dal loro aguzzino designato, una situazione che Cervantes ha descritto dettagliatamente in una specifica scena nel suo *Don Chisciotte*: “[...]saltando in mezzo alla corsia con lo scudiscio o nerbo, si diede a scacciar le mosche sulle spalle dei rematori.”<sup>122</sup>

La sequenza continua con l'esclamazione sbigottita di Sancio Panza, che non può trattenersi dall'esclamare: “cos'hanno mai fatto questi disgraziati da essere staffilati così? E come quest'uomo da solo, che va attorno fischiando, ha l'audacia di frustare tanta gente? Qui per me sta che questo è l'inferno o per lo meno il purgatorio.”<sup>123</sup>

Considerate le deplorevoli condizioni cui erano sottoposti, risulta agevole considerare tale contesto più simile a un inferno piuttosto che a un purgatorio. Quest'ultimo, semmai,

---

<sup>121</sup> Gambino 1969, p.20.

<sup>122</sup> Cervantes 2017, p.769.

<sup>123</sup> *Ibidem*, p.769.

era l'immagine che si cercava di proiettare nei confronti dei condannati: la galera veniva presentata come un luogo di espiazione per i propri crimini e peccati.

L'occupazione di rematore nelle galere inizialmente costituiva una professione da lunga data e considerata al pari di altri lavori fisicamente impegnativi. In un primo momento, i rematori erano individui liberi che venivano reclutati volontariamente o attraverso il sistema di leva e ricevevano un compenso adeguata ai tempi. Tra i secoli XVI - XVIII il mestiere del galeotto divenne sempre più sinonimo di indigente, malvivente, un uomo di bassa estrazione sociale. Alla voce galeotto, il dizionario Treccani riporta questa definizione: “chi remava nelle galee o in altre navi; [...] più comunemente, chi era condannato al servizio come rematore sulle galee, incatenato al banco.”<sup>124</sup>

È interessante come il mestiere del galeotto venga sostanzialmente considerato un lavoro svolto da condannati, ignorando o ridimensionando sia la figura dei liberi, sia degli schiavi.

Questo cambiamento percettivo costituisce un buon punto di partenza in merito alla riflessione che si vuol fare riguardante alla figura del galeotto come lavoratore. Difatti, l'accostamento della figura del galeotto a un lavoro coatto è stata una delle conseguenze delle politiche perseguite dagli stati moderni dall'inizio del Cinquecento, con l'introduzione delle condanne alla galera. Questa situazione, affiancato al meccanismo del debito, finì per ridurre il mestiere del galeotto a un lavoro ingrato e infamante, in cui gli uomini liberi avrebbero dovuto lavorare fianco a fianco con criminali e schiavi turchi, e ciò non era per nulla gratificante.

Come detto, la categoria dei galeotti liberi era ampia, sfumata e ambigua. Il termine liberi è stato utilizzato per poterli ben indentificare e sottolinearne la condizione giuridica.

Ma a conti fatti, dopo la sua trasformazione Cinquecentesca, risulta impossibile definire il mestiere del galeotto come un lavoro libero. Infatti, malgrado i parametri di status giuridico e la presenza di una forma contrattuale salariale di fatto lo facessero apparire come un lavoro libero, la realtà non era così. Si veda il reclutamento come punto di partenza: nella stragrande maggioranza dei casi, che si tratti di un galeotto libero, condannato o schiavo vi è sempre un'azione coercitiva che porta un individuo a diventare un galeotto. Nel caso dei liberi si è visto che i metodi erano diversi, ma anche il più basilare come la

---

<sup>124</sup> Treccani.it 2023, voce galeotto.

leva non presentava una scelta, ma un obbligo a cui con un po' di fortuna ci si poteva sottrarre. Il resto erano per lo più uomini bisognosi di denaro: era la povertà e la promessa di un guadagno facile a spingere gli individui a correre il rischio, imbarcandosi. I reclutamenti ottenuti mediante l'indebitamento tramite il gioco d'azzardo erano autentiche trappole costruite a tavolino per incastrare i malcapitati: anche in questo caso l'arruolamento passava attraverso una subdola spinta coercitiva esterna.

Nel caso degli schiavi o condannati le cose erano pure peggiori, in quanto essendo reclutati forzatamente in seguito alle rispettive condanne, oltre a condizioni di partenza ancora più misere a bordo subivano anche continui maltrattamenti. Che fosse libero o coatto, il fatto di disporre teoricamente di un tempo d'ingaggio determinato costituiva una prospettiva che idealmente era a favore del galeotto: scaduto quel tempo avrebbe potuto semplicemente cambiare impiego. Come si è visto, originariamente molti buonavoglia sfruttavano questa clausola a proprio vantaggio, dileguandosi subito dopo aver riscosso il proprio credito. I *policy makers*, che ne erano consapevoli, ribaltarono la situazione in maniera più o meno velata, soprattutto attraverso il meccanismo del debito, cercando di "manipolare deliberatamente singoli fattori relativamente a specifici rapporti di lavoro con lo scopo di incrementare il livello di flessibilità."<sup>125</sup>

Questo fattore era per loro più che mai essenziale per tutelare i propri interessi e per eludere le capacità di controllo dei galeotti sulle proprie condizioni lavorative. La flessibilità viene determinata dalla richiesta di collocare una forza lavoro idonea all'interno di un determinato contesto spazio-temporale, al fine di perseguire uno specifico obiettivo precedentemente delineato da un'organizzazione sia privata che statale. Come si vedrà nel prossimo capitolo, in diversi casi, come nel sistema veneziano, l'iniziativa privata coincideva con quella statale, che erano profondamente intrecciate tra loro, e quindi la manodopera, dal Cinquecento in poi, attraverso varie forzature legislative e giuridiche fu in larga parte bloccata all'interno delle galere, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Alcuni stati erano particolarmente determinati nel perseguire questo intento, ad esempio infliggendo condanne mediamente alte e anche a vita, per ottenere lo scopo di cui si diceva. È appurato che generalmente i veneziani applicavano la pena della galera per un

---

<sup>125</sup> *Ivi*, p.133.

periodo massimo di 12 anni, per lasciare l'illusione al condannato di potersi un giorno riscattare e ottenere la libertà. Diversamente, una condanna a vita lo avrebbe demotivato, riducendone la produttività. Con il presente lavoro è emerso che a differenza di quanto generalmente sostenuto dalla storiografia, anche nel veneziano vi furono alcuni casi di condanna a vita. In merito al concetto di flessibilità, questo lavoro trova conferma nella definizione che ne dà lo studioso De Vito:

“[...] definisco qui la flessibilità del lavoro come vantaggio relativo che i datori di lavoro e i *policy makers* attribuiscono a determinati rapporti di lavoro sulla base dell'opportunità di reclutare, assegnare e gestire la manodopera nei luoghi, tempi e mansioni giudicati più appropriati ai loro obiettivi economici e politici. In questo senso, la flessibilità esprime la volontà dei datori di lavoro e dei *policy makers* di sincronizzare la disponibilità di quella che percepiscono come la manodopera più appropriata con le proprie necessità produttive e politiche.”<sup>126</sup>

Si è visto che l'obiettivo dei *policy makers* era quello di immobilizzare i galeotti per un tempo indeterminato e questa situazione offriva loro anche la possibilità di conseguire un risparmio di denaro per l'armamento della galera ed il suo mantenimento. Teoricamente questa gestione sulla carta risultava più economica, dato che i condannati non percepivano alcun salario e si doveva far fronte solo ad un minimo costo di mantenimento, ma in realtà la questione era più complicata. Se è vero che i costi di mantenimento erano inferiori, non lo era altrettanto il costo umano: un'alta mortalità dei condannati lasciava spaventosi buchi nei banchi di voga, ripresentando di nuovo il problema del reclutamento. Oltretutto a questo si aggiungevano le spese per il trasferimento dei condannati al luogo d'imbarco: venivano formate colonne di uomini incatenati e trasportati dalle autorità incaricate. Il maltrattamenti che subivano gli uomini, uniti alle spossanti marce forzate, erano più che sufficienti per far giungere i galeotti stanchi, di cui molti già inabili al servizio, e non di rado qualcuno moriva anche durante il tragitto stesso.<sup>127</sup> Nel suo *don Chisciotte* Cervantes descrive una piccola fila di forzati che, incatenati, camminano nella campagna, diretti verso una città portuale:

---

<sup>126</sup> De Vito 2018, p.124.

<sup>127</sup> Lo Basso 2004, p.198.

“[...] Don Chisciotte alzò gli occhi e vide che su per la strada ch'egli faceva, venivano avanti una dozzina d'uomini a piedi, pel il collo con una gran catena di ferro come chicchi d'una corona, e tutti ammanettati. Insieme con loro venivano anche i due a cavallo e due a piedi; quelli a cavallo, armati d'archibugi a rota; quelli a piedi, di dardi e spade.”<sup>128</sup>

Dunque ai costi di trasporto per i galeotti andavano a sommarsi anche le spese per la loro sorveglianza, nonché i costi indiretti delle morti che potevano verificarsi quando scoppiavano delle ribellioni.<sup>129</sup> La marcia e le condizioni precarie diventavano così un danno per i *policy makers*, dato che ogni galeotto inabile o morto ancora prima di prestare servizio o inabile la perdita dell'investimento stesso, comportando perciò nuove spese per il rimpiazzo della manodopera.

Il galeotto in sé non era in grado di svolgere un'attività che producesse un valore materiale, ma era il suo servizio ad essere fonte di guadagno. Infatti l'investimento poteva considerarsi in fase di capitalizzazione solo nel momento in cui il galeotto iniziava a prestare servizio a bordo, e tramite l'impiego al remo, il suo lavoro veniva mercificato. Non è un'esagerazione affermare che il più delle volte i galeotti fossero sfruttati, nel vero senso della parola, fino al limite delle loro possibilità per massimizzare i guadagni del loro preposto. È significativo il termine che veniva loro attribuito qualora erano rilasciati per inabilità al servizio: *avanzi di galera*. Il termine "avanzo" suggerisce un residuo di qualcosa, ciò che è rimasto rispetto a quello che c'era in precedenza, sottolineando come la galera fosse un luogo da cui si concettualmente vi si potesse uscire solo parzialmente, lasciando una parte di sé e rimanendo segnati a vita.

Un altro aspetto legato al mestiere del galeotto, e legato alla flessibilità del suo impiego e la precarietà dello stesso. Per precarietà si intende “la percezione che i lavoratori e le lavoratrici hanno del (la mancanza di) controllo sul proprio processo lavorativo, in rapporto ad altri lavoratori, al mercato del lavoro e alla riproduzione sociale della propria forza lavoro.”<sup>130</sup> È piuttosto evidente che i galeotti avevano un margine di controllo sul proprio loro lavoro estremamente limitato, anche se non del tutto assente. Potevano esistere fortunate occasioni per cercare di migliorare le proprie condizioni, ma nella gran parte

---

<sup>128</sup> Cervantes 2017, p.143.

<sup>129</sup> Lo Basso 2004, p.366.

<sup>130</sup> De Vito 2018, p.124.



del tempo si trovavano completamente in balia dei *policy makers* e della casualità degli eventi.

Ciò che ne deriva è che l'alto tasso di flessibilità del lavoro è una diretta conseguenza della sua precarietà: d'altronde, all'interno delle relazioni lavorative, maggiore è il potere dei *policy makers*, minori sono le possibilità d'azione dei sottoposti.

Questa logica dell'impiego<sup>131</sup> della manodopera trovava principalmente fondamento e legittimazione nell'apparato giuridico, giustificando la coercizione del lavoro coatto con il meccanismo repressivo della giustizia.

Non vi sono dubbi riguardo le condizioni del galeotto: sebbene all'interno delle varie categorie si distinguano diversi rapporti di lavoro, molteplici trattamenti e percezione di un salario solo in alcuni casi, almeno dal Cinquecento in poi complessivamente si caratterizza come un impiego estremamente flessibile, precario, e coatto. Tutti aspetti che concorrono a definirlo decisamente un impiego basato sulla mercificazione del lavoro, in condizioni di semi-schiavitù o anche di schiavitù completa.

---

<sup>131</sup> *Ivi*, p.130. Si riporta la nota 11: Jairus Banaji, "Theory as History: Essays on Modes of Production and Exploitation, Chicago, Haymarket Books, 2010. Il concetto viene introdotto soprattutto nel terzo capitolo.



## - CAPITOLO III -

### Banchi sforzati: i malavoglia

---

*“[...]banchi gravi et mal legati  
non s’agguagliano a sforzati.”<sup>132</sup>*

In questo capitolo viene approfondito il ruolo cruciale dei galeotti nel sistema navale veneziano, dapprima delineandone le varie fasi, durante le quali vi furono degli importanti cambiamenti nel ciurmare le galere. Ciò fungerà da punto di partenza per esaminare le diverse categorie di galeotti, i sistemi di reclutamento, il meccanismo del debito, le condizioni di vita e il valore di una ciurma. Successivamente il focus si sposterà interamente sulla riforma del 1545 di Cristoforo da Canal, del quale seguirà un’analisi critica della sua opera, in particolare sui primi due libri.

Il primo paragrafo di questo capitolo si pone quindi l’obiettivo di descrivere nello specifico le categorie dei galeotti nella Repubblica di Venezia, analizzandone le reciproche differenze, somiglianze e ambiguità. Definendo le condizioni di vita dei galeotti veneziani vi sarà un ampio *excursus* sul meccanismo del debito veneziano, descrivendone sia il funzionamento che la finalità dello Stato.

Nel secondo paragrafo l’attenzione si concentra sulla riforma proposta da Cristoforo da Canal per armare le galere veneziane con i galeotti reclutati tramite le condanne, a suo avviso più numerosi ed efficienti dei liberi. Sebbene si sia parlato della sua riforma anche nel paragrafo precedente, qui l’attenzione sarà posta nel pensiero del Da Canal, espresso nella sua controversa opera intitolata "Della Milizia Marittima." Malgrado le argomentazioni all’interno dell’opera vadano a spaziare anche su altre questioni, come i galeotti balcanici, un’analisi critica serve per comprendere il contesto e le ragioni che hanno portato alla riforma della flotta, dando il via all’adattamento del sistema penale.

---

<sup>132</sup> Canal 1930, p.110.

## 1. I galeotti di Venezia

I galeotti costituivano il nerbo della flotta veneziana, che pur avendo a disposizione alcuni vascelli, faceva un principalmente affidamento nell'armata sottile, quella delle galere. Se il modo di combattere rimase pressoché invariato nei secoli, si può fare un discorso diverso riguardo l'armamento delle galere e di conseguenza la gestione dei galeotti. Difatti, se considerato in una prospettiva di lungo periodo, il sistema navale veneziano attraversò diverse fasi in cui prevalsero prima i galeotti liberi, poi i forzati, in seguito per alternarsi in vari equilibri, giungendo infine a un sistema basato interamente sui forzati. Per delineare questi passaggi si farà riferimento alla periodizzazione presentata dallo storico Lo Basso, il quale individua cinque periodi.

La prima, detta dei galeotti di libertà, era antecedente alla riforma del Da Canal e affondava le proprie radici nel medioevo, caratterizzandosi per l'impiego esclusivo di galeotti liberi, arruolati sia tramite coscrizione che su base volontaria. Il *sopracomito* (così era chiamato il capitano a Venezia) aveva compiti sia militari che amministrativi, occupandosi delle spese per la galera, compreso l'arruolamento della ciurma: ciò rimase pressoché invariato fino all'ultima fase, nella quale rimarrà solo la funzione di comando.

Questo sistema di gestione della flotta militare aveva le sue radici nello spirito mercantile della Repubblica: difatti il *sopracomito* era un capitano imprenditore che affiancava l'utile al servizio. Per fare carriera politica ogni patrizio doveva aver prestato servizio come *sopracomito* almeno una volta. Solitamente ciò era svolto da un certo numero di giovani patrizi per iniziare a fare un po' di esperienza. La carica di *sopracomito* era assegnata per votazione, perciò ogni patrizio era un potenziale candidato, motivo per cui non sempre la nomina era accolta con entusiasmo dal patrizio eletto. La carica di per sé costituiva un onere, dato che lo stato copriva solo parte della spesa per la galera, mentre il resto era responsabilità del *sopracomito*, il che trasformava il servizio in un vero e proprio investimento. Questo aveva anche i suoi contraccolpi: d'altronde, se alcuni *sopracomiti* più intraprendenti potevano anche considerare di sfruttare alcune occasioni sia per svolgere un buon servizio che rifarsi delle spese, altri invece erano disposti a sacrificare la qualità del proprio operato pur di rientrare nelle spese.

La seconda fase ebbe inizio nel 1542, proseguendo fino al 1602. A segnare la svolta fu la decisione del Senato veneziano di introdurre le condanne alla galera nel proprio codice

penale, procedendo col ciurmare un numero crescente di galere con soli condannati.<sup>133</sup> Questo cambiamento fu promosso da un gruppo di senatori capeggiati da Cristoforo da Canal, fautore della riforma e sostenitore della superiorità dei galeotti forzati rispetto ai liberi.

Riguardo al pensiero di Cristoforo da Canal si veda il paragrafo successivo, nel quale verrà trattata la sua opera, intitolata “Della Milizia Marittima,” uno scritto in cui espone le sue idee sui galeotti, illustrando sia le caratteristiche di quelli balcanici che le differenze tra liberi e condannati, oltre a fornire consigli ed esempi di natura militare.

Se in un primo periodo le galere dei condannati riscossero un grande successo, probabilmente grazie allo zelo del Da Canal, a lungo andare fu evidente che i galeotti liberi costituivano una forza lavoro qualitativamente superiore. Infatti, già sul finire del secolo XVI, la riforma era entrata in crisi: il fatto che i *sopracomiti* non fossero responsabili economicamente dei condannati, aveva favorito tutta una serie di comportamenti sempre più negligenti, causando un abbassamento dell'efficienza della flotta. Inoltre, le galere dei condannati necessitavano di un ricambio di rematori più frequente rispetto a quelle dei liberi, poiché i malavoglia avevano tassi di infortunio e mortalità elevati.<sup>134</sup> Difatti è significativo evidenziare che, malgrado l'aumento delle galere dei condannati, furono avanzate anche diverse proposte per formare delle ciurme miste con lo scopo di cercare un compromesso tra costo ed efficienza. La soluzione più efficace fu presentata da un gruppo di senatori capeggiati da Giacomo Contarini, il quale suggerì di armare le galere con 100 condannati e 70 uomini liberi, una proposta che inizialmente rimase solo sulla carta, ma nel lungo periodo divenne la soluzione vincente.<sup>135</sup>

La terza fase comprese un arco di tempo che spaziò dal 1602 fino al 1620, durante la quale si optò per un sistema misto tra galeotti liberi e forzati, imbarcando maggiormente la prima categoria. Questo periodo fu caratterizzato dal miglioramento delle condizioni di vita dei galeotti, accompagnato anche da un aumento dei salari. Ciò faceva parte di un più ampio programma di riforma della flotta, il quale prevedeva anche la redistribuzione dei galeotti, diminuendo il numero dei forzati per galera e lasciando maggiore spazio ai liberi.

---

<sup>133</sup> BBVi, AT, b.348, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C n. 67, Libro 264 n.5, c.45v.

<sup>134</sup> Lo Basso 2003, pp.62 - 3.

<sup>135</sup> *Ivi*, p.67 - 68.

La riorganizzazione della flotta fu un provvedimento necessario per farle riacquisire efficienza, specialmente in un periodo delicato in cui Venezia stava sentendo sempre di più gli effetti della dilagante guerra di corsa.<sup>136</sup>

Dal 1620 prese avvio la quarta fase, la più lunga in assoluto, tanto da durare oltre un secolo. Sebbene la sua fine sia nel 1774, ciò non è indice di linearità e continuità, anzi sono distinguibili due sotto periodi con diversi orientamenti.

Di qui preso avvio la quinta fase, coincidente col tramonto definitivo delle galere.

Nella Repubblica, il reclutamento dei buonavoglia avveniva attraverso diversi metodi: quello principale consisteva nel reclutamento tramite la leva marittima, originaria ancora dalle guerre medievali contro i genovesi e riorganizzata in un secondo momento con l'ufficio della Milizia da mar, istituito nel 1545.

Ogni territorio, cioè Venezia, Dogado e Terraferma, doveva fornire galeotti e denaro per pagare l'ingaggio degli stessi, basandosi proporzionalmente sulla disponibilità economica dei suoi contribuenti, che erano le corporazioni delle Arti. Questi istituti tesero sempre di più a sfruttare l'opportunità concessa dalla stessa legislazione veneziana di versare una certa somma di denaro per galeotto non fornito piuttosto che inviare i propri uomini.<sup>137</sup>

Ciò significava raccogliere il denaro che poi sarebbe stato destinato ai galeotti reclutati mediante i proclami di cui si parlerà a breve, tuttavia si precisa che se la quota di uomini necessari non fosse stata raggiunta, la Milizia da Mar avrebbe potuto passare al sorteggio dei reclutabili.

Ogni Arte doveva reclutare la quota prevista di galeotti all'interno della città e del territorio circostante. In particolare, dal 1545 era stato stabilito che la Terraferma avrebbe dovuto fornire galeotti per armare 50 galere, mentre 25 sarebbero state armate da Venezia, assieme ai territori del Dogado.<sup>138</sup> Le cose però stavano diversamente: infatti vi era “una serie continua di lamentele, provenienti da ogni distretto, terrestre o marittimo, circa l'impossibilità da parte dei rappresentanti veneti di far rispettare le norme previste in materia.”<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> *Ivi*, p.39.

<sup>137</sup> *Ivi*, pp.65 - 66.

<sup>138</sup> *Ivi*, p.82.

<sup>139</sup> Viaro 1980, p.384.

Un metodo alternativo utilizzato era tramite proclami ufficiali, i quali promettevano un buon premio d'ingaggio per lo svolgimento di due anni di servizio al remo, costituito dall'equivalente di tre o anche quattro paghe anticipate. Si trattava di un'offerta di lavoro piuttosto allettante, pensata appositamente per attirare chiunque fosse in cerca di un qualche guadagno facile.

Oltre ai mezzi ufficiali si era formato un apparato di reclutamento secondario in mano agli agenti privati, i quali stipulavano un contratto che li impegnava a consegnare entro un certo tempo un determinato numero di galeotti ad un certo prezzo per galeotto.

L'importo pattuito sarebbe stato il premio d'ingaggio concordato per il galeotto, una parte del quale sarebbe stata trattenuta dall'agente come guadagno netto. Esistevano due tipologie di intermediari: la prima era costituita dagli improvvisati, che si muovevano senza alcuna autorizzazione e consegnavano qualche uomo che riuscivano a convincere con mezzi più o meno legali. La seconda era costituita dai partitanti, che di fatto agivano allo stesso modo, ma con l'importante differenza che di quell'attività facevano la propria professione.

Una volta ottenuto il contratto, il partitante si spostava di continuo sia all'interno dei territori della Repubblica sia all'esterno, reclutando galeotti di qualsiasi nazionalità con ogni mezzo a sua disposizione. Questi agenti, formalmente autorizzati, di fatto agivano a metà strada tra la legalità e l'illegalità, tra l'altro arrivando a trattenersi fino a quasi la metà della paga che sarebbe spettata al galeotto. Con il passare del tempo, il reclutamento dei galeotti liberi divenne sempre più gestito dai partitanti: in sostanza, questo compito che era statale, passò in buona parte nelle mani dei privati.<sup>140</sup> Inoltre, alle magistrature veneziane avevano iniziato ad affluire lamentele e resoconti di testimonianze in merito a tutta una serie di abusi commessi dai partitanti, quali inganni e violenze che causarono alcuni disordini, nonché trasformando il reclutamento libero in coatto.

Sebbene la Repubblica tentasse di far marcia indietro, liberandosi di questi agenti scomodati, l'innegabile efficienza ne decretò la sopravvivenza. Un esempio sulla loro efficacia è rappresentato da Pietro Vernici, il quale reclutò 500 galeotti tra il 1659 e il 1668, dei quali la gran parte erano provenienti da altri Stati italiani.<sup>141</sup>

Certo, ecco una riformulazione che potrebbe rendere il paragrafo più chiaro e scorrevole:

---

<sup>140</sup> Lo Basso 2003, p.105.

<sup>141</sup> *Ivi*, p.106.

A Creta esisteva un sistema noto come *angaria del mar*, un servizio di leva marittima della durata di 4 mesi che coinvolgeva i contadini più robusti, compresi tra i 18 e i 50 anni. Questi uomini venivano reclutati per servire come galeotti, poiché l'isola doveva essere costantemente pronta per la guerra, considerata la sua posizione strategica.<sup>142</sup>

Questo tentativo semplifica la struttura della frase e rende più fluida la comprensione del concetto espresso nel paragrafo.

La motivazione che spingeva diversi uomini a farsi galeotti era il cospicuo premio d'ingaggio, che diventava ancora più allettante per coloro che si trovavano in condizioni economiche difficili, se non disperate. D'altronde il mestiere del galeotto all'inizio era visto un mestiere duro come molti altri che si potevano svolgere, come il bracciante agricolo o il manovale, con l'importante differenza che si presentava come un lavoro con una remunerazione piuttosto vantaggiosa rispetto alle altre. Nel 1595 vi fu la prima regolamentazione atta a fissare sia il tetto minimo del premio d'ingaggio, che ammontava a 25 ducati, sia alcuni benefici garantiti.<sup>143</sup> Tuttavia, pur essendo di valore variabile, il denaro dei premi continuò a salire, toccando cifre come 38, 51, 60, raggiungendo anche i 70 ducati per galeotto. Considerati gli aumenti, nel 1614 il Senato decise di ritirare i benefici concessi se i premi d'ingaggio avessero superato i 25 ducati: l'obiettivo era chiaramente quello di cercare di attrarre uomini anticipando il meno possibile, accettando l'aumento del premio ma cercando di fissarlo a un massimo di 75 ducati. Il provvedimento non poteva dare gli effetti sperati, dato che ormai i premi d'ingaggio erano arrivati a superare anche il centinaio di ducati, attestandosi sui 130 durante la guerra di Candia.<sup>144</sup>

Fu anche per questo motivo che il meccanismo del debito divenne un potente strumento nelle mani dello Stato, in quanto oltre a poter immobilizzare la manodopera esattamente nel luogo necessario, vi era la possibilità di recuperare tutto il denaro anticipato con tanto d'interessi, dato che il credito iniziale del galeotto si sarebbe poi trasformato in debito. Infatti al momento dell'imbarco, al galeotto veniva consegnata circa la metà del premio d'ingaggio, mentre il resto del denaro sarebbe stato registrato come credito nominativo

---

<sup>142</sup> Candiani 2013, pp.136 - 137.

<sup>143</sup> Lo Basso 2003, p.121.

<sup>144</sup> *Ibidem*, p.121 - 122.



all'interno del "libro galera," un registro in cui ogni galeotto disponeva di una sorta di conto corrente in venivano registrate sia le entrate che le uscite, affiancate anche dalle informazioni personali del galeotto in questione.

Col tempo quel credito iniziale si sarebbe trasformato in debito grazie al fatto che tutte le spese per i beni di necessità erano a carico del galeotto: cibo, vestiti, medicine. Naturalmente si affiancavano altre voci, che potevano essere spese per vino o razioni extra. Al termine del servizio previsto dal contratto, se il galeotto libero si fosse trovato in condizione di debito nei confronti del *sopracomito*, avrebbe potuto essere legalmente trattenuto a bordo fino all'estinzione del debito: grazie a questo subdolo meccanismo i buonavoglia spesso finivano col prestare servizio al remo per tempi lunghissimi, divenendo quasi degli schiavi. A testimonianza di ciò si legga la relazione scritta nel 1615 dal Capitano del golfo Antonio Civran, di seguito riportata quasi integralmente:

“i galeotti di libertà sono, come sa Vostra Serenità, il niervo principale delle ciurme et questi si possono chiamare, anzi sono unitamente schiavi; [...] di anno in anno crescendo il loro debito, arrivano a grossissime summe. [...] Il poco numero e la diminutione di questa gente vien però da queste due cause: la prima è che facendosene pochissimi, vanno per il corso di natura morendo i vecchi. L'altra causa si è che havendo essi il pochissimo stipendio che ho detto di sopra, per il quale convengono contraer debiti così grandi e rimaner eternamente schiavi e sipolti in quelle miserie; ogn'uno poi abborrisse il nome di galira, perché considerando quanto sia grave lo andar a dormire entro a pidocchi e cimici sopra un pezzo di strettissimo banco, a mangiar un poco di biscotto o frisoppo, con due bocconi di minestra et una tazza di vino per doversi poi affaticarsi al remo odiato da tutti, fuggono, e quasi da pena infernale se ne astengono, per la certezza massime d'indebitarsi e così rimaner per sempre impediti dal veder la città e luochi, dove pur ogn'uno lascia qualche parente et qualche affetto; et così se a caso e per fraude non ne viene introdotto alcuno, non è possibile costo di ritrovarne mai da nuovo, in modo che morendo gli altri non si trova chi entri in luoco loro, et le galire per conseguenza s'indeboliscono a grave pregiudicio pubblico.”<sup>145</sup>

Questo passaggio è significativo per due ragioni. Innanzitutto si evidenzia il fatto che i galeotti liberi sono indicati a tutti gli effetti come schiavi. Il secondo invece consiste proprio nella descrizione del funzionamento del meccanismo del debito, indicando anche le terribili condizioni di vita a cui erano sottoposti i galeotti, evidenziando il fatto che coloro che non incorrevano nel debito, a termine ingaggio non si ripresentavano più per un nuovo

---

<sup>145</sup> *Ivi*, p.127. Nota 255, A.S.V., Collegio relazioni, b.73.

servizio. La soluzione presentata nella relazione era proprio quella di assicurarsi che i galeotti liberi, una volta entrati in servizio, rimanessero così indebitati da essere costretti a rimanere al remo fintanto che avessero avuto le condizioni fisiche adeguate.

Questa condotta costituiva la premessa per la nascita di diverse forme d'abuso: ad esempio, lo scrivano di bordo, con la complicità dei *sopracomito*, talvolta trasferiva egualmente il debito di eventuali galeotti morti ad ognuno di quelli ancora in vita, aggravando le condizioni di tutti e recuperando il denaro perso.

Difatti il debito era una vera e propria fonte di guadagno per ogni *sopracomito* grazie al fatto che al termine del proprio servizio, era consuetudine vendere quella parte di ciurma libera a un prezzo calcolato sul totale dei debiti dei galeotti liberi a cui si aggiungeva un interesse del 16% sul prezzo.<sup>146</sup> Per ogni *neosopracomito* il sistema più veloce e semplice era quello di acquistare una ciurma piuttosto che costituirne una da capo: per farlo dunque era naturale acquistare le ciurme del proprio predecessore. Questo sistema aveva in sé tutti i presupposti per diventare insostenibile nel lungo termine: la compravendita delle ciurme, basata su un prezzo crescente per motivi intrinseci dei galeotti, a cui si aggiungeva il ricarico, poteva solo che far salire il prezzo delle ciurme.

La riforma del 1774, la quale sanciva il definitivo passaggio dalle galere miste a quelle dei condannati, pose fine alla presenza dei galeotti liberi sulle unità a remi della Repubblica. Al momento del disarmo, tutti i *sopracomiti* dovettero consegnare i propri galeotti liberi ed ottennero un rimborso pari al valore del loro debito complessivo in quel momento.<sup>147</sup>

Come anticipato, la Repubblica di Venezia fu l'ultima potenza mediterranea a ricorrere ai condannati alla galera come forza lavoro alternativa a quella libera. Ciò avvenne in ritardo a causa dello scetticismo riguardo l'efficienza dei forzati, unito all'orgoglio della Repubblica, che aveva costruito la propria tradizione marinara sui galeotti liberi, aspetto che si affronterà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo. Sebbene i galeotti condannati furono introdotti nella flotta solo dal 1545, grazie alla riforma promossa dal Da Canal, in realtà già nel 1526 l'ammiraglio Alvise d'Almer elogiava l'efficienza delle galere francesi, ciurmate con esclusivamente forzati, proponendo di far lo stesso anche a Venezia.<sup>148</sup> Sebbene

---

<sup>146</sup> *Ivi*, p.135.

<sup>147</sup> *Ivi*, pp.139 - 140.

<sup>148</sup> Viaro 1980, p.387.

la proposta fu respinta, ciò non impedì di fare qualche piccolo tentativo: infatti, per alcuni crimini venne concesso al reo di scegliere quale tipo di pena scontare tra bando, prigione e galera.

La riforma naturalmente comprendeva anche una revisione completa del codice penale veneziano, con l'integrazione della condanna alla galera per un ampio ventaglio di reati, oltre alla regolamentazione delle pene per i fuggitivi o per gli aguzzini in caso di inadempimento del loro dovere, nonché la creazione di un Collegio dei Condannati, una magistratura composta da tre nobili che si occupava dell'invio dei condannati sulle galere. L'approvazione della legge avvenne definitivamente nel 1545, anno in cui il testo originale di tre anni prima fu corretto. Infatti, come dimostrato dallo storico Viaro, se nel testo del 1542 si usava l'espressione "debbono," indicando cioè un obbligo a condannare alla galera, successivamente il termine era stato cambiato in "possino", cioè "ad arbitrio et conscientia loro."<sup>149</sup> La modifica del testo in realtà non comportava alcun cambiamento significativo nella prassi, si trattava più di un atto di formalità che ribadiva la flessibilità della giustizia veneziana. Difatti, nei numerosi proclami pubblicati nelle città della Repubblica, spesso si ritrovano formule che includono le pene di "bando, prigione, corda, galera, & altre [...]," le quali "veranno rissolutamente essequite ad arbitrio della Giustitia."<sup>150</sup> Riguardo al funzionamento della giustizia e ai vari proclami emanati in diverse materie criminali se ne riparlerà nel capitolo IV.

Una volta approvata definitivamente la riforma, Cristoforo da Canal fu nominato Governatore dei Condannati con l'incarico di armare la prima galera forzata e metterla alla prova. Lo zelo con cui Da Canal riuscì a svolgere il proprio incarico convinse il Senato a varare nuove galere di condannati: appena un anno dopo le galere sforzate contavano già quattro unità. Entro il 1548 erano nuovamente aumentate di numero, arrivando a un totale di sette, mentre tra il 1561 e il 1569 arrivarono a toccare le 12 unità, un numero piuttosto importante. Tuttavia l'apice di questo tipo di galere venne raggiunto solo alla fine del secolo: nel 1584 erano salite fino a 20 unità, raggiungendo il loro numero più alto nel

---

<sup>149</sup> *Ivi*, p.390

<sup>150</sup> BBVi, AT, b.199, Consolato, Consolato Libro 18 n. 1, Proclama in materia de Bravi, Vagabondi, Sicarij, Banditi e Malviventi.

1593, per un complessivo di 23 galere sforzate, cioè quasi tutta la flotta permanente veneziana.<sup>151</sup>

I condannati potevano essere tanto sudditi veneziani quanto stranieri. Infatti, la richiesta di uomini da remo aveva portato alla nascita di un mercato internazionale di condannati al remo, in particolare in tutte quelle compagini statali che non avevano accesso al mare, come ad esempio il Ducato di Mantova, vendevano volentieri i propri condannati, svuotando le carceri e traendo profitto. Di norma, i prezzi d'acquisto erano decisamente inferiori rispetto ai normali premi d'ingaggio: difatti di norma si aggiravano sui 50 - 55 ducati, mentre i condannati a vita erano venduti a prezzi decisamente più elevati, aggirandosi anche sui 100 ducati a uomo, costituendo investimenti a lungo termine.

Grazie a questo mercato era possibile ottenere galeotti a prezzi competitivi, anche se al prezzo ufficiale bisognava poi considerare le spese di viaggio del galeotto fino al momento dell'imbarco. Naturalmente tutti i costi sarebbero stati addebitati al forzato, il quale li avrebbe ripagati in anni di servizio. La prematura morte del galeotto, nonché una sua precoce inabilità permanente al servizio sarebbero stati l'equivalente di un investimento andato male. Allo stesso modo alcuni rei potevano ricevere la grazia dai rispettivi sovrani: in tal caso Venezia pretendeva il pagamento di una somma come risarcimento.

Indipendentemente dalla provenienza, un galeotto sforzato, chiamato anche malavoglia,<sup>152</sup> entrava in servizio in condizioni ben peggiori di un libero: prima di tutto doveva scontare la propria pena, variabile da una minima di 18 mesi fino ad una massima di 12 anni, anche se talvolta capitava che lo scrivano aumentasse illecitamente il tempo della pena. L'unico modo per il condannato di difendersi da un simile abuso era di farsi rilasciare una copia della sentenza dal tribunale, pagandola.

Una volta scontato il tempo della condanna al remo, il malavoglia rimaneva imbarcato come disferrato fino all'estinzione del debito che aveva contratto fino ad allora, costituito da eventuali spese processuali o di viaggio, abiti, razioni e medicine consumate. Il galeotto entrava dunque a far parte della ciurma di libertà, godendo di un salario mensile, il quale però veniva trattenuto per l'estinzione del sopradetto debito: ne consegue il fatto che era difficile per un condannato riavere la libertà, se non per concessione o inabilità al servizio.

---

<sup>151</sup> Viaro 1980, pp.392 - 393.

<sup>152</sup> Lo Basso 2003, p.150.

In queste condizioni il meccanismo del debito diveniva ancora più efficace, prolungando il servizio a bordo per un tempo indeterminato, variabile anche a seconda delle fortune o sfortune del singolo galeotto. Un esempio è quello di Zuanne Matiaz, un galeotto imbarcato sulla galera Generalizia, il quale aveva svolto ben 31 anni di servizio al remo, e ancora aveva un debito da estinguere.<sup>153</sup>

Questo sistema si basava sulla necessità pratica di assicurarsi una forza lavoro il più possibile costante e duratura, aspetti che permettevano sia di soddisfare l'esigenza dei numeri sia in parte la qualità, dato che un maggiore tempo in servizio significava più esperienza. Se l'estinzione del debito costituiva una possibilità per riottenere la libertà, un'altra era la fuga, malgrado fosse un'opzione piuttosto disperata, tant'è che a volte diventava un suicidio: “[...] dimentichi della catena che portavano al piede, appena si presentava l'occasione propizia, non esitavano a tuffarsi in acqua ed erano inevitabilmente trascinati a fondo dal peso di quella.”<sup>154</sup>

Infine vi era la possibilità di essere graziati, solitamente quando le condizioni erano così aggravate da rendere il reo inabile al servizio al remo in maniera permanente: in questi casi se ciò era solo parziale, allora il galeotto poteva essere arruolato come marinaio o soldato a mezza paga. Se si trattava di limitazioni più significative, allora il galeotto veniva spedito in prigione come “avanzo di galera,” e poi liberato a Natale per ordine della Quarantia al Criminal, com'era di consuetudine.<sup>155</sup> Certamente la liberazione non aveva nulla a che vedere con la filantropia: si trattava di un gesto che appariva benevolo, quando nei fatti era solo un sistema subdolo sia per non doverlo più mantenere sia per far nuovo spazio nella prigione. A venire in soccorso di questi uomini abbandonati a sé stessi erano alcune associazioni come la Fraterna, le quali si adoperavano a raccogliere denaro per assistere gli indigenti, tra cui gli avanzi di galera.<sup>156</sup>

La grazia poteva essere concessa in base a determinati meriti, come durante un conflitto: in alcune occasioni, il *sopracomito* della ciurma prometteva la libertà a quei galeotti più abili, permettendo loro di partecipare al combattimento e fornendo loro armi per contribuire all'azione bellica. Ciò avvenne anche durante la battaglia di Lepanto, ma vi furono

---

<sup>153</sup> Lo Basso 2003, p.154.

<sup>154</sup> Viaro 1980, p.414.

<sup>155</sup> Lo Basso 2003, pp.155 - 156.

<sup>156</sup> Scarabello 1980, p.336.

dei risvolti inaspettati: dopo la vittoria, molti galeotti disferrati fuggirono appena raggiunta Corfù, non fidandosi delle promesse. Altri, come il toscano Tommaso Scetti, si fidarono, decidendo di non fuggire: i lui e molti altri galeotti furono nuovamente incatenati al banco da remo. Ad altri invece fu concessa la cancellazione della rispettiva condanna a patto che rimanessero in servizio come galeotti liberi: solo una minima parte decise di accettare, mentre il resto aveva preferito dileguarsi.<sup>157</sup>

In risposta, vennero emessi mandati di cattura e venne confermata una nuova condanna a 10 anni di galera per coloro che erano fuggiti. È probabile che al momento della fuga i galeotti fossero consapevoli del rischio di essere nuovamente condannati, ma ritennero che valesse la pena tentare e magari riuscire a cambiare vita piuttosto che trascorrere il resto dei loro giorni al remo. Un ulteriore modo per ottenere la grazia si manifestò sicuramente almeno nel corso della peste del 1576, durante la quale il Consiglio dei Dieci, ricorse a provvedimenti straordinari per la sepoltura dei cadaveri infetti. Fu così che tutti coloro che erano condannati dai Rettori a pene di bando, prigione e galera potevano essere reclutati come *picegamorti*. In cambio vi era la promessa della libertà al termine del servizio, un rischio che talvolta si era disposti a correre: un esempio è quello di “Francesco Mantovano, condannato alla galera per bestemmia, approfitta del decreto del Consiglio dei Dieci del 14 luglio 1576 che concede l’annullamento della pena in cambio del servizio come *picegamorto* ma paga con la vita l’imprevista libertà.”<sup>158</sup>

Tra galeotti vi erano i turchi, i quali erano gli unici ad essere ufficialmente riconosciuti come schiavi dal punto di vista giuridico. Dall’analisi svolta da Lo Basso, emerge il fatto che la storiografia riguardante gli schiavi sulle galere veneziane sia stata piuttosto discordante. Infatti, se da un lato M. P. Pedani affermava che la presenza di schiavi turchi sulle galere veneziane fosse un fatto, anche se le autorità veneziane lo negavano, dall’altro Pompeo Molmenti sosteneva che dal secolo XVI non ve n’erano affatto.<sup>159</sup> La flotta veneziana fece uso degli schiavi turchi, anche se in misura minore rispetto alle flotte pontine: infatti i veneziani compravano qualche schiavo sul mercato, ma la gran parte era

---

<sup>157</sup> Barbero 2012, p.588.

<sup>158</sup> Preto 1979, p.132.

<sup>159</sup> Lo Basso 2004, p.162

frutto delle operazioni militari che si svolgevano durante un conflitto contro i turchi, mentre i ponentini oltre a ciò disponevano di tutti gli schiavi catturati con la guerra di corsa. Per questo motivo il numero degli schiavi nelle galere veneziane diventava significativo durante i periodi di guerra e quelli immediatamente successivi, poi diminuendo. Tra i più rilevanti certamente fu la guerra di Cipro, in particolare dopo la vittoria di Lepanto del 1571, garantendosi un gran numero di schiavi anche per i successivi periodi di pace. La guerra di Candia da questo punto di vista costituì un altro momento importante considerato che il conflitto durò 24 anni, durante il quale i veneziani ebbero una crescente difficoltà nel rimpiazzare le perdite subite. Durante il lungo e logorante conflitto, per la prima volta il numero degli schiavi arrivò quasi ad eguagliare quello dei galeotti condannati, raggiungendo numeri di imbarco notevolmente elevati per gli standard veneziani. Sebbene la situazione cambiò, ormai i turchi erano diventati una presenza costante tra gli sforzati delle galere veneziane, tendenza che continuò fino alle due guerre di Morea, durante le quali gli schiavi aumentarono nuovamente.

Ciò che rendeva Venezia diversa rispetto alle marine ponentine era il rapporto speciale che aveva con l'impero ottomano: difatti, in primo luogo i veneziani non svolgevano alcuna operazione corsara contro i turchi, rispettando gli accordi di pace. In secondo luogo, stando a un accordo stipulato, i turchi catturati durante la guerra potevano essere sfruttati come galeotti fino al termine del conflitto, dopodiché avrebbero dovuto essere liberati. Riguardo a questo punto Venezia si comportò in maniera piuttosto ambigua, spesso consegnandoli in ritardo, su premissioni diplomatiche o mediante scambi di prigionieri, talvolta proponendo dei galeotti in pessime condizioni. Lo Basso riporta un esempio in cui si proponeva la liberazione di Nicoletto Vlastò e della sua famiglia nel 1717 in cambio di uomini "vecchi decrepiti et inabili: Memo Lobufi con rottura della parte sinistra, disse di aver anni 96, e dall'apparenza possi esser di tale età. [...] Ibraim Omer privo di vista disse di aver anni 79 e dall'apparenza par possi aver anni 70 in circa."<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> *Ivi*, p.169. Nella nota 369 l'autore riporta la fonte e usata e simili. In questa sede vengono citate per completezza: A.S.V., Senato Mar, f.855, parte del 19 giugno 1717 e allegati. Sullo scambio fra schiavi islamici e cristiani si vedano anche: A.S.V., Senato Mar, f.683, parte del 19 gennaio 1690 e allegati e f.686, parte del 2 giugno 1690 e allegati.

La differenza con le potenze ponentine stava proprio in quest'ultimo aspetto: se per tutte le potenze cristiane i turchi equivalevano a schiavi ed erano trattati di conseguenza, formalmente per Venezia erano prigionieri di guerra, ma nei fatti erano considerati a tutti gli effetti come schiavi, ma l'ambiguità permetteva ai veneziani di rafforzare il loro rapporto con la potenza turca. Talvolta la conversione religiosa diveniva uno strumento di comodo per trasformare uno schiavo in un galeotto libero, costretto a rimanere al remo grazie al debito che aveva accumulato nel frattempo: una scappatoia legale per non rispettare i patti.

## 2. Cristoforo da Canal e il “Della Milizia Marittima”

Cristoforo da Canal, patrizio veneziano, combatté nella battaglia di Prevesa del 1538. In seguito alla sconfitta subita, ritenne che la flotta dovesse essere urgentemente riorganizzata per tenere testa alla crescente minaccia turca. Per far ciò occorreva dunque accantonare il tradizionale orgoglio veneziano e imitare i sistemi di organizzazione navale ponentini, che già da tempo avevano iniziato a far ampio uso di galeotti forzati. Perciò, Da Canal, assieme ad un gruppo di alte personalità, propose un progetto di riforma che permettesse di introdurre la condanna alla galera nel sistema penale veneziano, affiancandola ad altri reati, nonché lasciando la discrezionalità ai rettori per la sua effettiva applicazione.<sup>161</sup>

Il progetto di riforma fu respinto tre volte, trovando la sua approvazione solo nel 1542 per poi essere ritoccato e approvato definitivamente nel 1545. Inizialmente il Senato fu riluttante nei confronti del provvedimento, ma alla fine venne persuaso dal fatto che non era stata presentata alcuna alternativa per risolvere il problema dei rematori. Tuttavia vi furono comunque alcuni ostacoli per l'approvazione della riforma. Il primo di questi era sostanzialmente una questione d'orgoglio, in quanto la Repubblica fino a quel momento era sempre riuscita ad armare la propria flotta con il solo servizio di leva: cambiare significava ammettere che il metodo tradizionale non era più sufficiente, anche se di fatto ciò era evidente. Perciò se Venezia voleva sperare di mantenere una flotta in grado di essere competitiva e al contempo in grado di difendere i possedimenti da Mar doveva trovare

---

<sup>161</sup> Viaro 1980, p.389.



una soluzione. I condannati alla galera furono la soluzione più semplice ed efficace per accrescere i numeri dei galeotti, a discapito però della qualità della flotta, che gradualmente peggiorò.

Il secondo ostacolo riguardava il rapporto tra la sicurezza ed efficienza: d'altronde era lecito temere che i galeotti avrebbero potuto cercare di fuggire o rivoltarsi alla prima occasione possibile. Al contempo si temeva che la coercizione potesse essere un aspetto fortemente demotivante, poiché i galeotti sarebbero stati in cattive condizioni e senza alcuna prospettiva: non a caso vennero denominati come malavoglia.

Sebbene le galere dei condannati costituissero un'importante parte della flotta permanente fino alla fine del Cinquecento, la tradizione fu in parte salvaguardata, dato che nelle galere di comando dovevano essere imbarcati solo galeotti liberi.<sup>162</sup>

Da Canal era fervidamente convinto che i condannati alla galera svolgessero un servizio nettamente superiore rispetto ai buonavoglia e in un primo periodo la sua visione fu accolta: difatti, come visto nel precedente paragrafo, fu nel secolo successivo che si passò alle ciurme miste. Tra il 1553 e il 1554 Da Canal scrisse il "Della Milizia Marittima," opera in cui sono espresse le sue idee riguardo sia i galeotti balcanici al servizio della Repubblica, sia riguardo ai condannati alla galera, oltre ad essere racchiuso il suo pensiero militare.<sup>163</sup>

Di seguito si proporrà un'analisi critica dei passaggi principali dell'opera, come la voga e i galeotti, talvolta sorvolando su alcuni aspetti marginali rispetto all'argomento di questo lavoro. Prima però, si vedano alcune sue caratteristiche: lo stile espositivo dell'opera è quello del dialogo. La conversazione immaginaria al suo interno coinvolge quattro illustri uomini della Repubblica: Alessandro Contarini, Marc' Antonio Cornaro, Giacomo Canal e Vincenzo Cappello. Sebbene si tratti per lo più di lunghi monologhi che esprimono il pensiero dell'autore, a volte sono interrotti da qualche scambio di battute per mantenere la natura dialogica, approfondire delle questioni o per cambiare argomento. L'opera si suddivide in quattro libri, che di fatto sono dei capitoli: ognuno di questi scandisce un giorno trascorso dai personaggi per affrontare tutte le questioni riguardanti la flotta.

---

<sup>162</sup> *Ivi*, p.393.

<sup>163</sup> Canal 1930, p.4.

Il primo libro comincia con concisa appendice introduttiva, nella quale l'autore sosteneva che le repubbliche traevano fondamento dagli insegnamenti storici, poggiando sia sulle leggi che sulla disciplina militare. Entrambi gli aspetti dovevano equilibrarsi all'interno della compagine statale, altrimenti si sarebbe sprofondati in sanguinose guerre civili, com'era accaduto ai romani. Contrariamente, ciò non era avvenuto nella Repubblica di Venezia e, a detta dell'autore, questo era un chiaro segno di superiorità del buongoverno veneziano. Aldilà del mito sulla perfezione del governo veneziano, alimentato non solo dal Da Canal ma anche da tutto il patriziato, è vero che la Repubblica non dovette mai affrontare guerre civili.

In un passaggio successivo, Da Canal descriveva energicamente la potenza navale veneziana, sostenendo che l'eccellenza della sua flotta era tale da indurre qualsiasi nemico della Repubblica a optare per la pace e cooperazione, piuttosto che affrontare l'impegno di uno scontro navale. Tale affermazione incarnava da un lato l'orgoglioso retaggio della tradizione marinara veneziana, dall'altro però conteneva una certa ingenuità, specialmente considerando il fatto che i veneziani avevano nuovamente perso una guerra contro i turchi, oltretutto perdendo una battaglia navale. Inoltre, si come avrà modo di vedere nel prossimo capitolo, è significativo il fatto che in realtà era la politica veneziana ad essere attenta al mantenimento della pace, attuando una politica di neutralità armata. Tuttavia, aldilà della retorica, Da Canal aveva colto la criticità della situazione, come si vedrà nel secondo libro. Proseguendo con l'opera, segue una lamentela in cui l'autore si scagliava contro i costumi contemporanei, i cui vizi allontanavano gli uomini dalle armi, l'avidità dall'amor di patria, tant'è che bisognava ricorrere ai mercenari per rinforzare le truppe di terra.<sup>164</sup> Le sue parole sembravano quasi echeggiare quelle di Machiavelli, in particolare riguardo all'uso dei mercenari. È intuibile che questa critica sulla carenza di reclute fosse riferita tanto alle forze di terra che a quelle di mare. A tal proposito Da Canal sottolinea le grandi responsabilità che si riscontravano nel comando di una o più galere, a suo avviso più difficile rispetto a quello soldati di terra: “[...] il capitano da terra non ha da combattere se non col nemico et al marittimo conviene combattere col nemico, coi venti et colle acque.”<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> *Ivi*, p.39.

<sup>165</sup> *Ivi*, p.43.

Segue tutta una sezione nella quale sono elencati diversi tipi di unità navali, elogiandone le qualità, soffermandosi in particolare sulle galere, descrivendone le caratteristiche ideali, le differenze con le galere ponentine e levantine, oltre a ipotizzare l'origine terminologica.

Vi sono due ultimi punti sui quali si vuole ancora porre l'attenzione. Il primo era la preferenza per la voga alla *sensile*, ritenuta superiore alla sua controparte a *scaloccio*, sostenendo che col primo tipo di voga la rottura dell'acqua avveniva in tre punti diversi contemporaneamente, cosa che rendeva più veloce la navigazione dell'unità. Difatti ciò avrebbe permesso all'unità di evitare le scie d'acqua, tipiche della voga a *scaloccio*,<sup>166</sup> motivazioni che non trovano riscontro nella realtà, come si è visto capitolo II.

Il libro successivo si apre con una riflessione di Cristoforo da Canal in fatti d'arme, ritenendo che la guerra era sì da evitare, ma quando fosse stata necessaria andava condotta efficacemente, perciò era necessario essere preparati.<sup>167</sup>

In linea con la politica di neutralità armata della Repubblica, Da Canal riteneva che la guerra fosse un mezzo necessario per la difesa della pace e dell'integrità dello Stato, nonché dei suoi interessi commerciali: “[...] puossi adunque ragionevolmente conchiudere, la guerra (com'è veramente) essere cagione della pace, produttrice della quiete et conservatrice di noi et delle cose nostre,”<sup>168</sup> un'espressione che sembra rifarsi al famoso detto latino “*si vis pacem para bellum.*” Al termine della prefazione, l'autore si attribuiva uno status d'autorità basandosi sulla propria esperienza in servizio, anche se in certi passaggi non risultava essere proprio convincente. La trattazione riprende, presentando l'argomento centrale del libro, nonché la parte che più interessante ai fini di questo lavoro: cioè i galeotti. A conferma della loro importanza, è significativo che Da Canal scrisse che ciurmare una galera era “[...] come metterle quasi l'anima nel corpo et darle spirito et movimento.”<sup>169</sup> Tale argomento è presentato con un lungo passaggio sui galeotti distinguendo dapprima i greci dagli schiavoni, cioè quelli provenienti dalla Dalmazia, stranamente non facendo alcuna menzione di galeotti veneziani o dalle città della Terraferma.

---

<sup>166</sup> *Ivi*, pp.62 -63.

<sup>167</sup> *Ivi*, p.75.

<sup>168</sup> *Ivi*, p.76.

<sup>169</sup> *Ivi*, p.77.

Forse l'autore giustificava tale focus basandosi sul fatto che per lui i galeotti balcanici fossero i migliori in assoluto, indicandoli come sua ciurma ideale, sebbene non fossero esenti da difetti. In merito alla menzione dei soli galeotti balcanici Lo Basso ipotizza invece che Da Canal avesse comandato una galera di Candia, la quale era effettivamente ciurmata solo con galeotti provenienti dai Balcani, a differenza dello standard della flotta veneziana.<sup>170</sup>

Le sue argomentazioni che erano a favore di questa sua tesi erano sostanzialmente due: la prima consisteva in un giudizio deterministico, affermando che fossero abili nella vita di mare grazie alla loro naturale indole, mentre la seconda si basava su fatti contingenti, ovvero riteneva che la povertà delle popolazioni locali spingeva gli uomini a cercare la fortuna in mare.

Tra le due etnie di rematori presentate, Da Canal espresse una chiara preferenza per i greci, malgrado alcuni aspetti che a detta dell'autore li contraddistinguevano. Segue dunque la loro descrizione fisica e caratteriale: erano individui di statura bassa, dotati di una corporatura snella e nervosa, in contrasto con gli schiavoni, che, come viene anticipato, avevano caratteristiche diametralmente opposte. Nel mangiare i greci erano sobri come gli spagnoli, ma nel bere superavano addirittura i tedeschi, tant'è che Da Canal, affermava esageratamente che bevevano così tanto vino da spendere l'equivalente di una paga mensile in un giorno solo.<sup>171</sup> Passando alla questione dell'igiene, che si vedrà essere cara all'autore, si legge che questi uomini avevano la cattiva abitudine di pulirsi poco o addirittura non pulirsi affatto, col risultato di essere sempre sporchi sia nei corpi che negli abiti, che tra l'altro erano solitamente logori. A completare il quadro Da Canal scrisse: “[...] a che aggiungendovi l'esser naturalmente neri et diformi, sopra modo s'assomigliano non a huomini ma a quei mostri che si trovano alcuna volta descritti nelle favole dei romani.”<sup>172</sup> Una cornucopia di pregi insomma. L'aspetto che successivamente viene preso in esame è la loro moralità, lasciando già intendere che a un aspetto così mostruoso non poteva seguire una retta coscienza. Infatti la descrizione continua definendoli come

---

<sup>170</sup> Lo Basso 2004, p.58.

<sup>171</sup> *Ivi*, p.78.

<sup>172</sup> *Ibidem*, p.78.

egoisti, miscredenti e perlopiù disonesti, tant'è che “non facendo stima né di fede né di giuramenti sempre pongono inanzi l'utile all'honestà.”<sup>173</sup>

Ciò si costituiva a tutti gli effetti come un'arma a doppio taglio: infatti, se da una parte dimostravano la giusta temerarietà in battaglia, al contempo potevano essere anche più predisposti alla fuga. Il motivo per cui valeva davvero tenerli il più possibile in servizio era la loro tempra dura, resistendo alle fatiche del remo e dei cambi di temperatura, tanto che “[...] essi non di carne ma di ferro fossero dalla natura formati.”<sup>174</sup> Infine Da Canal aggiungeva che per tenere sotto controllo i greci occorreva semplicemente disporre a bordo di buone riserve di vino, così da soddisfare i loro bisogni.

Gli schiavoni, com'era stato anticipato, dal punto di vista fisico erano descritti in tutto e per tutto opposti ai greci: difatti erano più alti, grassi e carnosì. A tal proposito Da Canal si lamentava del fatto che nonostante la loro stazza, avevano una scarsa propensione alla dura vita di bordo: il testo riporta che in poco tempo, talvolta entro un anno, molti di loro diventavano inabili al servizio o addirittura morivano.

In fatto di preferenze alimentari, rispetto ai greci ero più dediti al cibo, tuttavia facendo attenzione alle loro spese. Dal punto di vista igienico non vi era nulla di cui lamentarsi: contrariamente ai greci avevano una gran cura, tant'è che pulivano regolarmente sia il corpo che i vestiti. All'igiene e pulizia, sinonimi di un buon aspetto, seguiva una forte devozione religiosa, il che naturalmente rendeva gli schiavoni moralmente superiori ai greci, tant'è che risultavano essere fedeli alle promesse e avversi alle tentazioni della fuga. Da Canal, sebbene li descriveva anche come “timidi” e “amorevoli,”<sup>175</sup> affermando che talvolta diventavano tumultuosi nel momento in cui erano trattenuti sulla galera per più tempo del dovuto, ma questa aggressività era però facilmente placabile con promesse o minacce.<sup>176</sup>

Le argomentazioni precedentemente avanzate dal Da Canal presentano evidenti incongruenze o lacune: difatti è innegabile che emerge una certa perplessità nel leggere che gli schiavoni fossero più soggetti alle infermità o alla morte rispetto ai greci. Anche se si

---

<sup>173</sup> *Ibidem*, p.78.

<sup>174</sup> *Ivi*, p.79.

<sup>175</sup> *Ivi*, p.78.

<sup>176</sup> *Ivi*, p.79.

considerassero vere tutte le affermazioni del Da Canal, le sue affermazioni risultano comunque poco credibili: si vedano alcuni esempi che fungono da contro argomentazioni. Il primo riguarda la questione dell'igiene: d'altronde, se considerata la totale assenza di pulizia dei greci, è difficile credere al fatto che questi non solo non si ammalassero, ma addirittura fossero più longevi degli schiavoni, che al contrario si tenevano ben puliti: a rigore di logica la situazione dovrebbe essere diametralmente opposta.

Un secondo punto che non convince riguarda le considerazioni riguardo sia l'alimentazione che il comportamento: mentre gli schiavoni venivano descritti come grandi mangiatori ma tumultuosi di fronte al prolungamento del servizio a bordo, al contrario dei greci si legge che erano degli ubriaconi opportunisti. Premesso che non vi era alcuna menzione riguardo al fatto che anche i greci potessero essere trattenuti per un servizio prolungato, cosa che certamente avrebbe fatto infuriare chiunque, è più realistico aspettarsi dei disordini da chi abusa di alcol, e non il contrario.

Un altro punto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda il fermo a bordo oltre la durata del servizio stabilito di cui si era parlato poco fa. Questo aspetto è importante anche solo perché l'autore menziona il fatto senza dare ulteriori motivazioni, forse lasciando sott'inteso che era scattato il meccanismo del debito. Tuttavia, nel caso che l'ipotesi del debito fosse corretta, emergerebbero altre perplessità riguardo alle parole del Da Canal: infatti, se è vero che gli schiavoni fossero noti per essere sì grandi mangiatori, ma al contempo parsimoniosi nella spesa, al contrario i greci bevevano tanto e al contempo spendevano tanto. Perciò in circostanze simili sarebbero stati i greci ad essere più facilmente indebitati e trattenuti a bordo, non gli schiavoni.

Conclusasi questa prima parte sui galeotti balcanici l'opera prosegue con un passaggio in cui venivano illustrate in maniera chiara e lucida le criticità che limitavano fortemente la capacità di reclutamento dei galeotti:

“perciocché nei tempi andati quelle parti della Dalmazia et della Grecia di che ella era donna, tutte erano piene di gente e supplivano molto bene al bisogno che havevamo, al presente (com'esser palese a ciascuno) quei paesi non tengono la quinta anzi pure la decima parte de loro cittadini. Che dall'uno lato le continue incursioni de Turchi spogliano quelle provincie degli habitatori et sono cagione che quei che vi restano pensando d'assicurarsi et di vivere quieti cercano nuovi paesi, et d'altra parte il desiderio d'arricchire li

muove a lasciar la patria loro et disertì sì che possono a gran pena in cambio di dieci huomini che già 100 o 200 anni fa ci davano, darcene hora cinque.”<sup>177</sup>

L'autore, volontariamente o meno, tralasciò di menzionare le perdite territoriali subite dalla Repubblica nell'ultimo secolo, sebbene riconoscesse che l'aumentata pressione militare turca aveva limitato la disponibilità di galeotti balcanici, portando allo spopolamento delle zone a causa delle incursioni nemiche, nonché delle conseguenti migrazioni. La situazione doveva essere davvero drammatica se era così evidente il calo demografico di quelle aree, anche se il Da Canal scriveva come se i galeotti fossero tutti provenienti dai Balcani, omettendo ancora una volta il fatto che gli uomini da remo provenivano soprattutto dal Dominio veneziano della Terraferma.

Inoltre, come scrive Da Canal, la problematica legata ai galeotti non riguardava solo il reclutamento, ma anche la loro capacità di poterli tenere in servizio sulle galere per un tempo maggiore di quello inizialmente previsto. Infatti il problema consisteva nel fatto che i galeotti liberi, terminato il loro periodo di servizio, spesso erano congedati con buone somme di denaro e di conseguenza tendevano a non riarruolarsi per evitare di rivivere le fatiche e i rischi della vita di galera. Questa situazione creava evidenti difficoltà alla flotta, dato che significava dover ciurmare nuovamente una galera, tra l'altro senza disporre dei rematori esperti. Il meccanismo del debito di cui si è parlato nel precedente paragrafo, aveva dunque il preciso obiettivo di risolvere questo problema, costringendo legalmente il galeotto a rimanere in servizio per un tempo indefinito.

Nel suo testo Da Canal propose due soluzioni per far fronte alla problematica: in primo luogo suggeriva di far affidamento sui condannati, aspetto che a breve sarà maggiormente approfondito. In secondo luogo invece propose di rivedere le paghe dei galeotti liberi, suggerendo di aggiungere un mese extra di paga, ma al contempo di ridurre complessivamente i salari mensili, così, terminato il servizio, il galeotto si sarebbe ritrovato con poco denaro in tasca e di conseguenza la necessità di altro denaro lo avrebbe spinto in poco tempo se non subito a cercare un nuovo lavoro, auspicabilmente tornando in servizio dato che aveva imparato il mestiere. Tuttavia è bene far presente che tale aspetto non garantiva alcuna certezza di successo: difatti se il meccanismo del debito fu perfezionato e utilizzato

---

<sup>177</sup> Canal 1930, p.120.

forse era proprio dovuto dal fatto che i galeotti erano sempre meno inclini a ripetere l'esperienza del servizio al remo. Inoltre si legge che i galeotti dovevano ricevere dei nuovi vestiti due volte all'anno, un gesto che non aveva a nulla a che vedere con la generosità dato che il tutto era a carico dei galeotti:

“[...] et vorrei che i loro drappi fossero d'estate di buone tele et il verno di schiavine et di grisi molto perfetti, i quali però non venissero loro donati ma venduti, ne avesse alcuno la noia di pagare se non finito il viaggio, la qual cosa recarebbe lor comodo et a noi, come ho detto, o a quel signore che questo ordine serbasse, utile.”<sup>178</sup>

Da Canal dedica una piccola digressione alla composizione dell'intera ciurma, argomento del quale si vuole solo mettere in evidenza il fatto che l'autore era convinto della superiorità delle galere dei condannati anche per il fatto che imbarcassero più soldati a bordo: tuttavia, come riporta Lo Basso, non vi è alcuna evidenza che confermasse ciò, dato che il numero stesso dei soldati era variabile a seconda della missione che la galera doveva svolgere.<sup>179</sup>

Con questa premessa piuttosto discutibile si apre quella che può essere considerata come la seconda parte del libro, nella quale vengono messi a confronto i galeotti sforzati con quelli liberi. Da Canal fa sapere sin da subito di preferire di gran lunga gli sforzati per le loro caratteristiche: grande forza di volontà in combattimento, voga efficace, prestezza nei servigi e per finire una buona igiene.

Il punto fondamentale che fungeva da impalcatura dell'intera argomentazione riguardava il timore che si generava con l'incatenamento al banco dei forzati: da quella condizione se ne ricavava l'obbedienza e le migliori prestazioni. La paura di una punizione spingeva i galeotti a eseguire celermente tutti gli ordini che gli venivano impartiti: d'altronde era conscio del fatto che non aveva alcun modo per sottrarsi, essendo incatenato al banco da remo. Un altro aspetto che Da Canal mette in evidenza era il fatto che in vista di una battaglia il *sopracomito* aveva la possibilità di disferrare i galeotti che gli sembravano più valorosi, armandoli e promettendo loro la libertà in caso di vittoria. Se durante lo scontro riuscivano a catturare dei prigionieri, ciò costituiva un'ottima garanzia per testimoniare

---

<sup>178</sup> *Ibidem*, p.81.

<sup>179</sup> Lo Basso 2004, p.60.



il proprio coraggio avuto in combattimento e ottenere la libertà. Come visto in precedenza, all'occorrenza i disferrati, pur avendo compiuto egregiamente il proprio dovere, non sempre ricevevano in cambio quanto era stato pattuito. Difatti la testimonianza dello Scetti, ne era un esempio: pur avendo combattuto coraggiosamente a Lepanto, addirittura catturando due turchi, era poi stato rimesso al banco in catene: riuscì finalmente ad ottenere la libertà solo diversi anni dopo.<sup>180</sup>

Se è vero che i disferrati potevano davvero essere combattenti piuttosto motivati, ciò comunque non toglieva che di fatto erano una milizia improvvisata, senza alcun addestramento, nonché di protezioni. Questo poteva essere causa di un tasso di mortalità notevolmente elevato durante i combattimenti, il quale era ulteriormente accentuato dal fatto che la maggior parte dei condannati, rimasti incatenati, avevano poche opzioni oltre ad accucciarsi sui banchi e sperare di non essere colpiti. Di conseguenza, non sorprende che durante gli scontri, fossero i condannati stessi a costituire la maggior parte dei deceduti.<sup>181</sup>

Forse conscio dei dubbi che avrebbero potuto sorgere di fronte alle sue affermazioni, Da Canal si concede una nuova digressione, ribadendo il principio della propria autorità in materia dettata dalla sua esperienza militare. Difatti sottolineava che “l'arte della guerra non si aprende nei libri [...]”,<sup>182</sup> e tal proposito scagliò una pesante critica a Machiavelli, accusandolo di fare tanta teoria militare senza averne alcuna esperienza, col risultato che “così ben ragionò et scrisse delle cose che appartengono a un Capitano et soldato da terra [...]” che “[...] pose ogni cosa in disordine.”<sup>183</sup>

Se nel precedente libro si era parlato delle tipologie di voga, ora invece Da Canal descrive il movimento del remo, criticando quella lunga e lenta, tipica dei galeotti liberi, elogiando invece quella corta e rapida dei forzati. Ancora una volta, rifacendosi alle riflessioni di Lo Basso, risulta che le motivazioni avanzate dal Da Canal non siano convincenti, facendo sorgere alcuni dubbi sulle sue capacità di navigazione, dato che una buona voga si ottiene da un movimento più ampio possibile, immergendo poco la pala nell'acqua e di conseguenza facendo meno fatica.<sup>184</sup>

---

<sup>180</sup> Viaro 1980, pp.402 - 403.

<sup>181</sup> Lo Basso 2004, p.60.

<sup>182</sup> Canal 1930, p.105.

<sup>183</sup> *Ibidem*, p.105.

<sup>184</sup> Lo Basso 2004, pp.60 -61.

Infine, segue una parte in cui l'autore metteva a confronto le differenze igieniche dei galeotti condannati con quelle dei liberi, descrivendole in modo tale da far sospettare che considerasse gli schiavoni ai galeotti forzati, i greci invece sembravano i galeotti liberi. Di seguito si riporta il passaggio in cui Da Canal descriveva le presunte differenze igieniche tra i galeotti liberi e i forzati, evidenziando il fatto che la "nettezza" di questi ultimi era decisamente superiore:

"[...] è non meno debita che ordinaria poiché è dato loro per legge da i loro capi, et chi non l'osserva a punto è fieramente battuto con una qualità di sferce che non si adoperano coi fanciulli. Hanno adunque per necessario ordine, dal quale ne deriva uno infallibile costume di nettarsi ogni mattina sul levar del sole. [...] Hanno etiandio per ordinario il lavarsi un giorno per settimana et farsi levar tutti i peli a talché rimangono mondi come noi, et perché nulla possa mancar a tal mondezza hanno due mude di vestiti [...]"<sup>185</sup>

Se dunque i forzati erano ligi nel curare la propria igiene perché obbligati dal *sopracomico*, diversamente avveniva per le loro controparti, difatti si legge che:

"[...] nei galeotti liberi non avviene, i quali mal si lavano, se non quando loro viene voglia di nuotare, et di rado adoprano forbici o rasoio di barbiere, et se hanno doppi panni, in capo di molti giorni li vestono. [...] Et per questo di leggieri facendo dei vermini, di leggero etiandio ne empiono tutta la galera, et che più, non sogliono nettarsi già mai."<sup>186</sup>

L'intero passaggio sull'igiene è molto interessante per il fatto che vi è una certa consapevolezza e attenzione nella cura della ciurma, così da evitare il dilagare di malattie a bordo, problema piuttosto comune, specialmente per via del sovraffollamento nelle galere. Ciò che suscita qualche perplessità è la distinzione tra le due condizioni igieniche, dato che l'ordine di radersi e curarsi era valido per tutti i galeotti, sia forzati che liberi.<sup>187</sup>

Tuttavia, considerando per un attimo la distinzione che attua, il dubbio che era sorto scaturiva dal fatto che i forzati, così rigorosamente puliti, ricordavano gli schiavoni, i quali "usano pulitezza nel vestire et sono sempre mondi nella persona?"<sup>188</sup> Allo stesso modo

---

<sup>185</sup> Canal 1930, p.109.

<sup>186</sup> *Ibidem*, p.109.

<sup>187</sup> Lo Basso 2004, p.62.

<sup>188</sup> Canal 1930, p.77.

quei galeotti liberi e sempre sporchi sembravano assomigliare ai greci. Se così fosse sorgerebbe una forte contraddizione, dato che sia greci che forzati erano stati lodati per la loro efficienza, ma ora come caratteristiche dei migliori galeotti non combaciavano. Un'obiezione che si potrebbe muovere contro questo ragionamento proposto è il fatto che si stia cercando di sovrapporre due caratteristiche d'indagine diverse. Ciò è vero, tuttavia tali caratteristiche non si escludono a vicenda da un punto di vista pratico: aldilà delle speculazioni sulle parole del Da Canal uno schiavone poteva essere tanto libero quanto forzato su una galera veneziana.

Ritornando all'argomentazione principale, l'autore sottolineava che mentre i forzati erano disciplinati e tenuti in salute, i liberi invece non ne avevano alcuna, anzi addirittura al primo scalo avevano il vizio di scendere a terra per recarsi in taverne e bettole a rovinarsi la salute.<sup>189</sup> In realtà le cose stavano esattamente all'opposto: la possibilità di far scalo dava la possibilità ai galeotti liberi di poter integrare il proprio rancio di bordo con delle scorte comprate localmente, oltre che poter procurarsi dei medicinali e sfogare le pulsioni sessuali.<sup>190</sup> Al contrario i condannati non potevano fare niente di tutto ciò, dovendosi accontentare malvolentieri delle loro drammatiche condizioni che li portavano a morire molto più facilmente rispetto ai liberi.

Da Canal sosteneva che il *sopracomito* si sarebbe occupato di tutta la ciurma con un certo paternalismo, motivato specialmente dai suoi interessi.<sup>191</sup> In realtà, come visto, il *sopracomito* era interessato per lo più ai debiti dei liberi, mentre i forzati diventavano un valido investimento solo all'esaurimento del loro tempo da condannati, il che non era garantito a causa della precarietà delle loro condizioni di vita. Difatti fu questo aspetto che fece gradualmente crollare la qualità della flotta, proprio perché i *sopracomiti* iniziarono ad amministrare le galere dei condannati senza curarsi più di tanto dei relativi galeotti, dando priorità alla salvaguardia dei propri affari, risparmiando il più possibile sui costi di mantenimento. Nel 1626, cioè quasi un secolo dopo, la situazione divenne così drammatica che una deliberazione del Senato attribuiva un premio di 300 ducati a quei *sopracomiti* in grado di rientrare a Venezia a servizio terminato con più di 80 galeotti condannati, cioè più della metà dei rematori in catene, che all'epoca dovevano essere al massimo 144.

---

<sup>189</sup> *Ivi*, p.111.

<sup>190</sup> Lo Basso 2004, p.62.

<sup>191</sup> Canal 1930, p.110.

Ancora più preoccupante è il fatto che nel 1634 i premi erano validi per la restituzione di 60 condannati, proporzionati a un nuovo provvedimento che ne riduceva il massimo di 120 imbarcati.<sup>192</sup>

In seguito a una breve digressione dell'autore riguardo all'arruolamento di giovani mozzi, l'argomentazione poi ritorna sui galeotti, in particolare sulla loro alimentazione, descrivendo la razione che veniva ordinariamente distribuita: alla mattina una minestra di fava alternata con quella di riso, mentre alla sera c'era un biscotto cotto con l'olio, per un totale di 17 once di biscotto (circa 675 grammi).<sup>193</sup> Talvolta erano distribuiti anche carne e vino, le cui spese ovviamente sarebbero state messe a carico dei galeotti, come ogni cosa d'altronde. Concludendo questo passaggio sull'alimentazione è peculiare il fatto che Da Canal scrisse che al posto della minestra di fava fosse servita quella di ceci, poiché riteneva che la fava avrebbe fatto ingrassare i galeotti. Un'affermazione del genere solleva qualche perplessità, poiché, tenendo conto delle continue fatiche cui erano sottoposti i galeotti, sorgono legittimi dubbi sulla possibilità che potessero effettivamente ingrassare, in particolare modo i condannati.

Successivamente, vengono presentate ragioni di natura economica relative all'impiego dei condannati, sostenendo che le galere dei condannati comportassero costi di mantenimento inferiori rispetto a quelle operanti con equipaggi liberi. Sebbene questa affermazione fosse in parte veritiera, di fatto però celava la triste realtà di una flotta meno efficiente. Alcuni di questi vantaggi di cui parlava consistevano nel fatto che i galeotti forzati potevano essere sfruttati anche durante lo svernamento, ad esempio impiegandoli come manodopera per fortificare le città della Dalmazia e del Levante, garantendo una maggiore sicurezza a quei porti strategici di cui le galere necessitavano:

“perciocché se tal costume il nostro dominio seguisse chi non vede che in quei quattro mesi del verno quando non è sicuro navigare né si suole ordinariamente condurre armate d'intorno, in brevissimo spatio dico si potrebbero fortificar tutte le città nostre della Dalmatia et del Levante et forse se non cavar del tutto queste lagune almeno ridurle in più comun stato.”<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> Viaro 1980, p.404.

<sup>193</sup> Canal 1930, p.114.

<sup>194</sup> *Ivi*, p.116.

Ciò costituiva un enorme vantaggio, poiché i forzati potevano diventare una forza lavoro multiuso: di norma rematori, mentre all'occorrenza soldati oppure manovali. La presunta maggiore efficienza e convenienza nell'impiego dei condannati portava a una maggiore richiesta di questi ultimi a bordo, incoraggiando i giudici a pronunciare un numero più elevato di condanne alla galera. Nel seguente passaggio Da Canal suggeriva di far condannare alla galera coloro che si fossero dileguati dopo aver ricevuto le paghe, così se catturati avrebbero aumentato le file dei condannati: “[...] potrebbesi far bandire che qualunque libero doppo havuta la paga si fuggisse, fosse per ispatio di certo tempo trovandosi condannato alla catena. La qual pena osservandosi ne averebbe che niuno prenderebbe ardimento di fuggire et così non rubarebbe la paga o fuggendo accrescerà il numero dei forzati.”<sup>195</sup>

Il libro poi si avvia verso la sua conclusione, ma non prima di aver presentato quattro ipotetiche obiezioni che potevano essere mosse contro l'introduzione delle condanne alla galera, contestazioni a cui Da Canal replicò per rafforzare le proprie convinzioni.

La prima obiezione mossa consisterebbe nel fatto che l'operatività delle galere sarebbe peggiorata poiché i *sopracomiti* in realtà non avrebbero avuto alcuna cura dei malavoglia, dato che gli stessi non erano di loro proprietà. L'autore negò il tutto, dimostrando fiducia nel patriziato veneziano, ribattendo piuttosto che alcune flotte si avvalevano con successo delle ciurme di condannati, come ad esempio la flotta pontificia. I fatti daranno torto al Da Canal, come dimostrò l'alto tasso di mortalità dei galeotti condannati rispetto a quello dei liberi.

La seconda obiezione era strettamente legata alla prima: se fosse stato eletto un *sopracomito* avaro, questo avrebbe anteposto il proprio interesse economico all'efficienza della galera, liberando alcuni condannati e risparmiando sui loro beni di necessità. Su questo argomento, Da Canale sosteneva che sarebbe stato impossibile che si verificassero episodi simili, in quanto gli aguzzini tenevano sotto controllo i forzati (qui curiosamente indicati col termine schiavi),<sup>196</sup> con la minaccia di essere multati di 25 ducati per galeotto assente. Allo stesso modo, nel caso improbabile in cui un galeotto fosse riuscito a fuggire per la negligenza della guardia, quest'ultima sarebbe stata punita sostituendo il condannato al remo. Tuttavia, oltre a essere altamente improbabile che si verificassero situazioni

---

<sup>195</sup> *Ibidem*, p.116.

<sup>196</sup> *Ivi*, p.118.

simili, Da Canal stesso sottolineò che i fuggitivi erano facilmente individuabili, essendo riconoscibili per la testa e il viso rasati e per i segni evidenti delle catene su una gamba.<sup>197</sup> Il terzo argomento affrontato riguardava la disponibilità dei condannati: d'altronde, per avere un impatto significativo e soddisfare le esigenze della flotta, era necessario avere a disposizione un gran numero di uomini, circostanza che poteva suscitare un certo scetticismo. Da Canal era convinto che di certo gli uomini non sarebbero venuti a mancare, scrivendo che solo dalla città di Venezia “si potrebbero trovar ogni anno quasi per ordinario 300 huomini condannati al remo i quali due galere abastanza fornirebbono. Stimate quello che far si potrebbe di tutti i prigionieri che vengono così da parte di mare che di terra condannati ogni anno per tutto lo Stato.”<sup>198</sup> Per lui non vi erano dubbi sul fatto che galere non mancavano i criminali da imbarcare sulle galere, anzi ve n'erano così in abbondanza che col tempo si sarebbe riusciti ad armare l'intera flotta. In virtù di ciò, i rettori stessi sarebbero stati più inclini a emettere condanne alla galera piuttosto che pene di morte o all'amputazione di arti. Inoltre, per integrare ulteriormente le ciurme avrebbero potuto essere posti al remo persino gli uscocchi condannati, i quali solitamente venivano immediatamente uccisi. A tal proposito si legge che una condotta simile avrebbe anche potuto attirare qualche piccolo aiuto straniero, magari dall'impero asburgico o dallo Stato pontificio:

“non sarebbe egli hancora meglio et più utile nostro di fare schiavi i cimeriotti e gli uscocchi che prendono così spesso dei nostri piccioli legni et in cotal numero valersi di loro, et non è l'uccidergli come facciamo subito presi senz'alcun giovamento di noi. Certo sì, et siccome il fabro si serve dell'opra di un martello per farne un altro, così dei furti et dell'ingiustitia di costoro ci doveremo servire nel prendere degli altri loro pari; onde in breve questo nostro Golfo dei loro latrocinii diverrebbe sicuro. Et forse ancora alcuno de vicini Principi mossi o da comodità o d'altro rispetto quei loro condannati che mandano a diverse galere come Imperiali o del Papa ce li destinerebbono a noi [...].”<sup>199</sup>

Se l'idea di utilizzare gli uscocchi come schiavi poteva sembrare valida, la speranza di ricevere aiuti era puramente illusoria, poiché entrambe le potenze straniere avevano interessi evidenti nel danneggiare i commerci veneziani. Nel capitolo I è stato evidenziato il

---

<sup>197</sup> *Ivi*, p.119.

<sup>198</sup> *Ibidem*, p.119.

<sup>199</sup> *Ibidem*, p.119.

loro status formale di sudditi sotto la protezione dell'impero asburgico. Riguardo alla commutazione delle pene corporali in condanne alla galera, Da Canal fu piuttosto lungimirante, sapendo sfruttare una crescente quantità di manodopera inattiva in forza lavoro. Se la sua affermazione di poter armare tutta la flotta con soli condannati era un'esagerazione, è certo che potevano dare un grande contributo, com'è testimoniato sia nel periodo di maggior successo della sua riforma, durante la quale si raggiunsero le 23 galere di condannati, sia nella fase successiva, dato che questi continuarono ad essere presenti nelle galere della Repubblica. Oltretutto la condanna alla galera costituiva un mezzo punitivo decisamente più efficace rispetto alla pena più comune che era il bando, aspetto che verrà approfondito nel prossimo capitolo.

L'ultima critica era strettamente legata sia alla questione dell'orgoglio tradizionalista che a motivi di natura morale e religiosa. Ciò si basava sul fatto che per più di mille anni Venezia era stata in grado di combattere le sue guerre con uomini liberi, il che l'aveva resa un esempio di moralità e virtù. Da Canal rispose combinando un approccio pragmatico con uno intriso di valori morali: la sua prima argomentazione si basava sul fatto che i tempi erano cambiati e, pertanto, era necessario utilizzare i condannati per affrontare le nuove minacce, in quanto erano abbondanti ed efficienti.

La giustificazione morale, invece, si fondava su diversi piani. Inizialmente, si basava su una pretesa di legittimità, facendo leva sul fatto che i forzati erano ampiamente impiegati da potenze cristiane come i Cavalieri di San Giovanni, la Spagna e persino dallo Stato pontificio. Per tale ragione Da Canal non vedeva alcun motivo per cui Venezia avrebbe dovuto astenersi da questa possibilità, dato che ciò era consentito persino al vicario di Cristo. In secondo luogo, a difesa delle condanne alla galera, Da Canal affermava che il provvedimento era un mezzo attraverso il quale i peccatori, una volta confinati, potevano redimersi attraverso il proprio servizio al remo, come se fosse una sorta di purgatorio. Difatti in un suo passaggio si legge che “Dio la morte del peccatore non vuole, ma che si penta et viva, che alcuni ribaldi si condannino o in vita o a tempo a questa pena acciocché ritornino a Christo più tosto che siano privati d'alcun membro rimanendo disperati et inutili.”<sup>200</sup> La condanna alla galera sembra quasi essere una sorta di servizio volto al pen-

---

<sup>200</sup> Canal 1930, p.120.

timento ma con una certa utilità pratica, nonché uno strumento per ripulire l'immoralità che si annidava nelle città, aspetto del quale si avrà modo di trattare nel prossimo capitolo.<sup>201</sup>

Il secondo libro termina con una breve panoramica dei suoi contenuti e un'anticipazione dell'argomento affrontato nel prossimo capitolo, focalizzato sulla formazione di un abile Capitano Generale. Il resto del testo si concentra sulle figure di comando, le formazioni di navigazione e di battaglia, argomenti di notevole interesse ma al di fuori del focus principale di questa trattazione. Tuttavia, per garantire una visione completa dell'analisi, verranno forniti dei riassunti sulle tematiche dei libri.

Il terzo libro si apre con una riflessione su alcuni grandi condottieri, dando inizio a un discorso più ampio sull'importante questione del comando.

Il *sopracomito*, così come Capitano Generale dovevano possedere una lunga esperienza pratica, acquisita sin da giovane affrontando le difficoltà climatiche e di vita a bordo. Nel corso degli anni, imparavano a comprendere i venti, a evitare scogli e luoghi pericolosi, a gestire le artiglierie, a occuparsi dell'equipaggio e delle risorse. Tuttavia, queste abilità da sole non sono sufficienti per diventare un bravo Capitano. Per essere un comandante competente, era necessario coltivare quattro qualità principali: ordine, sollecitudine, astuzia e ardimento.

La prima virtù menzionata, ossia l'ordine, rivestiva un'importanza cruciale nella gestione di qualsiasi operazione militare: infatti, il Capitano Generale doveva costantemente mantenere il controllo sul numero di uomini a sua disposizione e avere una chiara conoscenza della loro condizione fisica. Questa responsabilità era affidata ai cappellani di bordo, che tenevano un registro con i nomi degli ammalati, le malattie da cui erano affetti e la durata della loro infermità. Attraverso questi resoconti, venivano compilati rapporti da presentare ai *sopracomiti*, che a loro volta avrebbero informato il Capitano Generale. Allo stesso tempo i cappellani dovevano provvedere alla cura spirituale delle anime a bordo e se possibile dar loro una degna sepoltura qualora la galera si fosse trovata nei pressi di coste amiche. Ovviamente, tali occasioni potevano trasformarsi anche in scali atti al rifornimento di uomini e provviste.

---

<sup>201</sup> *Ivi*, p.121.



Altro ruolo importante sulla galera era quello dello scrivano, il quale doveva annotare ogni cosa, come le vettovaglie e agli elenchi dei condannati, indicando anche le relative pene e il giorno d'imbarco. Come visto nel precedente paragrafo, tra le sue competenze vi era anche la contabilità riguardante i singoli galeotti, che talvolta veniva manipolata dando luogo ad abusi. Il registro di bordo doveva essere costantemente aggiornato in modo accurato e completo, senza alcuna omissione. Questi sono passaggi di notevole importanza che mettono in evidenza il ruolo di alcune figure a bordo, il cui approfondimento potrebbe essere interessante.

Nella sezione successiva, Da Canal dettagliava la gestione del comando quando il Capitano Generale si separava temporaneamente dal resto dell'Armata. In queste circostanze, il comando era affidato ai provveditori d'Armata o, in mancanza di questi, al possessore del fanale, ossia alle galere che ospitavano gli ufficiali di rango superiore. Si procedeva poi a illustrare la disposizione dell'armata, con i due Provveditori posizionati ai lati e il Capitano Generale al centro. Venivano altresì descritti i metodi di comunicazione, utilizzando segnali con bandiere per impartire ordini a distanza, così come l'uso di luci durante la navigazione notturna.

La seconda virtù fondamentale per il Capitano Generale era la disciplina, soprattutto quando i *sopracomiti* potevano essere tentati di abbandonare la formazione di navigazione per attaccare navi mercantili nelle vicinanze. Da Canal descrive diversi tipi di formazioni, focalizzandosi su quella consigliata, ovvero la "mezzaluna" per via della sua forma arcuata, con le estremità rivolte verso il nemico. Ciò permetteva di attaccare efficacemente il nemico sui fianchi, mentre le unità al centro avrebbero potuto andare in soccorso dei fianchi qualora ve ne fosse stato bisogno: fu proprio questa formazione ad essere utilizzata nella battaglia di Lepanto.

Segue un capitolo riguardante l'educazione sui venti e il loro impatto potenzialmente pericoloso durante la navigazione, richiedendo una considerazione tanto accurata quanto quella riservata ai nemici in mare. La conoscenza dei climi stagionali nei mari era altrettanto cruciale e da sfruttare, come tra l'altro fece lo stesso Da Canal quando dovette mettere alla prova la sua prima ciurma di condannati.<sup>202</sup>

---

<sup>202</sup> Viaro 1980, p.391.

Altra considerazione importante era la conoscenza di diverse lingue a seconda dei luoghi in cui si navigava: se a Ponente l'italiano era più che sufficiente per essere compresi lo stesso non lo si poteva dire per le acque del Levante, laddove a dominare erano la lingua greca, turca e slava. Per quanto di per sé fosse un ragionamento del tutto valido sul piano teorico, nella pratica però era nota la difficoltà nel riuscire a reperire insegnanti di greco e specialmente di turco, tant'è che a malapena si riusciva ad averne per la formazione degli ambasciatori.<sup>203</sup>

Seguiva la sollecitudine: infatti il capitano doveva fare ispezioni per assicurarsi che le vedette fossero vigili. Da Canal poi menzionava alcuni segreti e trucchi di utilità, come ad esempio la desalinizzazione dell'acqua a bordo, di cui descriveva il processo. Successivamente, ponendo l'attenzione sul combattimento, Da Canal analizzò tre elementi chiave: vento, mare e terra. Il vento poteva diventare un utile alleato, poiché dando battaglia in condizioni di sottovento il fumo delle artiglierie sarebbe stato spinto sulla formazione nemica, limitandone la visuale. A seconda del contesto della battaglia, il mare poteva diventare un vantaggio o una minaccia. La presenza di scogli poteva rivelarsi estremamente pericolosa, mentre in prossimità della costa, la situazione assumeva vari risvolti a seconda delle circostanze. In caso di presenza di una costa alleata, sarebbe stato possibile richiedere rinforzi per attaccare le galere nemiche arenate, ma al contempo la certezza di una costa amica poteva spingere alcuni a tentare la fuga. Riguardo all'uso delle artiglierie si raccomandava di sparare solo a media distanza, così da assicurarsi un buon numero di colpi messi a segno.<sup>204</sup> Sparare da una distanza maggiore sarebbe stato più un'azione intimidatoria che un attacco effettivo, considerando l'alta improbabilità che qualche colpo potesse colpire il bersaglio. Ciò avrebbe costituito un grosso rischio dato che non sempre vi era tempo di sparare una seconda volta prima dell'abbordaggio, motivo per cui era meglio non farsi trovare impreparati nella fase finale d'avvicinamento delle galere.<sup>205</sup>

Dopo alcuni consigli tecnici riguardo l'artiglieria, segue una serie di digressioni, riprendendo poi la questione dei galeotti: infatti si legge che questi dovevano essere sia “di

---

<sup>203</sup> Preto 2013, p.62.

<sup>204</sup> Barbero 2012, pp.548 - 550.

<sup>205</sup> Canal 1930, p.169.

piccola che di grande statura, né carnosì et corpulenti ma nervosi e asciutti, ché tal complessione gli rende forti et di gran vigore, appresso che nel nuotare niun gli l'avanzasse et fossero di nazione italiana, di greca, di schiava et di turca o vero che tra tutti loro questi quattro linguaggi venissero perfettamente intesi.”<sup>206</sup> Rispetto al libro precedente, Da Canal delineava una rappresentazione più veritiera delle ciurme della Repubblica, menzionando i galeotti del Dominio e persino quelli turchi, finora non considerati come possibili rematori. Il capitolo si interrompe senza una conclusione della questione, lasciando alla parte finale dell'opera il compito di affrontare il resto del discorso.

Nel quarto e ultimo libro, si ritrovano le questioni lasciate in sospeso riguardo il Capitano Generale, come la gestione delle artiglierie, la conoscenza delle armi nemiche e la logistica. In quest'ultima parte dell'opera, predominano una serie di esempi tratti sia dalla storia antica che da quella più recente, da cui si intendevano estrarre preziosi insegnamenti.

Le qualità consigliate per diventare un Capitano Generale competente includevano la devozione religiosa, il coraggio, l'astuzia e un equilibrio tra giustizia e clemenza. Si esaminava anche il momento opportuno per dare battaglia: ciò non era definito da regole fisse, ma era dipendente dalla situazione e dall'ingegno. Inoltre, venivano esaminate le competenze essenziali per un Capitano Generale di valore. Conclusasi quest'ultima parte, l'opera termina bruscamente, senza più alcun tipo di continuità narrativa.

---

<sup>206</sup> *Ivi*, p.185.



## - CAPITOLO IV -

### Giustizia e criminalità: il caso vicentino

---

*“[...]Voglio dire soltanto che è gente che pei suoi delitti è stata condannata a servire il re per forza sulle galere.”<sup>207</sup>*

Il capitolo in esame si propone di indagare il complesso meccanismo della giustizia veneziana, concentrandosi in particolare sulla sua applicazione nel territorio del Vicentino. L'obiettivo principale è quello di mettere in luce come la Repubblica di Venezia abbia utilizzato il sistema giudiziario non solo per garantire la pace e la stabilità all'interno del proprio Dominio, ma anche come uno strumento di reclutamento forzato di galeotti.

Nel primo paragrafo, l'analisi si concentra sulla complessa interazione tra il sistema giuridico veneziano e le esigenze di reclutamento di manodopera per le galere. Si esamina come il sistema giudiziario veneziano, nel tentativo di assicurare il "quieto vivere" nel territorio, utilizzasse la giustizia come leva per identificare individui idonei al servizio forzato nelle galere, sottolineando la sua natura duplice come strumento di controllo sociale e di approvvigionamento di galeotti.

Il secondo paragrafo invece approfondisce questa analisi introducendo fonti inedite che gettano luce sul contesto di violenza e criminalità presenti nel territorio vicentino. In parallelo, verranno esaminati i dati emersi dalla ricerca specifica effettuata sulle condanne alla galera, fornendo una panoramica dettagliata sulle dinamiche di giustizia e reclutamento forzato di galeotti nel vicentino nel Cinquecento. Mediante l'esame critico dei dati acquisiti, si intende dare un apporto significativo alla comprensione della intricata interconnessione tra il sistema giuridico, il controllo sociale e l'utilizzo della manodopera coatta nella Repubblica di Venezia.

---

<sup>207</sup> Cervantes 2017, p.143.

## 1. Potere e giustizia della Dominante

All'inizio del Cinquecento, il mito di Venezia come Repubblica amante della pace e dedicata ai soli traffici commerciali si era dissolto di fronte a una politica di sconsiderato opportunismo.<sup>208</sup>

La sua bramosia di conquista le si era ritorta contro quando la lega di Cambrai, formata dalle maggiori potenze europee, aveva seriamente minacciato l'esistenza stessa della Repubblica. La sconfitta di Agnadello del 1509 segnò la fine del sogno espansionistico veneziano nella terraferma, optando per una politica estera votata al mantenimento dello *status quo* sia a terra che per mare. A salvare Venezia dalla catastrofe fu la fine arte diplomatica messa in campo dai veneziani, capace di cogliere le reciproche diffidenze dei rivali e sfruttare le loro divisioni interne per rivolgerli gli uni contro gli altri.

Superata la crisi, i veneziani optarono per il mantenimento di una neutralità armata: una politica cioè basata interamente sulla fortificazione dei propri domini di terra e di mare, disincentivando piani di conquista da parte delle altre potenze. Difatti è significativo constatare il fatto che mentre in Europa erano in atto numerose guerre, Venezia rimase sempre spettatrice: dopo Agnadello la Repubblica combatté nella maggior parte dei casi per difendere i propri domini dalle invasioni turche. La pace perpetua a cui aspirava Venezia doveva essere garantita con il mantenimento di un apparato difensivo basato sia sulle fortificazioni che nelle squadre di galere. Mentre le prime avevano una funzione di deterrenza sia nelle terraferma che nello stato da mar, le galere fungevano da unità di pattuglia nei mari.

Ma le preoccupazioni erano tanto esterne quanto interne: infatti, vi era il timore che scoppiassero rivolte contadine o sollevazioni di città, episodi che avrebbero sicuramente fornito una buona opportunità d'attacco alle potenze confinanti, approfittando dei disordini. In questo la strategia veneziana riuscì nel suo intento: malgrado la larga diffusione della criminalità e talvolta l'incapacità delle autorità di far rispettare la legge, nella Repubblica non vi furono mai segni di ribellione alla dominazione o gravi sollevazioni popolari, contrariamente a ciò che accadde nelle grandi monarchie europee.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Cozzi 1997, p.301.

<sup>209</sup> *Ivi*, p.341.

Il mantenimento della pace sociale era garantito grazie al mito della giustizia di Venezia, imparziale e flessibile. La Dominante cercava di rivestire quel ruolo supremo di giudice dotato di spada e bilancia, per punire con forza i rei ed essere garante dell'*equitas*.<sup>210</sup>

Ciononostante la situazione fattuale era ben diversa: basta leggere le parole del giurista Lorenzo Priori per rendersi conto che le pene erano distinte “[...] secondo la qualità et conditione delle persone, perché non è conveniente condannare alla galea o in berlina o di frusto un nobile nel modo che si farebbe un plebeo, et però bisogna ne i criminali haver consideratione la qualità de i fatti et delle persone, ma delle cause civili tutti sono giudicati egualmente.”<sup>211</sup>

Pur essendoci delle specifiche tipologie di condanna che si potevano infliggere nel campo penale, esisteva un'ampia discrezionalità nell'applicazione delle stesse a seconda dello status sociale del reo. Tra l'altro, volendo anche apparire benevola mostrando un volto umano nel condannare, ma in realtà con ben altri scopi, spesso per esempio si applicava la pena alla galera come rematori anziché alla più brutale e cruenta amputazione di un arto. Per le cause civili invece le cose sembravano essere effettivamente più equilibrate, ma in realtà anche in quest'ambito vi erano delle sostanziali differenze nell'applicazione della giustizia. Queste erano dovute non tanto alle leggi in sé, ma a condizioni intrinseche delle parti in causa: d'altronde non tutti avevano a disposizione le risorse economiche per sostenere le spese processuali che potevano protrarsi anche per tempi lunghissimi.<sup>212</sup> Difatti, la sovrapposizione legislativa, la burocrazia, le interferenze tra magistrature e la pedanteria degli azzecagarbugli erano in grado di portare il processo ad un nulla di fatto. Si potevano presentare istanze di ricorso presso le magistrature superiori a Venezia, ma ciò significava farsi carico di ulteriori spese. Considerato ciò è normale che ad essere favoriti fossero gli uomini più facoltosi, disponendo di maggiori capitali sia per pagare gli avvocati che per fare ricorso.

Tali differenze di giudizio da parte della magistratura variavano anche rispetto al mondo ecclesiastico: naturalmente un reo appartenente all'alto clero avrebbe subito una punizione inferiore rispetto a chi apparteneva al basso clero. I membri di quest'ultimo ceto talvolta potevano incorrere in sanzioni penali come per i comuni cittadini, tant'è che nel

---

<sup>210</sup> Prospero 2008, pp.3 - 11.

<sup>211</sup> Chiodi e Povolo 2004, p.121.

<sup>212</sup> Povolo 1980, pp. 198-199.

1557, “Padre Giraldo di Firenze ed un prete francese, il cui nome venezianizzato suonava Piero di Sbansis, furono ammoniti a non chiedere l’elemosina a Venezia, salvo che durante la celebrazione della messa, e senza ambagi minacciati di galera in caso di disobbedienza,”<sup>213</sup> mentre nel 1700 un certo Vido Ubaldo Berganelli, prete, condannato al remo, morì a causa di un tumore.<sup>214</sup>

La strategia di dominazione veneziana dunque era basata sulla politica del diritto: difatti, sin dal Medioevo la Repubblica elaborò un proprio ordinamento giuridico, sganciandosi da possibili ingerenze imperiali. Con l’esclusione ufficiale del diritto romano, conosciuto anche sotto l’espressione *ius commune* nella terraferma e quello bizantino nel Levante, Venezia si presentò come una realtà alternativa e autonoma dal punto di vista legislativo e giudiziario.<sup>215</sup>

Tuttavia, con la sua politica espansionistica, la Repubblica aveva dovuto accettare numerosi compromessi anche di tipo amministrativo, i quali crearono una sovrapposizione di diritti e di norme, rendendo confusionaria l’applicazione delle leggi. Difatti l’espansione veneziana nella terraferma si era costituita per lo più come una serie di accordi con le singole realtà urbane, chiamati dedizioni. Attraverso questo accordo asimmetrico una realtà urbana, col suo territorio giurisdizionale, cedeva la propria sovranità a Venezia e in cambio la Dominante si impegnava a riconoscere alcune autonomie e istituzioni locali. Ciò si traduceva nel mantenimento dello *status quo* dell’amministrazione urbana, nonché del suo apparato legislativo, salvo per diversi ritocchi, necessari per assicurarsi il controllo e una lenta assimilazione della città.

Lo schema era semplice e replicabile ovunque: una volta sottomessa una città, Venezia inviava i suoi rettori a governarla; per le realtà importanti i rettori erano due, nei casi minori uno solo. Provenienti dalle file del Senato, questi patrizi di norma rivestivano la carica di rettore per circa 16 mesi, incarico non ripetibile consecutivamente nella stessa città. Ciò era a garanzia della loro imparzialità nel governo e nei processi, dato che erano esterni agli affari locali e non godevano di tempo sufficiente per creare forti reti clientelistiche. I compiti dei rettori erano in materia civile per il podestà, occupato in funzioni politico-giudiziarie, mentre il capitano era incaricato alla sicurezza della città e del suo

---

<sup>213</sup> Pullan 1982, p.328.

<sup>214</sup> Lo Basso 2004, p.145.

<sup>215</sup> *Ivi*, pp.37-38.



distretto territoriale e al contempo supervisionava le milizie poste sotto il suo comando. All'occorrenza "potevano reciprocamente surrogarsi ossia esercitare compiti di supplenza l'uno nei confronti dell'altro." E laddove veniva inviato un singolo podestà, questo si occupava di entrambe le incombenze.<sup>216</sup>

Se ufficialmente queste cariche avevano il solo scopo di rappresentare l'imparzialità e il buongoverno veneziano, di fatto vi era l'intento di ridurre il potere e l'influenza dell'élite locale.<sup>217</sup>

Talvolta, di fronte a pressioni o minacce particolari, i rettori potevano rivolgersi alle magistrature di Venezia, come il Senato, l'Avogaria di Comun o il Consiglio dei Dieci. Quest'ultimo, oltre a controllare l'operato degli organi periferici, si occupava anche del giudizio dei crimini più gravi, talvolta delegandolo ai rettori che vi facevano ricorso, garantendo loro di poter procedere col rito inquisitorio, del quale si parlerà a breve.

I processi penali erano di due categorie: ordinario e straordinario. Con il primo, l'azione giudiziaria prendeva avvio nell'ufficio del maleficio cittadino e poi passava ai rettori che, affiancati dalla corte pretoria, svolgevano il caso. Nel secondo invece i rettori dovevano appellarsi alle magistrature di Venezia, potendo ottenere due possibili sviluppi: il primo, detto *servatis servandis*, conferiva la possibilità di condannare i rei a pene superiori a quelle previste dalla norma. L'altro invece consisteva nel ricevere la delega processuale, potendo quindi procedere all'istituzione di un processo avvalendosi del rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci: una procedura estremamente apprezzata per la sua rapidità nella gestione dei casi, procedendo in segreto e scavalcando le pretese degli istituti locali.

L'altra invece consisteva nel ricevere la delega processuale, potendo quindi procedere all'istituzione di un processo avvalendosi del rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci: una procedura estremamente apprezzata per la sua capacità di poter espedire più rapidamente i casi, procedendo in segreto e scavalcando le pretese degli istituti locali. D'altronde in più occasioni si constatò quanta lentezza ci fosse nella risoluzione delle controversie: basti pensare che da una relazione presente in una busta del consolato vicentino, è atte-

---

<sup>216</sup> Franzina 1980, p.324.

<sup>217</sup> Cozzi 1997, p.343.

stato che sul finire del XVII secolo a Vicenza vi erano ancora ben 1533 processi da espedire.<sup>218</sup> Di contro il processo inquisitorio doveva essere utilizzato con una certa parsimonia, dato che poteva ugualmente provocare attriti con gli uffici locali e al contempo far sorgere dubbi riguardanti l'equità di tali processi, che come visto, era così cara alle autorità veneziane.

Per porre un freno ai continui ricorsi che venivano presentati a Venezia, nel 1575, il Consiglio dei Dieci emanò una legge con la quale conferiva apposita autorizzazione di delega per la piena legittimità sui pronunciamenti dei Tribunali nella terraferma.

La discrezionalità dei rettori era parte di quel diritto veneziano che, applicato poi a tutte le città della Terraferma, affermava la sottomissione della cittadina al volere della Dominante e si poneva come alternativa agli statuti cittadini e alle rispettive consuetudini. Lo strumento che costituiva una posizione di privilegio e permetteva al giudice un'estrema elasticità nell'interpretazione e nell'applicazione della legge era l'*arbitrium*.<sup>219</sup>

Questo altro non era che la facoltà di esercitare un potere del tutto discrezionale, che consentiva ai giudici di emettere sentenze valutando “in che modo statuti e ordini delle città suddite corrispondessero all'interesse e all'onore della Repubblica.”<sup>220</sup> Qualora la casistica non permettesse una soluzione così semplice, allora il giudizio doveva essere dettato dalla loro coscienza, così com'è testimoniato nelle carte del capitaniato di Vicenza: “[...]che alli trasgressori delli ordini sopradetti sia date pena secondo arbitrio degli Rettori o di cadauno degli separatamente i quali debbano castigarli come alle loro conscienze parerà che meriti la desobedientia et il delitto che commettersero.”<sup>221</sup> In questo modo, pur rischiando che talvolta si sfociasse in qualche abuso d'ufficio, veniva lasciato ampio margine al giudice, che poteva dunque scegliere se appellarsi al diritto veneto, agli statuti scritti o alle consuetudini. Anzi “il ricorso alle consuetudini e soprattutto all'*arbitrium* del giudice erano diventati l'elemento caratterizzante del diritto veneto.”<sup>222</sup>

In tal senso Venezia dimostrò una straordinaria flessibilità e pragmatismo nell'adattarsi alle realtà urbane che mano a mano assoggettò. Ma se questo nel breve termine le consentì

---

<sup>218</sup> BBVi, AT, b.205, Consolato, Consolato n.1, Libro 23 n.5, c.18v.

<sup>219</sup> Chiodi, *Povolo* 2004, p.89.

<sup>220</sup> *Ibidem*, p.307.

<sup>221</sup> BBVi, AT, b.354, Capitaniato, Capitaneato Mazzo G, n.108 NNN, Libro 269 n.1, c.129v.

<sup>222</sup> Cozzi 1980, p.133.

di espandersi con una certa facilità, nel lungo periodo si creò un eccessivo fardello normativo, per via dei numerosi statuti che andavano a sovrapporsi, sempre più complesso da gestire. Diversamente, i governi europei, malgrado importanti resistenze interne, stavano riuscendo a centralizzare il potere e a uniformare il corpo di leggi, alleggerendo la crescente burocrazia.

Nel caso veneziano invece, aldilà della lenta assimilazione, esistevano ancora realtà che, grazie ad un forte potere contrattuale garantito dalle posizioni di potere in cui si trovavano, di fatto erano governate per favorire gli interessi dei signorotti locali. In particolare, laddove ancora sopravvivevano forme di feudalità, per lo più nel Friuli e nel Bresciano, la giustizia era più difficile da essere applicata, dato che chi avrebbe dovuto amministrarla in loco o era impossibilitato ad agire a causa delle pressioni locali, oppure l'ufficio era in mano a coloro che commettevano soprusi contro la popolazione locale.

La Repubblica di Venezia, pur non essendo più stata coinvolta nelle sanguinose guerre continentali cinquecentesche e seicentesche, ne subì indirettamente le conseguenze: profughi, banditi, l'aumento del costo della vita, il rialzo dei prezzi, i disertori che si mettevano al servizio dei signori divenendo i loro sgherri, conosciuti anche come bravi.

Oltre a questi fattori se ne aggiungevano anche altre: i cattivi raccolti dettati da situazioni climatiche straordinarie, gli effetti economici e sociali delle due guerre combattute contro i turchi tra il 1538 e il 1573, nonché la peste degli anni 1575-1577 e quella più famosa, narrata dal Manzoni, tra il 1630 e il 1631. Con l'aumentare della miseria naturalmente seguiva anche una crescita della criminalità. Questa problematica non riguardava soltanto lo stato veneziano, ma era una situazione comune in tutt'Europa: a differire erano i sistemi repressivi utilizzati dalle diverse compagini statali.

Se le monarchie continentali si lasciavano andare più facilmente a spettacolari esecuzioni pubbliche, infierendo con macabra ritualità sui corpi dei condannati, diversamente accadeva nella giustizia veneziana. Difatti, pur ricorrendo all'esecuzione di punizioni esemplari, cercava ancora di presentarsi con un volto umano, cercando di dare un'aria meno repressiva e volta a trovare soluzioni di compromesso. L'uso sistematico della violenza mal si accordava all'ideale repubblicano e alla flessibilità istituzionale, motivo per cui era preferibile agire con particolare vigore solo nei casi di crimini gravissimi. In altre circostanze invece le pene si presentavano dure più in funzione intimidatoria che per una reale volontà di applicarle. A volte, a seconda delle convenienze, lo stesso apparato repressivo

veneziano mostrava diversi sintomi di debolezza, impedendo l'esecuzione effettiva della legge.

Le problematiche riguardanti l'applicazione effettiva della giustizia erano sostanzialmente due: la prima, di cui si è parlato in precedenza, riguardava il particolarismo giurisdizionale a cui si sommavano alcune possibilità date dalla legislazione stessa per sottrarsi ad alcune pene.

Il secondo problema invece riguardava gli esecutori materiali dei mandati: gli *sbirri*, vere e proprie forze di polizia sia urbane che di campagna. Il mestiere dello *sbirro* rientrava in quella categoria di mestieri infamanti: si trattava di una carica malvista, solitamente ricoperta da uomini che spesso si collocavano a cavallo tra la legalità e l'illegalità, talvolta avendo avuto problemi con la giustizia nel passato. Un caso padovano del 1654 è emblematico, nel quale alcuni studenti universitari, che stavano vagando armati per la città di sera, furono fermati dal capitano degli *sbirri*. Costui, col pretesto di disarmarli in virtù del fatto che erano in possesso di armi proibite fu ferito da un colpo d'arma da fuoco. Dal processo che poi ne seguì gli avvocati degli studenti giustificarono l'accaduto presentando una sentenza con la quale si dimostrava che il capitano in questione era stato bandito tempo prima dalla vicina Treviso. Alla fine gli studenti vennero scagionati.<sup>223</sup>

Il disprezzo, l'estrazione sociale, la paga magrissima e l'indisciplina, erano dei fattori che portavano gli stessi *sbirri* a commettere abusi per avere qualche soldo in più nelle proprie tasche. È chiaro che una condizione simile faceva sì che, oltre all'inefficienza, ci fosse costantemente anche una carenza di organico rispetto alle necessità per garantire il servizio d'ordine (o di polizia). Infatti in più occasioni all'intervento degli *sbirri* seguivano reazioni ostili, come visto nell'esempio precedente. Accadevano anche episodi più gravi, in cui erano assaliti e disarmati dai bravi,<sup>224</sup> mentre nelle campagne le comunità li trattavano alla stregua di nemici, tant'è che "non era raro che le compagnie di *sbirri*, inviate dai rettori nel territorio a compiere qualche missione, fossero accolte a suono di campana a martello e fuggate con violenza a colpi d'arma da fuoco."<sup>225</sup>

In alternativa, i rettori potevano inviare i cappelletti, dei reparti di cavalleria leggera costituiti da reclute di poveri pastori croati e albanesi, ma nemmeno loro brillavano per la

---

<sup>223</sup> Soffiato 2021, pp.99-100.

<sup>224</sup> Povoletto 1980, p.208.

<sup>225</sup> *Ibidem*, p. 208.

loro disciplina; oltretutto questi ultimi erano alquanto riluttanti a unirsi alla sbirraglia.<sup>226</sup> Inoltre la loro stessa presenza costituiva motivo di disputa tra città e territorio relativamente alle spese per il loro mantenimento, come emerge dalla numerosa corrispondenza tra le campagne e il Senato.<sup>227</sup>

A causa dell'inadeguatezza del proprio sistema giudiziario, Venezia mise in atto delle iniziative per coinvolgere la popolazione e favorire la collaborazione con la giustizia; tra queste, alcune forme d'incentivi originali per coloro che avessero denunciato o catturato malviventi come banditi, briganti e bravi. Al collaboratore si offriva l'anonimato della denuncia e la riscossione dei premi per le taglie, come ad esempio si legge nel proclama di Vicenza pubblicato dal podestà Thadeo Contarini nel 1574:

“et dovendo ciascuno venir à denunciare, perché saranno tenuti secreti, et li accusatori di coloro, che volontariamente dessero recapito, et fomento à questa sorte di huomini, provando le loro accuse conseguiranno le taglie, et premii contenuti nell'auttorità sudetta, oltre, che si procederà anco ex officio contra i predetti malfattori, et trasgressori.”<sup>228</sup>

I collaboratori di giustizia, oltre a “conseguire tutte quelle taglie, & beneficij, che dalle medesime leggi gli sono promesse,”<sup>229</sup> alle volte ottenevano anche condizioni particolari, come la possibilità di liberare un bandito con pena a tempo determinato, cioè che non fosse stato condannato a vita. Nello stesso anno, si legge in un proclama del Consiglio dei Dieci pubblicato a Vicenza in merito a quelli “[...] che denontieranno, et faranno venire nelle forze alcuno delli bravi sopradetti, conseguiscano facultà di liberar un bandito à tempo di questa Città, ovvero di alcuna delle Città nostre [...]”<sup>230</sup>

---

<sup>226</sup> *Ivi*, p.210.

<sup>227</sup> Ongaro 2017, p.124.

<sup>228</sup> BBVi, AT, b.350, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C (Z) n.74, Libro 265 n.7, Proclami del clarissimo signor Thadeo Contarini podestà di Vicenza. Contra bestemmiatori, portadori d'armi prohibite, bravi et vagabondi, banditi e di mal fare; et in altre materie.

<sup>229</sup> BBVi, AT, b.200, Consolato, Consolato Libro 19 n.10, Proclama dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Francesco Grimani podestà di Brescia, e suo distretto: per il quieto, e pacifico vivere.

<sup>230</sup> BBVi, AT, b.350, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C (Z) n.74, Libro 265 n.7, In Consiglio di X. & Zonta.

Analogamente, nei registri del consolato di Vicenza, è contenuta la risposta dell'ufficio dell'Avogaria di Comun a un'istanza presentata dal podestà Zuane Zen e il capitano Pietro Giustiniano, della città:

“[...] veduta la legge in questo proposito et il tutto maturamente considerato invocato il nome del salvator nostro dal qual procede ogni retto giudizio con l'intervento, et opinione della predetta eccellentissima Corte, unanimi, et concordi sententiamo, et dichiariamo il predetto esponenti meritar il beneficio per lui addimandandosi, et così in virtù della presente pronontia nostra à quello concedemo voce et facultà di poter liberar, et assolversi un bandito simili ò inferiore al bando.”<sup>231</sup>

Questo meccanismo, basato su premi e grazie, seppur pensato in buona fede, aveva insiti in sé i presupposti per essere sfruttato dagli stessi malviventi al fine di sottrarsi ad alcune pene. Infatti, la “*voce di liberar bandito*”, era fatta appositamente per essere una sorta di merce di scambio e come tale era trattata anche da chi voleva usufruirne. Infatti, se da un lato questo diritto poteva anche essere comprato senza troppa fatica, c'era anche l'opportunità, da parte dei condannati in contumacia, di organizzarsi per eliminare altri banditi, ottenendo così la liberazione dal proprio bando.<sup>232</sup> Questo permetteva loro di poter riprendere appieno eventuali attività criminali, consci del fatto che quel meccanismo poteva essere ripetuto più volte. Dall'altro, dei condannati in contumacia per aggressioni potevano organizzarsi per eliminare altri banditi, ottenendo la liberazione dal proprio bando. Nei fatti ciò significava riprendere appieno lo proprie attività criminali, consci del fatto che il meccanismo poteva essere ripetuto più volte.

Il vasto numero di proclami pubblicati in diverse materie, affiancati da un progressivo inasprimento delle pene, era sintomo del fatto che le leggi non stavano avendo gli effetti sperati. Lo storico Ruggero Soffiato ha messo in evidenza non solo il fatto che le pene erano andate via via a inasprirsi, ma al contempo c'era stato un elenco sempre più minuzioso delle cosiddette “*armi proibite*”, suddivise in armi da fuoco e armi bianche.<sup>233</sup>

---

<sup>231</sup> BBVi, AT, b.184, Consolato, c.n.n.

<sup>232</sup> Ventura 1993, p.302.

<sup>233</sup> Soffiato 2021, p.42.

Per avere un'idea del numero dei proclami in materia emessi si riportano alcune date di pubblicazione, sia edite che inedite: 1541, 1544, 1553, 1558, 1561, 1596,<sup>234</sup> 1571, 1608, 1635, 1648, 1672,<sup>235</sup> 1694.<sup>236</sup>

In particolare nel 1608 si era stabilito che i nobili in possesso di armi da fuoco non autorizzate dovessero essere condannati alla galera per 5 anni e, in caso di inabilità per quel servizio, la possibilità di commutare la pena in 10 anni di prigione. Questo provvedimento mirato contro i nobili era sintomo del fatto che a commettere crimini con le armi da fuoco erano prevalentemente loro, perciò era più che mai necessario porvi un freno. Tuttavia, come detto in precedenza, la legge si misurava a seconda della classe sociale d'appartenenza, perciò, malgrado le intenzioni, nei fatti era scontato che le minacce contro i nobili sarebbero rimaste lettera morta, mentre la pena sarebbe stata certamente commutata in una multa o alla peggio in un bando temporaneo. D'altronde non sono ancora state riscontrate evidenze storiche che possano attestare che un patrizio abbia mai vogato al banco di una galera, se non a titolo ludico o sperimentale, per soddisfare un desiderio di curiosità.<sup>237</sup> Gli episodi di violenza con armi proibite continuarono dunque anche nei decenni successivi al proclama, tant'è che ad esempio, nel 1627, Horatio Gaddi, conte e scolaro vicentino, sparò contro il capitano di Padova, ottenendo un esilio di 3 anni da scontare a Udine. La pena fu poi ridotta a un solo anno, probabilmente dietro al pagamento di una cospicua multa.<sup>238</sup>

Chiaramente, considerando che talvolta gli stessi rappresentanti della giustizia erano aggrediti impunemente, si può dedurre che i cittadini comuni tendessero giustamente ad essere restii a testimoniare o sporgere denuncia, temendo delle ritorsioni da parte dei potenti. La disparità delle condanne, unita alla flessibilità della giustizia nell'applicazione delle pene, creava un sistema che favoriva i potenti o i loro clienti a sottrarsi alla giustizia stessa, condizione che poteva solo incentivare soprusi d'ogni genere. Perciò per-

---

<sup>234</sup> BBVi, AT, b.186, Consolato, Parte presa nell'eccelso Consiglio de Diece. In materia de pistole, & archibusi da ruoda, sì lunghi, come curti.

<sup>235</sup> BBVi, AT, b.199, Consolato, Consolato, Libro 18 n.1, Proclama in materia de bravi, vagabondi, sicarij, banditi e malviventi.

<sup>236</sup> BBVi, AT, b. 205, Consolato, Consolato Libro 23 n.7, Per la magnifica città di Vicenza il Comun di Foza mazzo di Consolato.

<sup>237</sup> Lo Basso 2004, p.145.

<sup>238</sup> *Ivi*, p.93.

sino laddove un rettore particolarmente zelante avesse cercato di agire correttamente, avrebbe incontrato molti ostacoli, in primis l'omertà che si generava nel tessuto sociale.

Un esempio di questa situazione è emerso dalla consultazione della busta 269 riguardante Marostica, presso l'Archivio Torre di Vicenza. In una serie di carte non numerate, in diversi punti difficili da leggere a causa dello stato di conservazione, si legge che nel 1614, a Marostica, un certo Antonio Gadoti veniva interrogato come testimone di alcuni spari uditi la notte precedente nei pressi della sua bottega.

L'autorità sospetta che un certo conte da Zanperino sia l'autore di quegli spari. Il Gadoti dà indizi importanti alle autorità, affermando di aver visto il conte muoversi tempo addietro con un archibugio lungo e che “[...] ne porta uno da scartozzo attaccato all'anzone ma a' piedi non ho memoria de haverli veduto archebusi de alcuna sorte perché non mi pongo queste fantasie havendo che fare de casi miei essendo pover huomo che ho bisogno di attender al mio interesse.”<sup>239</sup> Pur negando di averlo visto muoversi a piedi con i suddetti archibugi, in realtà già l'indicazione di avergliene visti in possesso costituisce una testimonianza importante. Infatti, le armi da fuoco menzionate rientrano nelle categorie che erano state proibite dal Consiglio dei Dieci, come si ritrova scritto nel proclama del 1577 e pubblicato in tutto il Dominio: “che la parte 1571. 23 Marzo, per la quale è proibito il portar per questa Città così di giorno, come di notte archibusi da ruoda, ò con la stoppina impizzato di qual si voglia sorte grandi, ò piccoli, et come in essa, debba nello avvenire.”<sup>240</sup> Nell'ultima parte il Gadoti taglia corto, lasciando chiaramente intendere di temere ritorsioni, perciò per salvaguardarsi non aggiunge altro. Episodi come questo probabilmente si verificavano di frequente, rendendo ancora più difficile anche la sola formazione del processo.

---

<sup>239</sup> BBVi, AT, b.269, Marostica, Marostica Mazzo C, n. 136, Libro 16 n.3, c.n.n.

<sup>240</sup> BBVi, AT, b.350, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C (Z) n.74, Libro 265 n.7, In Consiglio di X. con la Zonta.





# PARTE PRESA NELLECCELSO CONSEG: DE DIECE,

In materia de Pistole, & Archibusi da Ruoda, si longhi, come curti. Adi 19. Agosto 1596.

**M**OLTI atroci homicidij, & assassinamenti, che seggono così in questa Città, come in altre Città, Terre, & Luoghi del Dominio Nostro sono, per lo più, commessi con Pistole, & Archibusi da Ruoda, che molti uocano mercanti, & inobediti si fanno lecito di tener in casa, & di portare. Però douendo si prohibita, ad ogni uano la comodità, & l'uso di così detestata, & diabolica arma, regolando quanto è stato preso nel detto proposito sotto li 31. del Mese passato.

L'andera Parte, che gliuosi da Ruoda, Balestrine, Suli, Pontaruoli, & d'ogn'altra forte d'arme prohibite, alla presente non reponghano, sia per questa statuto, & fermamente deliberato.

Che tutte le Pistole, & Archibusi da Ruoda da tre quartate di canna in giù, siano, & se intendino totalmente prohibiti, & banditi; Non potendo alcun Nobile, Cittadino, né altra persona suddita, ò non suddita, di qual si uoglia grado, ò conditione, nessuno eccettuato, portar li detti Archibusi per viaggio, addosso, in Barca, in Carozza, a Cavallo, ò in altra maniera di giorno, né di notte, per questa, né per alcun'altra Città, Terra, ò Luogo del Dominio Nostro, così da parte da Terra, come da Mar, Nauilij armati, & disarmati; né meno tenerli in casa, né in altro luogo, benché sacro, così d'acqua, come di ghi, & così difatti, & separati le Ruode dalle Canne, come intieri, & uniti.

Et sia fatto publicamente Proclamar sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto, & di fuori per tutti li Rettori Nostri, sì da parte da Terra, come da Mar, che ciascuno, che hauesse dette Pistole, ouero Archibusi da quartate di canna in giù, debba, in termine di giorni otto allhora prossimi, hauerli presentati alli Capi di questo Consiglio in questa Città; & fuori alli Rettori delle Città, & Terre notorie, iquali debbono subito mandarli alli sudetti Capi.

Passato il termine di giorni otto, se sarà alcuno, & sia chi si uoglia, tanto temerario, che audace, contrauenir al presente ordine, & uoler Nostro, portandolo, ò tenendolo in casa, ò in altro luogo, come di sopra, Pistole, né Archibusi da Ruoda da tre quartate di canna in giù, & che'l peruenga nelle forze della Giustitia, debba esser di subito irremissibilmente impiccato per le canne della gola, & li suoi beni confiscati. Et se li Rei, ò Reo di tal delitto resterà contumace, sia, & s'intenda bandito di tutte le Terre, & Luoghi del Dominio nostro, così da parte da Terra, come da Mar, Nauilij armati, & disarmati in perpetuo, con confiscatione parimente di tutti li suoi beni: & essendo in alcú tēpo preso, sia impiccato, come di sopra.

Ha bbi caduno, che denotierà qual si uoglia di detti transgressori, & inobedienti, preso conuito, & castigato che sia il Reo di pena capitale, Lire due mil le de piccioli de li suoi beni, se ne faranno, se non delli danari della Casa del detto Consiglio deputati alle taglie, & appresso scatcha di liberato un Religioso, ouer bandito per questo Consiglio, ò con l'autorità di esso, pur che non habbi nelle sue condanne conditioni di tempo, ò di strettezza di ballotte. Et le medesime taglie, & benefici faranno parimente dati a tutti quelli, che prenderanno, & consegneranno nelle forze della Giustitia, ouero ammazzeranno cadauno delli sopradetti banditi, fatta però legitima fede dell'interfessione.

Li Artefici, & Maestri, che si trouassero hauer nelle lor case, botteghe, ò in altro luogo de predette Pistole, & Archibusi da tre quartate di canna in giù, siano tenuti reuocare fuori del Stato nostro, & così delle Canne separate, come delle Ruode nel spazio di giorni quindici dopo la Publicatione della presente Parte; siqual tēpo passato, debba esser loro prohibito il tenerne in casa, in bottega, né in altro luogo, fabricarne, né conzarne sotto tutte le pene di sopra dichiarate.

Siano li sudetti Artefici, & Maestri d'Archibusi tenuti denotiar in questa Città alli Capi del detto Consiglio, & fuori alli Rettori Nostri tutti quelli, che andassero a loro con dette Pistole, & Archibusi da tre quartate di canna in giù per farli conzar, nel qual caso, conuito, & castigato che sia il Reo, hauseranno essi Artefici le medesime taglie, & benefici di sopra specificati: Et se loro Artefici saranno accusati, che sia stato alcuno per farle cōzar detta forte di Archibusi, & nò l'habbi denotiato, siano mādati a seruir anni cinque cōtinui in Galea de con d'annati cò li ferri alli piedi: & nò essendo buoni da Galea, otto anni in prigione serrata. Et habbi chi quelli accuserà Lire scēto de piccioli, delli loro beni, se ne faranno, se non delli danari della Casa del detto Consiglio deputati alle Taglie, Douendo li detti Artefici tenir del cōtinuo una copia sc̄ripata della presente Parte, affissa in luogo cōspicuo delle lor botteghe per maggior intelligētia di cadauno.

Siano parimente obligati gli Hosti, & tutti quelli, che alloggiano uiandanti, Portinari, Palatieri, Galfaldi de Traghetti, & quelli particolarmente che sono più prossimi alli confini del nostro Stato, auar di detta prohibitionē, & bando tutti li forastieri, & passaggieri, che hauessero di dette Pistole, ò Archibusi da tre quartate di canna in giù, perche li lascino a dietro, per non incorrere nelle sopradette pene. Douendo li detti Hosti, & altri di sopra specificati tener nel loro alloggiamento essi ancora in luogo conspicuo, una copia di Stampa della presente Parte, perche da ogni uano possà esser ueduta, & letta: sotto pena a chi mancherà al sudetto obligo di anni tre continui di Galea al remo con li ferri alli piedi: & non essendo buono da Galea, di star cinque anni in una prigione serrata. Et, in ogni caso, non sarà ad alcuno, benché forastieri che porti, ò tenga in casa detta forte d'Archibusi, ò Pistole, admeffa alcuna scusa; ma faranno tutti, vt supra, contrafacendo, seueramente castigati.

Li Comuni di qualunque Terra, Villa, ò Luogo del Dominio nostro, ricercati da qual si uoglia persona di seguirar alcuno, che hauesse di detta forte di Archibusi, debbano prestarli il loro aiuto per la retione. Douendo appresso esser Cōmuni esser tenuti sc̄pe che uedessero, ò sapessero de detti transgressori, seguitari, & prenderli: & pōsegnaudo nelle forze della Giustitia, hauer debbano, con ueti, & castigati che siano li Rei, vt supra, tutte le taglie, & benefici sopracitati.

Et, perche in questa Città, Dogado, & suoi contorni, molti inolenati, & temerari, ardiscono portar Archibusi da Ruoda longhi, si nelle gondole, & altre bar che, come in Carozza, & altramente, sì di notte, come di giorno, sia in tutto, & per tutto prohibito a cadauno, così Nobile, come Cittadino, ò altro, & sia di qua

lunque grado ò conditione, nuno eccettuato, il portar per questa Città, né per cinquanta miglia fuori di essa Città, di notte, né di giorno, in barca, in Carozza, a piedi, né a cavallo, né in altro modo Archibusi da Ruoda, longhi di qual si uoglia misura, cangi, nò d'argenti. Et se alcuno sarà tanto audace, che'l contrafaccia, al presente ordine, & uoler Nostro, se'l penserà nelle forze della Giustitia, debba esser di subito irremissibilmente impiccato per le canne della gola, & li suoi beni confiscati; Et, se li Rei, ò Reo di tal delitto resterà attente, sia, & s'intenda bandito, con le conditioni di sopra dichiarate: Douendo in caso, che in alcun tempo el fusse preso, con le conditioni di sopra dichiarate.

Et habbia cadauno, che denotierà qual si uoglia de detti transgressori, & inobedienti, conuito, & castigato che sia il Reo, come di sopra, le taglie, & benefici faranno similmente dati a tutti quelli, che prenderanno, & consegneranno nelle forze della Giustitia, ouero ammazzeranno cadauno delli sopradetti banditi, fatta però legitima fede dell'interfessione.

Habbono parimente le sopradette taglie, & benefici tutti li officiali, & altri ministri publici, che presidero qual si uoglia de' detti banditi, & lo consignano nelle forze della Giustitia, come di sopra.

Se li detti Officiali, & altri Ministri nostri a chi si spetta, potranno prendere qual si uoglia delli sudetti transgressori, & inobedienti, ouero delli predetti banditi, & non lo faranno, quando d'un tanto debito, se faranno di ciò accusati, hauerà che se li habbia la uerità, siano, & s'intendino confiscati, per sei anni continui in Galea al remo con li ferri alli piedi: & nò altra s'intendino confiscati, per sei anni continui in Galea al remo con li ferri alli piedi: & nò altra di do buoni da Galea, dieci anni in prigione serrata. Et habbi chi quelli accuserà lire scēto de piccioli de loro beni, se ne faranno, se non delli danari depositati alle taglie, & far'l tenuto secreto.

Sia similmente prohibito in ogni'altra parte del Dominio Nostro da Terra, il portar li detti Archibusi longhi da Ruoda in qual si uoglia Città, Castello, Terra, ò luogo Nostro murato, né meno nelle Chiefe, ò altri luoghi Sacri, di notte, né di giorno, a piedi, a cavallo, in Carozza, né altrimenti, sotto tutte le pene di sopra dichiarate.

De bba parimente esser prohibito a cadauna sorte di persone portar per viaggio le sudette Parti del Stato Nostro da Terra li predetti Archibusi da Ruoda longhi di qualunque misura. Et se alcuno sarà ritornato disobediēte, sia quello, ò quelli castigati delli Rettori delle Città Nostre; iquali, considerate le leggi in tal proposito, il luogo, & gli accidenti, faranno quello, che stimeranno ricercar la Giustitia, & le transgressioni loro.

Il portar gli Archibusi da fuoco di qual si uoglia misura, sia parimente prohibito giuista le Parti prese in questo proposito, equali faranno midate delli Capi di questo Consiglio in questa Città, & fuori delli Rettori nostri, cōtra ciascuno, scēdo le tre predette lomi, ad esecuzione.

Tutte le licentie d'Archibusi, sì da fuoco, come da Ruoda, di qual si uoglia misura, che fossero state concesse quouis modo, tanto da Proueditori Generali, Rettori, ò altri Rappresentanti Nostri, quanto per questo Consiglio, a qualunque sorte di persone, niuna eccettuata, siano, & s'intendano tutte caste, nulle, & di niun uigore, tanto in questa Città, quanto in cadauna Città, Castello, Terra, ò luogo del Dominio Nostro tre giorni dopo la publicatione della presente Parte.

De bban però esser eccettuati dalla presente Parte li Conductieri, Officiali delle compagnie d'elli Conductieri, huomini d'Arme, & quelli, che faranno descritti sopra il primo Placato, conformi alle Parti prese in tal proposito: potendo essi portar li Archibusi longhi, per viaggio solamente, & alle molte, preseruandole tutte le concessioni fatte, giuista le deliberationi di questo Consiglio de 3. April 1592. & del Senato del 18. del medesimo Mese, & Anno nel detto proposito.

Et alla medesima conditione di poter portar per viaggio gli Archibusi da Ruoda da tre quartate di canna in giù, & da fuoco di qualunque misura, siano li Capitani, Colateralis, & altri Capi: Capi di Cento, d'Ordinanze, & Luochitenenti di Compagnie, giuista in tutto, & per tutto le loro concessioni, & le Parti prese nel sudetto proposito. Douendo però essi haueir sempre con loro le fedi, che ueramente presino li sopradetti feruiti, altrimenti incorreranno essi ancora, contrafacendo, in tutte le sopradette pene, come cadaun'altra.

Non possà né debba alcuno delli sopradetti, che hanno lo sopra citati carichi prestar ad altri il suo bollettin, fede, ò patente, se sarà alcuno che contrafaccia al presente ordine Nostro, sarà seueramente, come di sopra, castigato; tanto quello, che hauerà hauuto ad imprestido detta fede, bollettin, ò patente, quanto quello, che l'hauerà prestata.

Possino medesimamente portar per viaggio, & nò d'altra maniera, gli Archibusi da Ruoda longhi di misura, li Capitani di Cōpagnia cò li suoi huomini, li Cauallieri, li Contestabili de' Rettori, & Officiali loro, li Capellani, li Cauallari publici, quādo però porteranno seco danari sì publici, come de particolari, & nel loro ritorno delli Dateri principali, quādo però andano p li seruiti delli loro Dadi, & nò altrimenti: Giudici di Maleficio, Assistenti, Auocati Fiscali, & altri Ministri de' Rettori, quādo però caualcherino per formatione de Processi, & ogni'altra, che andasse p far Comandamenti, ò executioni di Rettori Nostri, & nò altrimenti.

Et il simile sia permesso alli Ministri di questo Consiglio.

Et perche con gran licentia, & disordine è da molti temerari disobediēte alle presentissimi deliberationi fatte per questo Consiglio in materia de Balestrine, Suli, Pontaruoli, Fran copini, & altra forte di Arme filate: sia preso, che sia di nouo ristampata, & publicata la Parte, presa in questo Consiglio nel detto proposito, sotto li 19. Febraio 1561. & mandata fuori insieme con la presente a tutti li Rettori del Dominio Nostro; perche sia mandata irremissibilmente contra ciascuno ad executione.

L'executione della presente Parte sia commessa in questa Città alli Capi del detto Consiglio, senza altro Consiglio, & di fuori alli Rettori delle Città, & Luoghi Nostri: non potendo però alcuno di loro minuir, né alterar le pene sopradette, né alcuna di esse; ma debbano inuiolabilmente essequire contra ciascuno, come è predetto.

Non possà delle sopradette pene, né di alcuna di esse esser fatta gratia, don, remission, ò alteration alcuna, saluo, che per questo Consiglio, & per Parte presa con le noue ballotte delli sei Consiglieri, & tre Capi, & poi con li cinque lesti delle ballotte del detto Consiglio.

Sia la presente Parte publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto ad intelligētia di cadauno, messa alla Stampa, & mandata fuori a tutte li Rettori Nostri, così da parte da Terra, come da Mar, accioche medesimamente la faccino publicar in li luoghi soliti, Registar nelle loro Cancellerie, & dar parimente ordine, che siano affisse, & tenute sempre ne' luoghi, & dalle persone di sopra espresse. Douendo etiam esser posta nell'auenir nelle commillioni de detti Rettori. Et ogni sei Mesi debba esser publicata in questa Città, & fuori per la debita, & compiuta sua executione: E nondimeno publicata ò non, farà sempre mandata in tutte le sue parti contra li transgressori inuiolabilmente ad executione.

Publicata in Venetia, au 22. Agosto, 1596. Sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto. Et in Venetia sotto la Loggia del Curajo, Capitanio, ad 29. Agosto 1596.

Archibusi  
da Ruoda  
longhi.

Archibusi  
longhi.

Figura 5. Proclama del Consiglio dei Dieci.



160 -- 50. De

# PROCLAMI

DEL CLARISS. SIG.

## THADEO CONTARINI

Podestà di Vicenza

*Contra bestemmiatori, portatori d'armi proibite,  
bravi, et vagabondi, banditi et di mal fare;  
et in altre maniere*



IN VICENZA,

---

PER GLI HEREDI DI PENN LIBRARO.

M. D. XCIII.

Figura 6. Copertina del proclama del clarissimo signor Thadeo Contarini.

La diffusione della criminalità e degli episodi di violenza avevano assunto forme a dir poco inquietanti, creando una situazione endemica. Per dare un'idea più concreta della situazione basti considerare i dati a disposizione riguardanti le sentenze di bando: ciò che emerge è che tra il 1600 e il 1607 erano state condannate 17.294 persone, una media di 2.161 individui all'anno.

I crimini più comuni erano i furti, seguiti da numerosi casi di aggressioni, omicidi, falsificazioni, reati sessuali, e poi una serie di tante altre casistiche dai numeri meno consistenti.<sup>241</sup>

Il bando, tipologia di condanna ereditata dal Medioevo, ormai stava divenendo una forma di punizione obsoleta e insostenibile. Difatti, questa soluzione era stata praticabile fintanto che il numero dei casi era rimasto relativamente contenuto e l'impatto della presenza di banditi a sua volta non era così rilevante, come invece stava accadendo nel Cinquecento. L'incremento demografico, caratterizzato da un significativo peggioramento delle condizioni di vita, aveva aumentato proporzionalmente sia i criminali che le condanne al bando, mettendo in moto migliaia di individui che le compagini statali difficilmente riuscivano a gestire e controllare. Oltretutto, con l'espulsione reciproca di banditi, gli stati allontanavano individui dal proprio territorio ma al contempo assorbivano quelli espulsi dagli altri. E spesso questi erano in condizioni di indigenza, aggravata anche dall'estraneità e la mancanza di riferimenti per il proprio sostentamento.

Come ampiamente descritto nel capitolo II, la condanna al remo venne introdotta gradualmente da tutte le potenze mediterranee nel corso del Cinquecento. La sua introduzione costituì un passaggio fondamentale nella logica di sorveglianza e punizione e risolveva l'importante problema legato alla spazialità derivante, invece, dal bando. Se di fatto il bando era un esilio forzato senza garanzia del suo rispetto, la galera invece era in grado di risolvere il problema alla radice: i condannati erano confinati in uno spazio ben preciso, per un tempo minimo definito e potenzialmente superiore. Inoltre i prigionieri erano incatenati e sorvegliati per tutto il tempo, mentre svolgevano un lavoro coatto utile alle esigenze dei *policy makers*. Questo cambiamento risultò conveniente fintantoché la guerra di galere rimaneva il mezzo principale di condurre la guerra per mare nello scacchiere Mediterraneo. Nel corso del Seicento, con il lento ma inesorabile declino della

---

<sup>241</sup> Weisser 1989, p.46.

guerra di galere, le diverse potenze cercarono altri impieghi coatti da far svolgere ai condannati. Venezia continuò ad optare per mandarli alla galera e, come visto nel precedente capitolo, nel corso del secolo XVIII a imbarcare solo questi. Le altre potenze europee, crearono un meccanismo ibrido tra la mobilità del bando e la staticità della galera: difatti, disponendo di colonie, era possibile spedire i condannati a svolgere lavori forzati o pericolosi nei nuovi territori, dando vita alle prime forme di deportazione, come scrive lo storico Michael Weisser:

“la forma moderna di bando - la deportazione - diventò un aspetto importante della pena del secolo XVIII, in particolare nei paesi che cominciavano a creare sistemi coloniali all'estero. Il bisogno di manodopera a buon mercato nelle colonie, insieme con la sovrappopolazione all'interno, determinò il frequente ricorso alla deportazione nei sistemi di pena nel secolo XVIII. A Parigi prima della rivoluzione il numero di deportati era il doppio del numero di condannati alle galere [...]”<sup>242</sup>

## 2. Le condanne alla galera

La condanna alla galera dunque fu il perfetto punto di incontro tra le esigenze politico-militari e quelle giuridiche. Come visto nel capitolo precedente, questa condanna, inizialmente introdotta a Venezia nel 1542 solo per i crimini più gravi, fu poi applicata come alternativa per altre tipologie di reati: aggressione, omicidio, bravo, vagabondaggio, falsa testimonianza, possesso di armi proibite, furto, infrazione di bando, gioco d'azzardo, bestemmie, stupro, incesto e sodomia, per menzionarne alcuni. La pena introdotta era ambivalente, cioè poteva essere sia *ordinaria* che *extraordinaria*, in quanto nel primo caso poteva essere imposta per legge e al contempo poteva essere il frutto di un sentenza per *arbitrium*, come scrisse il giurista Priori:

“per i pratici anco vien detto esservi pena ordinaria et straordinaria: la ordinaria è quella che è stata statuita dalla legge del prencipe o dalli statuti o pure da una certa consuetudine longa introdotta; l'extraordinaria è quella che il giudice impone non per legge né per statuto o consuetudine, ma per proprio suo arbitrio. Il qual arbitrio deve sempre accostarsi quanto più si possa alla legge, quando non havesse in contrario qualche urgente cagione [...]”<sup>243</sup>

---

<sup>242</sup> Weisser 1989, p.124.

<sup>243</sup> Chiodi, Povolo 2004, p.123.

Con la riforma di Cristoforo da Canal, la giustizia divenne a tutti gli effetti uno strumento nelle mani dei *policy makers* per assicurarsi una leva militare alternativa, perfettamente legale e giustificata sia dalla necessità di dover punire efficacemente i rei che di isolarli dal resto della società. Così com'è stato anticipato nei capitoli II e III, la durata delle condanne era sì variabile, ma erano stati posti dei limiti precisi sia riguardanti la durata minima della pena che di quella massima, con alcune eccezioni nel caso di guerra:

“non si può condannare alcuno in galea per più di anni dodeci, legge 1558 15 gennaio, et non per minor tempo di mesi dieciotto, legge 1542 20 maggio, et al tempo della guerra si condannavano per mesi dieci, legge 1571 24 febraro. Et le sentenze devono esser alternative conoscendosi a Venetia se il reo condannato è habile o no, legge 1558 14 gennaio, 1561 11 detto, etiam se il reo servendo in galea si facesse inhabile di che ne sono casi seguiti. Et la pena della galea si può commutare, et quella di mutilazione de' membri, legge 1545 25 maggio, prima però che faccia la sentenza, come che se uno per statuto o per leggi meritasse per un delitto che gli fosse tagliata la mano o privato di un altro membro, può detta pena esser tramutata in galera per quel tempo che paresse al giudice.”<sup>244</sup>

La presenza di un considerevole numero di leggi, distanziate cronologicamente tra loro anche di diversi decenni, mette in evidenza il fatto che l'estensione della condanna alla galera all'interno del sistema penale veneziano non fu un processo immediato. Al contrario, si trattò di un'evoluzione graduale, probabilmente dovuta all'aumento delle tipologie di crimini, come quelle dei bravi, e anche per aumentare il numero di rematori di cui c'era continua necessità.

Dallo scritto del Priori emerge anche il fatto che le pene rivolte alla privazioni di arti o altri parti del corpo, come naso e orecchie, potevano essere commutate nella condanna della galera. Tuttavia, se il reo si fosse dimostrato inabile al servizio al remo, la pena da applicare sarebbe stata l'amputazione originariamente prevista, come si vedrà in alcune fonti riportate per intero.

Di seguito si analizzeranno le fonti legate alle condanne alla galera nel vicentino tra il 1545 e il 1600. La scelta di questo arco temporale è dovuto a due fattori: in primo luogo, com'è intuibile, si tratta dell'inizio vero e proprio della riforma di Cristoforo da Canal

---

<sup>244</sup> *Ivi*, p.124.

e poi perché si tratta del periodo con il maggior numero di condannati alla galera in servizio. Il secondo motivo è stato determinato dalle limitazioni pratiche della ricerca, ovvero il fatto che dalla busta 813 delle Provvisioni di Vicenza fino alla 828 non è stato riscontrato alcun caso di condannati al remo.


Queste buste si riferivano ad un arco temporale compreso tra il 1603 fino al 1681, includendo quindi anche la lunga guerra di Candia. Considerato quanto detto nel capitolo precedente, era lecito aspettarsi un calo del numero di questa tipologia di condanne ma non una loro totale assenza: ancora più strano è stato il fatto che nemmeno negli anni della guerra di Candia non sia stata ritrovata alcuna condanna alla galera. Se dunque il lavoro fino a quel momento si era concentrato nella consultazione delle buste delle Provvisioni, dalla numero 801 fino alla numero 812, pur con apprezzabili risultati, l'attenzione però si è poi spostata verso le buste con documentazione proveniente dalle magistrature di Vicenza.

La prima è stata il consolato,<sup>245</sup> una magistratura locale di origine comunale che Venezia aveva tenuto in attività dopo la dedizione di Vicenza nel 1404. Dato che questa magistratura si occupava anche di casi penali, c'era la possibilità di trovare le condanne alla galera mancanti. Il lavoro svolto ha riguardato tutte le buste del consolato, nelle quali erano raccolti numerosi proclami e qualche condanna alla galera, tuttavia queste casistiche si fermano al 1600. La seconda magistratura consultata è stato il capitaniato dalla quale sono emersi diversi casi di bando e casi di denunce di cadaveri ritrovati, tuttavia non è stato riscontrato alcun caso di condanna alla galera, anche se sono emerse alcune fonti di cronaca piuttosto interessanti, oltre che altri proclami. Lo stesso è avvenuto con le ultime due categorie di buste consultate: Marostica e condanne. Malgrado gli sforzi ed il tempo impiegato nella ricerca, non sono state più rilevate condanne alla galera, dovendo perciò limitarsi a considerare un periodo più ridotto, che comunque ha prodotto una buona campionatura che conta complessivamente 153 casi. Sebbene il periodo preso in considerazione sia contiguo a quello della riforma di Cristoforo da Canal, di fatto il primo caso di condanna alla galera rilevato è solo nel 1551. Si veda di seguito la rappresentazione grafica che mostra la dinamica delle condanne alla galera nel corso dell'arco temporale precedentemente indicato.

---

<sup>245</sup> Franzina 1980, p.328.





Reati registrati tra il 1551 e il 1661.

Fonti: BBVi, AT, b.801-811, Provvisioni.

BBVi, AT, b.182, Consolato.

Considerato che il numero massimo di condanne rilevato in un singolo anno è stato di 10, si rileva che vi sono dei picchi, ben 6, che contano dai dieci casi in su. È chiaro che questi numeri e la loro frequenza non sono del tutto casuali, ma anzi, sono funzionali alle esigenze della flotta. Questo saliscendi del numero di condannati è indice di una maggiore richiesta di galeotti forzati in momenti precisi, probabilmente in vista di un provvedimento atto a varare una nuova galera in un determinato anno. Incrociando questi dati con le informazioni ricavate dallo storico Lo Basso riguardo alle galere armate con soli condannati emergono alcuni aspetti interessanti.

Dal 1551 al 1561 si sa che sono state armate 3 galere di condannati.<sup>246</sup> Dal grafico si può ipotizzare quali siano stati gli anni in cui effettivamente si è proceduto col ciurmarle. Nel periodo dal 1551 al 1556 vi è subito un picco di condanne, praticamente il terzo dei valori più alti dei condannati, e forse la data anteriore coincide con la prima delle tre galere ciurmate. Il 1556 potrebbe essere stata la volta della seconda, considerato l'aumento delle condanne, mentre si nota che l'anno successivo il numero si abbassa immediatamente con

<sup>246</sup> Lo Basso 2004, p.67.

un passaggio da 10 a 3. Tuttavia, già nel 1558 iniziano nuovamente ad aumentare per giungere ad un picco di 8 nel 1560. Quindi, l'aumento delle condanne negli anni 1558 e 1560 può essere un fattore che indica l'entrata in servizio di una nuova galera in quel periodo, la terza galera, non escludendo l'ipotesi dell'entrata in servizio invece di due unità nello stesso anno, cioè nel 1560. Successivamente si riscontra un nuovo calo dei numeri.

Un altro arco cronologico che si è delimitato è dal 1562 al 1567, rispetto al quale Lo Basso riporta che i veneziani armarono una sola galera: considerato che l'unico dato significativo è un aumento delle condanne nel 1564, passando da una sola per anno a 4, per poi ridiscendere a una, non è da escludere che sia stato in quell'anno ad essere ciurmata la nuova galera.

Sebbene risulti che nel triennio 1567-1569 sia entrata in servizio una nuova unità, i dati forniti da questa ricerca, che forniscono informazioni solo riguardo gli ultimi due anni, non sono ritenuti così rilevanti da poter avanzare ipotesi come quelle precedenti.

Il quarto periodo invece ricopre un ventennio, partendo dal 1569, passando dal fatidico 1570, anno d'inizio della guerra di Cipro, fino a giungere al 1589: in questi vent'anni risulta che i veneziani aggiunsero ben 7 galere di condannati alla propria flotta. A interessare sono alcuni anni specifici in cui i numeri dei condannati aumentano improvvisamente, mostrandosi anche piuttosto alti rispetto alla media per un periodo piuttosto prolungato.

Come c'era da aspettarsi, il 1570 è l'anno in cui la domanda di galeotti aumenta vertiginosamente a causa dello scoppio della guerra: nell'arco di un anno si passa da 2 a 14 condanne alla galera. Difficile dirsi quante unità siano state varate: l'unica certezza è che in tempi di guerra per vincere bisognava assicurarsi la disponibilità del massimo delle risorse, perciò anche i rei dovevano essere condannati il più possibile a servire come rematori.

Purtroppo del 1571 e del 1572 non è stato rilevato alcun dato, mentre del 1573 si contano nuovamente 2 condanne: il che era piuttosto prevedibile, considerando che i veneziani non erano più interessati alla guerra e che nello stesso anno sarebbero giunti a una pace onerosa, come visto nel capitolo I. L'assenza di condanne dal 1574 al 1577 potrebbe essere dovuta a tre fattori: il primo certamente era l'effetto della situazione di pace di quel periodo. Il secondo era l'incremento della presenza di schiavi a bordo delle galere



come conseguenza del bottino di guerra di Lepanto. In terzo luogo va considerata anche la peste che, decimando la popolazione, riduceva le possibilità di avere a disposizione dei condannati.

Negli anni 1583 e 1586 si registra un'impennata di condanne, rimanendo su soglie altissime in entrambi gli anni, superando addirittura quelle del periodo della guerra di Cipro, ma calando drasticamente già nel 1587, pur rimanendo su valori superiori alla media. Dal 1589 al 1591 risultano essere state armate altre 3 galere di condannati: come si vede dal grafico, gli unici dati ottenuti riguardano solo il 1591, anno in cui le condanne si attestano ancora una volta su valori piuttosto alti, addirittura superando di pochissimo i casi del 1570. L'ultima informazione che è stata possibile incrociare riguarda l'armamento tra il 1592 e il 1593 di un'ulteriore galera con una ciurma di rematori condannati. In effetti la domanda di uomini da remo doveva essere ancora piuttosto alta considerato il numero di casi rilevati, anche se in fase calante. Dal 1594 al 1600 invece la media resta bassa, se non per un timido rialzo nel 1595, forse segno di un'altra galera armata.

Come era prevedibile, si nota la particolarità nell'andamento del numero delle condanne ovvero che si riscontrano consistenti incrementi in alcuni singoli anni, in primis in corrispondenza della guerra di Cipro. L'aspetto più curioso è che sia i valori più alti che quelli superiori alla media si presentano solo dopo la guerra di Cipro, in particolare dal 1583 al 1593, un decennio in cui Venezia era formalmente in pace. Se da un lato la maggiore richiesta può essere imputabile al mantenimento stesso della flotta, ora richiedente

Reati registrati tra il 1551 e il 1661.	
Crimine	Numero di casi
Aggressione	1
Bestemmia	1
Bravo e vagabondaggio	6
Complice	3
Contrabbando	3
Falsa testimonianza	2
Furto	95
Furto e bestemmia	1
Furto e truffa	1
Incesto	1
Infrazione di bando	8
Non specificato	18
Omicidio	1
Poligamia	1
Sodomia	1
Stupro	1
Tentato omicidio	4
Truffa	3
Vagabondaggio e possesso di arma	2
<b>Totale complessivo</b>	<b>153</b>
Fonti: BBVi, AT, b.801-811, Provvisioni. BBVi, AT, b.182, Consolato.	

maggiori uomini da remo per sostituire i morti o gli inabili al servizio, dall'altro va considerato che il numero delle galere dei condannati aumentano. Come detto nel capitolo I, dopo Lepanto era iniziato il periodo d'oro sia della pirateria che della guerra di corsa nel Mediterraneo: dunque risulta plausibile che Venezia sentisse più che mai l'esigenza di difendere i propri interessi commerciali, avendo bisogno di disporre di più galere e quindi mobilitando più rematori possibili.

Naturalmente sono ipotesi avanzate basandosi sui dati estrapolati da una ricerca limitata alla singola città di Vicenza, perciò la questione meriterebbe un lavoro più ampio. Raccolgendo e confrontando le casistiche delle altre città della terraferma si potrebbe verificare se l'andamento delle condanne segue dinamiche simili negli stessi periodi, e quindi eventualmente trovare conferma a quanto ipotizzato.

Tra le varie condanne rilevate, il furto costituisce senza ombra di dubbio il crimine più frequente e punito nel vicentino nella seconda metà del Cinquecento. Difatti, come si può vedere anche dalla tabella che segue, costituisce ben il 63,40% dei crimini commessi, seguito a debita distanza da un 11,11% di casi per i quali non è disponibile la tipologia del reato. Di questa quota per i quali non era specificata la natura del crimine, ma era solo stata indicata la durata del servizio al remo da svolgere, alcune delle quali erano particolarmente gravi. Infatti, la condanna alla galera era applicata a specifiche tipologie di crimini, quali ad esempio la truffa, di bravo, contrabbando, ma soprattutto la più

Durata delle pene.	
Durata della pena	Numero casi
18 mesi	40
2 anni	19
3 anni	30
5 anni	27
6 anni	1
7 anni	8
10 anni	11
12 anni	12
Vita	2
Non specificato	3
<b>Totale complessivo</b>	<b>153</b>
Fonti: BBVi, AT, b.801-811, Provvisori. BBVi, AT, b.182, Consolato.	

frequente era il furto. Perciò la percentuale relativa ai furti potrebbe essere quasi certamente superiore a quella indicata. Al terzo posto invece si colloca il reato di infrazione di bando, che consiste nel 5,88% dei casi. Si precisa che alcuni reati sono stati considerati come categorie separate per due ragioni: la prima consiste nel mettere in evidenza il crimine in se, mentre la seconda è per l'incertezza dello status di alcuni condannati. Per esempio il reato di vagabondaggio è indicato sia a sé stante sia come aggravante a quella

di bravo. Si è preferito mantenere le categorie separate poiché nei pochi casi emersi vi sono durate delle condanne distinte tra loro, lasciando margine a qualche ipotesi.

Un'altra considerazione da fare riguarda la durata delle pene. La tabella numero 2 mostra che per i reati penali vi fosse una chiara prevalenza delle condanne di durata non particolarmente lunga; infatti, la maggior parte sono quelle di 18 mesi, ovvero il tempo minimo, oppure di 36 mesi, cioè il doppio.

Andando oltre ai singoli dati, emerge che complessivamente le pene al di sotto dei 5 anni di galera erano 89, cioè costituivano il 58.17% delle condanne. Come già anticipato, la giustizia veneziana effettivamente tendeva a condannare i rei con delle pene di durata tendenzialmente bassa e ciò viene confermato anche dai risultati emersi da questa ricerca. Nella cosiddetta fascia media invece, che va dai 5 ai 7 anni di galera, rientrano ben 36 casi che costituiscono il 23,53%, mentre le condanne più lunghe sono 25, che rappresentano il 16,34% del totale. Quest'ultima è una cifra comunque non indifferente, ma evidenza e conferma quanto detto in precedenza sulle modalità di applicazione delle pene. Si fa notare che tra queste ve ne sono 2 per le quali la durata prevista è addirittura a vita, cosa di per sé insolita considerato che i veneziani preferivano condanne più brevi per dare la speranza al reo di potersi redimere e avere nuovamente la libertà, incoraggiandolo quindi a prestare un buon servizio. A questo proposito, non dimentichiamo che, come visto in particolare nei capitoli II e III, dopo la condanna molto spesso tanti soggetti iniziavano il servizio da rematore libero per pagare il debito contratto sia con le spese processuali sia per il proprio mantenimento a bordo.

L'1,96% dei casi rimanenti costituisce un'incognita: difatti, dalle fonti prese in esame, è stata indicata solamente la condanna ma non vi è alcun riscontro riguardante la durata della stessa.

Le fonti prese in esame il più delle volte si strutturano allo stesso modo, avendo indicato il giorno, mese e anno della condanna, almeno il nome del reo, il reato, la durata della condanna, e infine la nota del capitano delle prigioni. Molti altri dati invece non sono riportati necessariamente in modo uniforme e costante: patronimici, luoghi di provenienza, professioni, oggetti rubati; queste sono tutte informazioni che si possono trovare o meno a discrezione dell'autore. Lo stesso vale per la collocazione stessa delle fonti nelle varie buste. Infatti, all'interno le carte provenivano da fonti variegata, quali ad esempio registri delle prigioni o note delle spese, perciò, non vi era alcun ordine della documentazione se

non di tipo cronologico. Come anticipato, le condanne più frequenti erano quelle per furto. L'indagine ha dimostrato che per il 46,94% dei rei non è stata indicata la provenienza, mentre si sa che il 37,76% proveniva dai territori veneziani, di cui il 20,41% era proveniente da Vicenza, mentre in misura minore provenivano da altri territori della Repubblica, tra cui, Belluno, Brescia, Venezia, Verona, Treviso Padova e Pirano, mentre solo il 15,31% era di provenienza straniera. In alcuni casi le fonti specificano anche la località di provenienza, come nel caso rilevato dalla busta 804 delle Provvisioni, in cui nella carta numero 839v si legge che il giorno 15 ottobre del 1563 “messer Francesco Coridan contestabile del clarissimo pottesta ha consigna alle prison Antonio Romanallo da Lonigo per tistimonio falso.” Continua poi di sotto con una nuova data: “adi 12 luglio 1564. Il soprascritto è sta mandato in galia per anni cinque come appar nilla raspa. Io Marin Nasin fiolo del capitano dalle prison scrissi.”<sup>247</sup>

1563 adi 15 otto  
 Me frans<sup>o</sup> Coridan contestabile del clamo pottesta ha.  
 consigna alle prison. Antonio romanallo da Lonigo  
 per testimonio falso.  
 Adi 12 luglio 1564  
 Il soprascritto è sta mandato in galia per anni cinque come  
 appar nilla raspa.  
 Io marin nasin fiolo del capitano  
 dalle prison scrissi

Figura 7. Condanna, BBVi, AT, Provvisioni 1560-1564, b.804, c.839v.

L'autore della fonte, Marin Nasin, precisa anche la carica di Francesco Coridan, indicandolo come contestabile del podestà, perciò ricopriva il ruolo di capitano di Vicenza. Talvolta gli autori delle fonti indicano anche le magistrature che si occupano del processo, come nel seguente esempio del 18 marzo del 1551: “Augustin merzarollo qual fu per

<sup>247</sup> BBVi, AT, b.804, Provvisioni 1560-1564, c.839v.

avanti bandito per ladro et espedito in consulato a bandito per anni cinque et confinato in galia per anni tre.”<sup>248</sup> In una fonte simile, datata 23 settembre 1569, si legge:

“messer Giacomo Furlà cavaliere del clarissimo pottestà di Padoa ha consigna alle priggioni della magnifica città di Vicenza Battista Baribini genovese per ladro et truffa. Il soprascritto fu spedito in consulato per cinque anni alla gallia, ed se non era habili che li fosse taglia le orecchie. Io Marin Nasini fiolo del capo dalle priggioni.”<sup>249</sup>

In questo caso stranamente interviene il capitano di Padova, forse perché il reo Battista Baribini si era dato alla fuga ed è stato catturato nel distretto padovano. Ad ogni modo questa volta non solo si è specificato il reato, che addirittura è duplice, ma viene indicata anche la provenienza del reo. L’ufficio che giudica il ladro nonché truffatore genovese è il consolato, che commutò la condanna del taglio delle orecchie a 5 anni di galera, con la clausola che in caso di inabilità al servizio a cui era destinato si sarebbe proceduto alla mutilazione. Anche la firma è interessante: come nel caso della figura 7 l’autore è sempre Marin Nasini o Nasin, il figlio del capitano delle prigioni. La sua presenza come autore di numerosi documenti lascia intendere che il passaggio d’ufficio fosse su base ereditaria. Un altro aspetto di un certo interesse che emerge da alcune fonti, purtroppo in numero piuttosto ridotto, è l’oggetto del furto. Si vedano alcuni esempi riportati di seguito.

Nella busta 810 delle Provvisioni di Vicenza, nel 13 marzo del 1592 il Capitano delle prigioni Giacomo Nassini scrisse di aver consegnato alle prigioni 3 uomini, accusati di furto. Mentre il primo, un certo Michieli *quondam* Vincenzo da Roma era stato condannato alla galera per 18 mesi, agli altri 2 rei non fu riservato lo stesso trattamento:

“[...] item Alvisse di Gierolamo da Traviso servitore del conte Ottavio Thiene retento per haverli rubato una cassella con delli argenti, condanato in gallea per anni doi et è stato condotto a Venetia in galea. Item Giulio di Giacomalli da Cittadella retento per haver rubato diversi pessi di seda con sua moglii havea tolto da lavorasi da filatori condanato in gallea per anni doi è stato condotto a Venetia in galea.”<sup>250</sup>

---

<sup>248</sup> BBVi, AT, b.801, Provvisioni 1549-1552, c.370r.

<sup>249</sup> BBVi, AT, b.805, Provvisioni 1565-1570, c.923r.

<sup>250</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, c.179r.

Come si legge dalla fonte, sono forniti nomi e cognomi dei criminali, ma non solo: sono anche indicate le loro provenienze, cioè Treviso e Cittadella, nonché la professione e gli oggetti di rubati.

Difatti Alvisse di Gierolamo lavorava come servo del conte Ottavio, un lavoro che gli permise di stare all'interno di un ambiente ricco e agiato, nonché tentatore: certamente Alvisse, di fronte alla ricchezza del suo padrone, dev'essersi fatto sedurre dall'idea di poter rubare degli argenti, probabilmente per rivenderli. Per sua sfortuna fu scoperto e mandato a remare in galera per 2 anni.

Una sorte simile toccò a Giulio di Giacomalli, reo di aver rubato con l'aiuto di sua moglie della seta che doveva essere lavorata al filatoio: di lui sappiamo che è stato condannato alla galera per 2 anni, mentre non viene accennato nulla a riguardo della moglie, se sia stata arrestata ed eventualmente condannata a qualche pena.

Nello stesso anno, anche un Claudio Spelagin era stato condannato per furto: l'accusa era di aver rubato dei cedri dal giardino del conte Lunardo Valmarana, venendo condannato a 2 anni di galera: “[...] Claudio Spelagin retento per haver rubato delli cedri nel giardino del conte Lunardo Valmarana è stato condenato per anni doi in gallea.”<sup>251</sup>

Nel 5 febbraio del 1593, Giacomo Nassini è stato autore di un altro resoconto sulla detenzione di nuovi condannati alla galera, specificando in quasi tutti i casi gli oggetti rubati:

“facio fede io Giacomo Nassini Capitano delle Priggioni de Vicenza come per il contestabile del clarissimo signor podesta sono stati consegnati alle priggion li infrascritti per ladri.

Mathio quondam Zuane Targnolo Benin Zeltenso per haver robbato del formento a diversi il qual è stato condannato et condotto in gallera per il suddetto contestabili per anni 7.

Iseppo de Ventura da Grossa rettento per ladro condannato et condotto in gallera per il suddetto contestabele per mesi 18.

Zuane quondam Lorenzo di Cerui de Bolena rettento per haver robbato una vacha condannato et condotto in gallera per il ditto contestabile per mesi 18.

Predocimo de Giulio munaro garzoto et Silvestro garzoto compagni retenti per haver robbato uno panno in garzaria condannati et condotti in galera per il contestabile del eccellentissimo signor podestà per mesi 18 ciascuno.”<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, c.175v.

<sup>252</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, cc.297v - 298r.

Dopo la formula introduttiva, che solitamente ha poche variazioni, segue l'elenco dei condannati alla galera: Mathio, arrestato e processato per furto di frumento, ottenne 7 anni di galera. Il secondo, un certo Iseppo, ottenne la condanna minima, cioè 18 mesi, ma non è indicato l'oggetto del furto. Al contrario Zuane, per il furto di una vacca ottiene le medesime condizioni di servizio al remo. Infine vi sono due garzoni, Predocimo e Silvestro, condannati per aver rubato un panno e per questo condannati entrambi a 18 mesi di galera.

Come si vede, queste erano piccole occasioni per procurarsi cose di prima necessità: cibo e abiti. D'altronde, nella maggior parte dei casi i furti non erano compiuti da veri e propri ladri di professione, al contrario, gran parte erano furtarelli improvvisati, dettati dal bisogno e spinti dalle circostanze ritenute propizie. Parallelamente vi era chi cercava di racimolare del denaro tramite il contrabbando, una casistica che è stata rilevata nella presente ricerca, per un totale di 3 contrabbandieri condannati per traffico illegale di "biave," cioè avena:

“Francesco quondam Bortholomio dalla Sella da Caltràn	Retenti
Paulo de Zuane del detto loco	per contrabbandieri
Pietro de Lorenzo de Gior de Folgaria	di biave.

Li quali soro stati condenati alla gallera mesi desdotto, vigono pagati in cancelleria della comandasone.<sup>253</sup>

L'aumento della povertà provocò un significativo incremento delle attività criminali, specialmente questi maldestri tentativi di furto: d'altronde di fronte a condizioni di vita sempre più precarie gli strati più umili delle società cercavano di sopravvivere con ogni mezzo a loro disposizione. Elemosina, lavori stagionali o a giornata erano tutti mezzi validi per tirare avanti un giorno di più: la precarietà in cui vivevano certi individui li rendeva soggetti facilmente inclini al furto ed erano proprio questi gli individui che più spesso lo stato finiva per reclutare a forza in conseguenza di una condanna o per il tramite di partitanti. Nel corso della ricerca sono state rilevate due fonti che costituiscono delle preziose testimonianze ed offrono delle panoramiche di queste situazioni limite, attraverso scorci di

---

<sup>253</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, c.15v.

vite precarie. Entrambe le testimonianze risalgono al 1570, fatidico anno della guerra di Cipro:

“io conosco il ditto Francesco Masello da Morachino qual è poverissimo et non ha cosa alcuna al mondo da otto in diese anni in qua, si è al presente in priggion, et è stato consegnato per questo ho inteso alla galia per mesi disdotto per ladro, qual ha moglie, et una putina che vano mendicando il vivere che non è giorno et la sua puta non venghi a casa mia a dimandar il pane per amor de dio, ha chiesto a me. Credo che se lui havesse habbuto in pocheto de dinari da spendere, non seria sta giudicato alla galia et se haveria diffeso. Si hec sunt.”<sup>254</sup>

Questa prima testimonianza diretta, riportata sul documento, riferisce di un certo Francesco Masello, da anni così povero da non possedere più nulla se non la sua famiglia, composta da una moglie e una figlia, delle quali non sono i fatti i nomi, ma è detto che vagavano per le strade chiedendo l'elemosina. Il testimone inoltre fa sapere che la piccola ogni giorno non si recava a casa sua per a chiedere del pane per amor di Dio. Non è dato a sapere se e quale mestiere praticasse il padre, ma è lecito pensare che si trattasse di mestieri giornalieri e mal retribuiti date le condizioni familiari. Ad ogni modo fu arrestato per furto e condotto alla galera per 18 mesi. Le ultime parole scritte dal verbalizzante sono alquanto significative: infatti egli ritiene ingenuamente che se Francesco Masello avesse avuto del denaro sicuramente sarebbe riuscito a pagare per potersi difendere in tribunale e non essere condannato alla galera. Una supposizione apparentemente corretta che può essere messa però in discussione con una considerazione logica: se l'interessato avesse avuto quel denaro forse non si sarebbe dato al furto. Una simile considerazione la si ritrova anche in un passaggio del *Don Chisciotte* in cui il cavaliere errante si fa raccontare da un gruppo di galeotti i crimini che li hanno portati ad essere condannati, e, giunto al terzo di questi segue un interessante scambio di battute:

“- io vo a star cinque anni in gattabuia - disse - perché non ebbi a mia disposizione dieci ducati.  
- Oh! Io ve ne darei ben volentieri venti - disse Don Chisciotte - per liberarvi da questa pena.  
- Questo - rispose il galeotto - mi fa l'effetto d'uno che fosse in mezzo al mare con molti quattrini e morisse di fame, ma non avesse dove comprare il necessario. Dico così perché se a suo tempo avessi avuti questi venti ducati che ora lei mi offre, avrei unto le ruote al cancelliere e svegliato l'ingegno del procuratore, in

---

<sup>254</sup> BBVi, AT, b.805, Provvisioni 1565-1570, c.910v.



modo che oggi sarei nel bel mezzo della piazza di Zocodover a Toledo e non su questa strada, a catena come un can da caccia. Ma Dio è grande: pazienza e basta.”<sup>255</sup>

La seconda testimonianza invece non indica né il nome del reo, né il reato per cui è condannato alla galera, né la durata della condanna, aspetti di cui si è venuti a conoscenza solo grazie a una fonte successiva che sembra risultare complementare:

“io conosco uno et si dimanda il vagabondo et non so che nome havesse qual parlata vironese, che era cestarolo in questa città, et imprisonato per ladro et mandato ancho in galio per non ho inteso. Il qual non havea cosa altra et lo sapi se non quanto deto et guadagnava alla giornata portando il cesto in logando lè mesa di pescaori.”<sup>256</sup>

Come anticipato l’interrogato non ricorda il nome del reo, dichiarando però che era soprannominato il vagabondo e che aveva l’accento veronese. Anche quest’uomo dunque risultava essere un nullatenente, ma, contrariamente alla fonte precedente, in questo caso si sa che aveva una famiglia e che era un cestarolo. Il suo era un lavoro alla giornata, che consisteva nel portare il pesce con delle ceste. Il testimone poi dichiara di non essere al corrente del perché il vagabondo fosse stato arrestato e mandato in galera. Si veda anche la carta successiva che, pur avendo una datazione precedente, completa il quadro della testimonianza: “Francesco Roman ha consegna alle priggioni sopraditto Bartolomio Veronese ditto il vagabondo per ladro.” Continua poi dicendo che il reo è stato portato via con l’autorizzazione del podestà per andare a servire “[...] in gallia per cinque anni.”<sup>257</sup>




Figura 8. Condanne, BBVi, AT, b.803, Provvisioni 1556-1559, c.n.n., cc.567v - 568r.

<sup>255</sup> Cervantes 2017, p.146.

<sup>256</sup> BBVi, AT, b.805, Provvisioni 1565-1570, c.945v.

<sup>257</sup> BBVi, AT, b.805, Provvisioni 1565-1570, c.946r.

In precedenza, si era detto che nel veneziano le condanne alla galera raggiungevano una durata massima di 10-12 anni. Ciò viene confermato anche dallo stesso giurista del tempo Lorenzo Priori quando fa menzione di questo tempo massimo delle condanne. Eppure nella presente ricerca sono emersi due casi anomali, per i quali la pena è indicata come perpetua, cioè a vita. Le due condanne sono cronologicamente vicine tra loro, essendo datate una nel 1557 e l'altra nel 1558. La prima, redatta il 30 ottobre e interamente in latino, si legge che Bartolomeo *quondam* Stefano detto Ionij de Zugliano, insieme a un gruppo di complici erano stati arrestati per furto, ma solo lui fu condannato a vita. A Domenico *quondam* Francesco Poletto, muratore, furono dati 5 anni di galera, e una volta scontato il tempo al remo sarebbe stata scattata la condanna al bando a vita. La stessa pena toccò a Paolo *quondam* Girolamo de Guazzis, calzolaio, mentre Vincenzo Leonardi, sarto di Marano, venne fustigato e poi bandito a vita per furto.<sup>258</sup> Nel secondo caso invece la fonte è datata il 26 settembre del 1558 e si legge che “messer Vincenzo Dario contistabile dil magnifico potesta ha consegna alle preson Bernardin di Francesco dinanzi da Triviso muraro per ladro il quali va in galia in vita come appar nella raspa.”<sup>259</sup>

Come visto in precedenza, talvolta all'accusa di furto poteva essere affiancata anche quella di truffa, il che è comprensibile considerato che il malvivente sfruttava tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere i suoi scopi criminosi. Eppure, se nel caso del genovese la fonte indicava espressamente sia il reato di furto che di truffa, altre invece si limitano solamente al secondo reato, praticamente come se ci fosse un'equiparazione degli stessi. E troviamo conferma di questo in alcuni documenti, come si legge nei seguenti esempi datati 21 luglio 1582:

“fede faccio io Giacomo Nassini capitano delle prigioni di Vicenza, come Lucha da Vello ufficiale del contestabile del clarissimo signor podesta ha consignato alle prisioni Agostin dedo da Bassan retento per haver truffato ducati 100 alla marchesa madonna Paulina deporto, il qual Agostin, è stato condannato alla galera per anni cinque.

Item il suddetto Lucha ufficiale ut sopra ha consignà alle preggion Valentino ditto Guain per haver truffado, et venduto della sedda delli filatorij il qual Valentin, è stato messo ni galia per anni cinque.”<sup>260</sup>

---

<sup>258</sup> BBVi, AT, b.803, Provvisioni 1556-1559, cc.326v - 327r.

<sup>259</sup> BBVi, AT, b.803, Provvisioni 1556-1559, c.n.n., cc.567v - 568r.

<sup>260</sup> BBVi, AT, b.808, Provvisioni 1581-1585, c.263r.

Il documento si apre con un dichiarazione del capitano delle prigioni Giacomo Nassini, il quale afferma di aver arrestato assieme al rettore Lucha un certo Agostin da Bassano per aver truffato la marchesa Paulina, sottraendole 100 ducati. La condanna è di 5 anni di galera. La fonte continua riferendo che Lucha ha anche arrestato Valentino per aver truffato e venduto della seta dei filatoi, il quale poi è stato condannato anche lui a 5 anni di galera. Il secondo caso in particolare, pur essendo indicato espressamente come truffa, ricorda molto uno dei fatti precedenti, quello di Guido Giacomalli che, con sua moglie, aveva rubato della seta dai filatoi. Gli elementi che differenziano le due situazioni sono almeno un paio: nel primo caso la condanna è per furto, e qui non c'è nulla da eccepire. Nel secondo caso, invece, pur essendo del tutto analogo al precedente, non vi è alcuna menzione in merito al furto, ma è enfatizzata la truffa per la vendita di seta rubata. Da ciò probabilmente dipende la differenza della durata della pena: nel primo caso gli anni di galera sono 2, mentre nel secondo risultano 5, ovvero più del doppio. È ipotizzabile che, per quanto le casistiche fossero simili, Guido abbia avuto una pena inferiore in quanto era stato scoperto prima di aver cercato di vendere la seta rubata. Da ciò probabilmente deriva la seconda differenza, ovvero la differenza del tempo previsto dalla pena: se nel primo caso gli anni di galera sono 2, mentre nel secondo risultano 5, ovvero poco più del doppio. Per quanto simili come casistiche, è ipotizzabile che Guido abbia avuto una pena inferiore in quanto scoperto prima di aver cercato di vendere la seta rubata.

Se il furto costituiva il crimine più diffuso nell'età moderna, gli episodi di violenza facevano immediatamente seguito, distinguendosi tra aggressioni, omicidi e tentati omicidi. Pressoché tutte le categorie sociali erano coinvolte negli episodi di violenza, sia come aggressori che aggrediti. Questo fenomeno era piuttosto comune in tutti gli ambiti ed anche i proclami ufficiali li denunciavano e li lamentavano, affermando apertamente che le azioni intraprese contro i vagabondi erano risultate del tutto inefficaci e che la violenza dilagava tanto a Vicenza quanto nelle altre città della Repubblica:

“[...] quelli vagabondi, che dalli Proveditori sopra lo armar fossero posti à servir in galea: dalche è causato, che non si vede quel beneficio, che si aspettava dalla detta provisione: onde continuando più che mai in questa Città, et nelle altre del Dominio nostro le violentie, homicidii, e scelerità commesse dalle sudette

qualità di huomini, è conveniente provedervi in quel modo, che si ricerca alla quiete, et sicurtà delle buoni [...].”<sup>261</sup>

A concorrere ad un aumento della violenza vi erano dunque i vagabondi, talvolta associati ai bravi, ma questo aspetto che verrà approfondito in seguito. La presenza di questi uomini era la causa principale (ma non l'unica) dell'utilizzo di un ampio numero di armi proibite di ogni sorte. Si ricorda che nel precedente paragrafo si era parlato dei numerosi proclami emanati per porre un freno alla circolazione sia di armi da fuoco che bianche. La seguente fonte, datata 4 febbraio del 1593 e redatta dal capitano delle prigioni Giacomo Nasino, riferisce della cattura di un vagabondo, il quale era armato di stiletto, una sorta di pugnale.

“facio fede io Giacomo Nasino Capitano delle Priggion de Vicenza come per il contestabile del Clarissimo signor podesta è stato consegnato alle priggion Giulio Mostrachi rettentio per vagabondo et per un stillo il ditto Giulio è stato condenato et condotto in galera per mesi 18 dal condanator viene pagata delle condanation della cancelaria.”<sup>262</sup>

Malgrado il capo d'accusa, la condanna risulta essere meno severa di quanto ci si sarebbe potuto aspettare: solamente 18 mesi di galera. La fonte poi riferisce che il capitano, grazie all'arresto aveva diritto a un premio in denaro dalla cancelleria, tuttavia non vi sono indicazioni sulla cifra spettante. La casistica rilevata riguardo a casi di aggressioni, tentati omicidi, e assassinii veri e propri conta 5 casi. Si vedano alcuni esempi di seguito. Il primo riguarda un certo Thomaso Furlan reo di “haver feritto un orbbo”, condannato a 18 mesi di galera.<sup>263</sup>

La seconda fonte, datata 15 agosto 1562 e scritta da Battan, il vice del capitano di Vicenza, indica in maniera piuttosto sintetica l'avvenuto: un tale Giacomo Cantarello, proveniente da Salatina, un paesetto del trevigiano, è stato arrestato per aver scagliato un dardo di balestra contro Gasparo Torton. Il testo che segue, redatto il 14 febbraio 1563,

---

<sup>261</sup> BBVi, AT, b.350, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C (Z) n.74, Libro 265 n.7, 1574. 15 Aprile. In Consiglio di X. & Zonta.

<sup>262</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, c.301v.

<sup>263</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, c.15v.

dichiara che il reo è stato condannato a 3 anni di galera e al contempo bandito per un tempo non specificato per aver sparato con una balestra:

“Battan vicecontestabile del clarissimo podestà ha consegnà alle preson Giacomo Cantarello da la Chà Salatina per aver sparato una balestra contra Gasparo Torton.

Hanno mandato in gallia il sottoscritto Giacomo per anni tre et bandito et è venuto a torlo per Franchioro contestabile de il clarissimo podesta per menarlo a Venetia.

Io Zuanne Nassino fiolo del capitano delle preggion della magnifica città di Vicenza.”<sup>264</sup>

L’ultimo esempio qui riportato di questa casistica riguarda una fonte datata 14 ottobre 1599, in cui un bandito è stato condannato per omicidio:

“si fa fede a cadauna persona come messer Sibastian Cati cavaliere del illustrissimo signor podesta soto li 26 del misi di settembre passato consigno a quisti prigion Gasparo q. Zuani Cannon bandido tra il Minzio et la Piave et Trivisani per homicidio comisso et mandato et pena de anni dieci di galia, et in caso di inabilità di esserli tagliato la man più valida et taglia di lire cento et come nilla sentenza del sudetto bando pubblicato sotto li 9 agosto passato presantia in questa cancelleria da sudetto contistabile per conseguir la voce et beniffitio chi li permesso per li leggi di sua serenissima in quom fidea.”<sup>265</sup>

La formula di apertura è simile ad altre già viste, in cui si presenta il capitano di Vicenza, il quale però afferma di aver consegnato personalmente alle prigion Gasparo *quondam* Zuani Cannon il 26 di settembre. Dalla lettura si apprende che il reo precedentemente era stato condannato al bando per tutta la marca trevigiana, cioè da Treviso, Belluno, Feltre, Padova, Adria, Vicenza e Verona. Riordinando le informazioni, emerge che la sentenza di bando era stata emessa il 9 di agosto: perciò il reo Gasparo nell’arco di poco più di un mese aveva commesso un omicidio e per questo è stato catturato e condannato alla galera per ben 10 anni, con l’alternativa del taglio della mano più valida in caso di inabilità al servizio. Probabilmente si tratta di uno di quei casi in cui la pena effettiva doveva essere l’amputazione ma il giudice preferì commutarla nella pena della galera. Inoltre si legge che il capitano Sibastian Cati ricevette un premio in denaro di 100 lire per la cattura del bandito omicida.

---

<sup>264</sup> BBVi, AT, b.804, Provvioni 1560-1564, c.569r.

<sup>265</sup> BBVi, AT, b.812, Provvioni 1599-1603, c.186r.

Un elenco di condannati alla galera, redatto il 16 aprile del 1586 da Giacomo Nassini, permette di ampliare la riflessione sulla violenza, introducendo il fenomeno dei bravi:

“faccio fedde io Giacomo Nassini capitano delle prigioni e li contestabile come messer Lazzaro magnifico contestabile del clarissimo signor podestà ha consegnato alle priggioni li ripartiti li qualli sonno statti condannati in galera e sonno statti menati per il ditto consegnati a ditto contestabile a Venessa ut in fra 13.

Fidirico Matano condotto in galera per anni 5.

Iseppo Bresolanza da asollo di trevisana condannato in galera per anni 7 per haver tintato duoi voluto asassenarie li Zuffatti suoi patroni.

Giseppio Bonasesa milanese per bravo et vagabondo condotto in galera per anni duoi.

Nicolo Bocalaro per bravo et vagabondo condotto anni duoi in galera.

Andrea Curlo per bravo et vagabondo condotto anni dui in galera.

Antonio Balion custodie del panne per ladro condotto messi desdotto in galera.

Zanbattia smerdarollo per ladro condotto in galera per mesi desdotto.”

Giacomo Nassini Capitano delle prigioni.”<sup>266</sup>

Lo scritto si apre con una delle solite formule in cui si presenta il capitano delle prigioni e il contestabile del podestà di Vicenza. Poi ha inizio l’elenco dei rei condannati alla galera. Il primo è Fidirico Matano, condannato per 5 anni ma senza alcuna annotazione del crimine commesso: come detto in precedenza, è stato rilevato un certo numero di casistiche per le quali non era specificato il crimine o la durata della pena.

Segue poi Iseppo Bresolanza, proveniente da Asolo ed è stato condannato a 7 anni di servizio al remo per aver tentato per ben due volte di ammazzare i suoi padroni Zuffanti.

I tre successivi hanno tutti lo stesso capo d’imputazione, nonché tempo di condanna: si legge infatti che Giseppio Bonasesa, Nicolò Bocalaro e Andrea Curlo sono stati condannati a 2 anni di galera per essere bravi e vagabondi. Su questo aspetto si ritornerà a breve.

L’elenco si conclude con le condanne di Antonio Balion, custode del pane, che ha rubato, e Zanbattia, processati entrambi per furto e mandati a servire nelle galere per 18 mesi.

“[...] I briganti non sono che buoni soldati e i buoni soldati null’altro che bravi briganti, tanto simili sono le due attività.”<sup>267</sup> Con queste parole l’inglese Tommaso Moro descriveva la soldataglia che circolava in Inghilterra, la quale era del tutto assimilabile a quella

---

<sup>266</sup> BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590, cc. 57r -57v.

<sup>267</sup> Moro 1995, p.31.

che girava in Europa. In particolare, quegli uomini d'arme conosciuti come bravi, sgherri o sicari, nella maggior parte dei casi, vagabondavano alla ricerca di opportunità di guadagno ovunque se ne presentasse l'occasione, tant'è che "non di rado, dal servizio dei particolari passavano a quello dello stato come soldati e viceversa."<sup>268</sup> Difatti, in un proclama che descrive provvedimenti contro di loro si legge che le autorità erano intenzionate a "[...]sradicare intieramente da questa Città, e Territorio la professione infame di Bravi, e Vagabondi, sicarij, e persone dedite al mal oprare, che senza alcun'honesto esercizio tragono il viver loro dall'armi, e dalle delinquenze con scandalo, e perturbatione della quiete di questi amatissimi sudditi [...]."<sup>269</sup>

Individui senza né arte né mestiere, che traevano il proprio sostentamento soltanto con l'uso delle armi, spesso erano equipaggiati di tutto punto: elmi, cotte di maglia, guanti d'arme, spade, archibugi corti e lunghi costituivano l'arsenale di un bravo di professione. Non stupisce allora che le autorità veneziane fossero attente alle questioni delle armi cercando di limitarne la circolazione: i bravi costituivano buona parte di quella stessa problematica, dato che non di rado erano autori di aggressioni e omicidi perpetrati alle grida: "dai a tutti! Dai a tutti!<sup>270</sup> e ammazza! Ammazza!<sup>271</sup> Come se non bastasse, ai loro modi poco cordiali spesso si accompagnavano anche "horribili biasteme."<sup>272</sup>

Sia l'artista Cesare Vecellio che il più contemporaneo Alessandro Manzoni fecero un'accurata descrizione della figura dei bravi, anche se ovviamente un po' diverse tra loro. Infatti Vecellio, secondo cugino del celebre Tiziano, anch'egli pittore e disegnatore, raccontava la sua testimonianza diretta avendo vissuto intorno alla metà del Cinquecento. Pertanto la descrizione da lui fatta su quei soggetti deve essere considerata molto attendibile. Il Manzoni, invece, drammaturgo e letterato dell'Ottocento italiano, poté descrivere la figura dei bravi, ampiamente presenti nel famosissimo romanzo dei Promessi Sposi, solo dopo una attenta e meticolosa ricerca storica. Non si mette in dubbio la correttezza della sua ricostruzione, ma bisogna anche prendere atto che si tratta pur sempre di una testimonianza indiretta.

---

<sup>268</sup> *Ivi*, p.9.

<sup>269</sup> BBVi, AT, b.199, Consolato, Consolato Libro 18 n. 1, Proclama, In materia de Bravi, Vagabondi, Sicarij, Banditi e Malviventi.

<sup>270</sup> Mosto 1950, p.80.

<sup>271</sup> BBVi, AT, b.348, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C n.67, Libro 264 n.5, c.94v.

<sup>272</sup> BBVi, AT, b.349, Capitaniato, Capitaneato Mazzo FFF n. 102, Libro 264 n.6, c.123v.

Segue nel dettaglio com'era percepita la discutibile e poco onorata figura dei bravi agli occhi di questi due importanti artisti. La prima descrizione è di Vecellio, tratta dalla sua opera "*De gli habiti antichi, et moderni*:"

"simil sorte di bravi, erano chiamati anticamente gladiatori, et hoggidi bravi, overo sbricchi, i quali per danari servono hor questo, hor quello biastemando, et bravando senza proposito, et commettendo varij scandali, et homicidij. Vestono questi tali molto bene, et si diletano pigliar brighe hor con questo, et hor con quell'altro nell'aria, et questi tali sono detti taglia cantoni. L'Habito di questi tali è, che portano in testa berrette alte di velluto, et di altra seta, la quale è fasciata intorno con un velo, che nella fine si ingroppa a modo di rosa. Hanno al collo lattughe di renso; et un coletto di caprone, ò cerviotti, ò camozze, con giubbboni sotto di tela di Fiandra, con maniche del medesimo. Portano braconi di seta fino al ginocchio, et calzette di cuoio, ò stame di Fiandra. Si cingono spada, et pugnale, et sempre parlando di duelli, et di questioni. Portano sopra ferraiuoli di panno trinati con passami d'oro, ò di seta. Vanno variando ancor gli Habiti, com'è usanza di tutti; ma sopra'l tutto vanno sempre ingiaccati, et molte volte con gambiere di maglia, con la celata attaccata dietro à un'uncino della cintura; questi il più delle volte sono favoreggiati da Meretrici, le quali se ne servono per chi loro volesse far torto."<sup>273</sup>

A cui segue quella del Manzoni:

"l'abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov'era giunto il curato, si poteva distinguer dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni: uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de' bravi."<sup>274</sup>

La descrizione di Vecellio in particolare sembra quasi coincidere e confermare lo status di bravi degli uomini descritti in una fonte della busta 348 del Capitaniato, in cui si ritrova una testimonianza di un'aggressione del capitano di Vicenza da parte di tre uomini armati ed equipaggiati di tutto punto.

---

<sup>273</sup> BNF, Cesare Vecellio, "*De gli habiti antichi et moderni*" c.165r.

<sup>274</sup> Manzoni 2002, pp.23-24.



Infatti i tre erano “tutti armati di spade, pugnali, rodilla, manopole, cilade, zorechi, e maneghe de maggia.”<sup>275</sup> Nella notte del 12 agosto del 1593, i tre, equipaggiati in assetto da battaglia, senza dire una parola, aggredirono il capitano di Vicenza:

“[...] contra li quali per cadauno di loro per noi e offitio nostro al malefitio procisso fa è sopra la denutia dilli nostri cavaliri e procisso formato può che detti tre armati con altri che per horo si taciono sono stati tanto temerari e insolenti la notte di 12 Agosto prossimo passato doppo sonata la campana caminar a vagar con l’armi preditte per questa Città e capitari alla porta del nostro pallazzo, [...] chel strenuo Thomaso nostro cavaliere usciva fuori dal portello di essa porta senza dir pur una parola gli menarono un colpo sopra dilla testa con la spada, che gli gettorono di capo la celata la qual se lui non haveva senza dubia lui astava da tal aspro colpo morto e uscito fuori col suo colega e altri suoi ministri della giustizia per prenderli continuando nel loro temerario animo facendo insulto, e resistenza menorno dè molti colpi a detti ministri donde finalmente restando retenti duoi di loro quali costituiti dipoi furono rilassari per la causa come in preson il predito Giulio et Gierolamo et un altro incognito se ne fugirno [...]”<sup>276</sup>

Da questa prima parte si evince che il caso in questione era stato preso a carico dall’ufficio del maleficio, una magistratura vicentina ereditata dal periodo comunale. Inoltre si legge che i colpevoli, chiamati in giudizio, non si erano ancora presentati di fronte alla giustizia. Poi segue il fatto: uscito dalla porta del palazzo, il capitano Thomaso è raggiunto da un colpo di spada che impatta sul suo elmo, il quale gli salvò la vita. Fallito l’agguato, gli aggressori ingaggiarono uno scontro col capitano e suoi uomini che stavano accorrendo. Dopo un serrato scambio di stoccate e insulti due degli attentatori, Giulio e Girolamo, furono arrestati, ma dopo il rilascio, fuggirono assieme a un altro sconosciuto, probabilmente un loro complice dato che la fonte indica come terzo aggressore un certo Cesare. La fonte poi prosegue affermando che i rei sono stati citati in giudizio ma rimasero contumaci, una prova più che sufficiente della loro colpevolezza, perciò l’ufficio emette la propria sentenza:

“[...] ] li preditti tre Giulio, Gierolamo e Cesari furono restari sempre absenti e contumaci la qual loro contumacia maggiormente gli fa colpevoli delle preditte imputationi acio non si vagliano mai vantarsi di tal loro temerario eccesso a loro pena, et correctione e ad esempio d’altri sententiamo e condanemo che li preditti

---

<sup>275</sup> BBVi, AT, b.348, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C n.67, Libro 264 n.5, c.44r.

<sup>276</sup> BBVi, AT, b.348, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C n.67, Libro 264 n.5, cc.44r - 44v.

BRAVO VENETIANO, ET D'ALTRE  
Città d'Italia.

OTTUADI



I MIL sorte di braui, erano chiamati  
 anticamente gladiatori, & hoggidibra-  
 ui, ouero sbricchi, i quali per danari ser-  
 uono hor questo, hor quello biasteman-  
 do, & brauando senza proposito, & com-  
 mettendo varij scandali, & homicidij.  
 Vestono questi tali molto bene, & si dilet-  
 tano pigliar bri-  
 ghe hor con questo, & hor con quell' altro nell' aria, & que-  
 sti tali sono detti taglia cantoni. L' Habito di questi tali è,  
 che portano in testa berrette alte di velluto, & di altra seta,  
 la quale è fasciata intorno con vn velo, che nella fine se  
 ingroppa a modo di rosa. Hanno al collo lattughe di ren-  
 so; & vn colletto di caprone, ò ceruiotti, ò camozze, con  
 giubboni sotto di tela di Fiandra, con maniche del mede-  
 simo. Portano braconi di seta fino al ginocchio, & cal-  
 zette di cuoio, ò stame di Fiandra. Si cingono spada,  
 & pugnale, & sempre vanno parlando di duelli, & di  
 questioni. Portano sopra ferrainoli di panno trinati con  
 passamani d'oro, ò di seta. Vanno variando ancor gli  
 Habiti, com'è usanza di tutti; ma sopra'l tutto  
 vanno sempre ingiaccati, & molte volte  
 con gambiere di maglia, con la celata at-  
 taccata di dietro à vn'uncino della  
 cintura; questi il più delle  
 volte sono fauoreg-  
 giati da Mere-  
 trici, le  
 quali se ne seruono per  
 chi loro volesse far  
 torto.

DA

Figura 9. Descrizione dei bravi nel "De gli habiti antichi et moderni" di Cesare Vecellio.





Figura 10. Illustrazione dei bravi nel "De gli abiti antichi et moderni" di Cesare Vecellio.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Giulio, Gierloamo e Cesare siano banditi per anni dieci di questa città di Vicenza e suo distretto, per quindici miglia oltre li confini e delli quatro luoghi nel qual tempo rompendo li confini e essendo presi habbino li captori suoi lire trecinto de piccoli deli suoi beni se ne serano se non dilli denari deputati alle taglie siano mandati a servir sopra una delle galere de condenati con li ferri a piedi per huomini da remo per anni tre e non essendo habili star debbano per anni duoi nella preson di questa città ferati e poi ritornino al bando[...].”<sup>277</sup>

La condanna, emessa anche come monito nei confronti dei sudditi di Vicenza, è di bando di 10 anni dalla città e dai territori della Repubblica, con una taglia di 300 lire per la cattura dentro ai confini.

Se possibile, il denaro sarebbe stato ricavato dai beni dei banditi, in alternativa la somma sarebbe stata sborsata dalla cassa destinata al pagamento delle taglie. Inoltre, dato che l’infrazione del bando avrebbe costituito un’ulteriore sfida all’autorità, la pena successiva avrebbe comportato il confinamento fisico: difatti la sentenza esprimeva a chiare lettere che sarebbe scattata la condanna alla galera per 3 anni.

Tuttavia, se i rei si fossero dimostrati inadeguati al servizio al remo, avrebbero dovuto scontare 2 anni di prigionia e dopo essere rimessi al bando.

L’infrazione di bando costituiva un’altra categoria di reati piuttosto importante: dalle fonti analizzate ne sono emersi 9, cioè il 5,88% del totale dei casi di condanna. La presenza di queste fonti è un’importante segnale che sostiene il ragionamento del precedente paragrafo riguardo alla ridotta efficienza del bando e la scarsa capacità di controllo del suo rispetto. Difatti, i banditi talvolta giravano più o meno liberamente nei territori da cui erano stati cacciati, talvolta dandosi anche al brigantaggio. Una volta catturati, i banditi erano spediti in galera, laddove si poteva avere la certezza del fatto che la pena stava venendo effettivamente scontata.

Come si è visto le informazioni nelle fonti non sempre sono complete: a volte si verifica una carenza di dati, come per esempio il luogo di provenienza del reo, il crimine, il tempo di condanna, la magistratura; invece, a volte alcune o la maggior parte delle notizie sono

---

<sup>277</sup> BBVi, AT, b.348, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C n.67, Libro 264 n.5, cc.45r - 45v.

mancanti. Se nella maggior parte di questi casi non restava che ragionare su quanto era disponibile, in altri si sono potute ricavare informazioni aggiuntive grazie all'incrocio di diverse fonti:

“li si fa fede qual messer Lazaro contestabile dello suo signor clarissimo ha condotto et consignato alli clarissimi provveditori sopra l'armar Zanetto figlio de Marco confisso per contrafacion de bando da Verona con penna de anni dici de galera sicome appare per lesere delli ditti eccellentissimi provveditori sopra l'armar sotto di 26 marzo per esso stisso confesso et soleni per confesso della deliberation del bando de messer Giovanni anselmo si detto officio di cancelleria.

Li si fa fede qual è statto condotto e consegnato nelle priggion galiotta Piero moro quondam Mario meserle de Trignago per contrafacion de bando da Verona li penna de anni dieci di gallia.”<sup>278</sup>

La prima, datata 6 aprile 1586, indica che il contestabile Lazaro inviò ai provveditori all'armar (i responsabili per l'armamento delle galere) due rei: Zanetto e Piero Moro, entrambi banditi da Verona e condannati a 10 anni di galera. Consultando le carte successive ci si è imbattuti in una fonte data 16 aprile del 1586, ovvero 10 giorni dopo, scritta da Giacomo Nassini:

“faccio fede io Giacomo Nassini capitano delle prigionie e li contestabile come messer Lazzaro magnifico contestabile del clarissimo signor podestà ha consegnato alle preggioni Piero ditto il moro de Mario Meserle de lignago bandito da Verona et penna de anni dieci alla galera e ha consignato il sudetto alle priggioni Zuanne dei Trolin da San Bonifacio bandito da Verona ad penna di anni dieci galera ed ditto constestabile lo ha condannato in galera. Giacomo Nassini capitano elle preggioni.”<sup>279</sup>

Questa volta l'autore della fonte aggiunge qualche altro dettaglio che in precedenza era stato tralasciato: Moro era una sorta di soprannome di Piero, ma non era il suo cognome ufficiale; inoltre, stavolta viene indicata la sua provenienza, che è Lagnago. Nell'altro caso le cose sono un po' diverse. Come si legge nella seconda fonte, ad essere menzionato è un certo Zuanne dei Trolin da San Bonifacio, e questa è l'informazione aggiuntiva per cui si ritiene che si tratti della stessa persona citata in precedenza,

---

<sup>278</sup> BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590, c.56v.

<sup>279</sup> BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590, c.57v.

ovvero di Zanetto. Tale ipotesi viene avvalorata anche da alcune considerazioni: nelle fonti disponibili relative al periodo in questione e riguardanti i condannati alla galera, non risulta nessun Zuanne tranne che nelle due appena citate. Ciò è importante perché l'autore della fonte si riferisce a lui indicandolo con l'espressione "il suddetto," a conferma che dovrebbe essere già stato nominato in precedenza. Si ha un'ulteriore riprova se si prendono in considerazione il crimine, il luogo da cui è stato bandito e la durata della pena: l'unico caso corrispondente poteva essere solo quello di Zanetto. Da qui l'ipotesi che forse l'autore in precedenza avesse scritto un nome errato. Questo aspetto è da ritenersi molto probabile, dato che, come si sarà notato nei documenti fin qui proposti, lo stesso capitano delle prigioni si firma con diverse storpiature del suo stesso cognome: Nassini, Nasin, Nasini.

I principali strumenti di cui la giustizia veneziana si serviva per cercare di far rispettare la Legge, erano i premi delle taglie, le minacce di pene più severe verso i banditi ma anche nei confronti di possibili complici. Ma, come anticipato nel precedente paragrafo, con un corpo di polizia a corto di personale e al contempo inefficiente, era difficile assicurarsi che le pene di bando fossero effettivamente rispettate. E nemmeno un altro particolare strumento normativo, la voce, che era stato creato appositamente per liberare un bandito, compreso quello per sé stesso, si dimostrava particolarmente efficace. Anche l'intento di coinvolgere i sudditi nel far rispettare la giustizia non dava i risultati sperati. Nei fatti invece accadeva che fossero i criminali a sfruttare questo meccanismo per sottrarsi a una qualche pena, come i bravi: difatti questi, se condannati contumaci al bando, armati di tutto punto potevano eliminare con una certa facilità un altro bandito e rientrare quindi nella sfera della legalità, potendo riprendere le precedenti attività.<sup>280</sup> Lo stato veneziano, seppur intenzionato a eliminare questa categoria di uomini, allo stesso tempo se ne servì all'occorrenza per eliminare dei banditi particolarmente scomodi, ingaggiando però solo bravi veneziani.<sup>281</sup>

Un'altra problematica che però emergeva era il fatto che i bombardieri, armati di tutto punto, talvolta praticavano il mestiere del bravo in maniera più o meno temporanea, muovendosi autonomamente o mettendosi al servizio di qualche particolare: una situazione che naturalmente per le autorità veneziane era del tutto inaccettabile. Difatti nei proclami

---

<sup>280</sup> Mosto 1950, p.12.

<sup>281</sup> *Ivi*, p.21.

si ritrovano avvertimenti minacciosi tanto contro i soldati quanto qualunque altro suddito veneziano, avvertendo che se fossero finiti nelle mani della giustizia sarebbero stati trattati al pari di un qualsiasi bravo forestiero:

“che tutti li forastieri di aliena giurisdizione, che non vivono di qualche honesto essercitio, ò Arte, & servono, ò accompagnano altri per bravi, & con l’armi tanto da offesa, quanto da difesa, debbano in termine di 24. hore esser usciti dalla Città, & di trè giorni fuori del Territorio, sotto irremissibil pena d’anni dieci di galera, & in caso d’inhabilità da esserle tagliata la mano più valida, & poi banditi perpetuamente di tutte le Terre, & Luoghi, con taglia di L.600. & prigion perpetua, ò della forca quali saranno parimente essequite contra soldati, Bombardieri, Arteggiani à altri Sudditi di qualunque sorte, che servissero, ò accompagnassero alcuna sia chi si voglia, per bravi, ò con l’armi secondo le Leggi, & particolarmente quella di 15. Aprile 1574.”<sup>282</sup>

Il provvedimento colpisce in particolar modo tutti quegli stranieri che servono come bravi o che non svolgono alcun lavoro salariato, cioè sono vagabondi. La pena è severissima: 10 anni di galera o l’amputazione della mano con bando a vita, taglia di 600 lire, con la possibilità per il giudice di optare per la prigione a vita o condanna all’impiccagione.

Il proclama poi continua soffermandosi sulla taglia che si poteva conseguire grazie alla cattura o accusa sia contro un bravo straniero quanto veneziano, sia contro i vagabondi, la cui pena però è indicata per 5 anni di galera o in alternativa 10 anni di prigione:

“chi prenderà, ò accuserà alcuno di detti bravi, così forastiero, come suddito, castigato che sij il reo guadagnerà Lire 600. delli suoi beni, se non delli beni di quello al quale haverà servito.

Il medesimo s’intende degl’huomini vagabondi, i quali non cavano il loro vivere da entrate, ò di qualche altre honesto essercitio. Che anco questi debbano in termine di giorni trè esser usciti di questa Città, & Territorio sotto pena de vogare nelle galere de condannati per anni cinque, di prigion per anni dieci, con quelle taglie, & beneficij à captori, quali delle dette Leggi dell’Eccelso Consiglio di X. sono concessi.”<sup>283</sup>

Sono innumerevoli le parti prese e i proclami emessi dal Consiglio dei Dieci che affrontano la questione dei bravi. Per dare un’idea della durata di questo fenomeno, e di conseguenza la vastità dei proclami pubblicati inerenti questa problematica, basti sapere che il

---

<sup>282</sup> BBVi, AT, b.200, Consolato, Consolato Libro 19 n.10, Contra bravi et vagabondi.

<sup>283</sup> BBVi, AT, b.200, Consolato, Consolato Libro 19 n.10, Contra bravi et vagabondi.

primo di tali documenti venne reso pubblico il 20 febbraio 1568, mentre l'ultimo fu emanato il 24 maggio del 1741.<sup>284</sup> Il 1568 segna dunque l'accrescimento e la diffusione del fenomeno nel veneziano, per raggiungere la massima intensità nel corso del Seicento, secolo in cui a Venezia e nella terraferma la violenza aveva assunto una dimensione davvero inquietante. La ricerca svolta ha rilevato con certezza la condanna di 6 bravi, nel periodo dal 1583 al 1591. I primi casi di bravi condannati alla galera sono stati rilevati nel 1583: si tratta di un tale Girolamo Roman, condannato a cinque anni di galera e lo stesso vale per Antonio da Ussar.<sup>285</sup> Tre anni dopo si contano altre 3 condanne alla galera per bravo: Giseppio da Milano, Nicolò e Andrea, tutti condannati per 2 anni di galera.<sup>286</sup> L'ultimo caso esaminato è del 1591 e riguarda Zandomenego *quondam* Zuane da Lonà, trentino, "reieto per bravo et per vagabondo condentato alla gallera per anni cinque vengono pagati li ministri in cancellaria delle condanne per tal ritenzioni."<sup>287</sup> In questo caso viene anche confermato che è stata pagata la taglia per la sua cattura.

La condanna per bravo generalmente era pressoché identica a quella per l'infrazione di bando, così come lo erano gli incentivi per collaborare con la giustizia, con premi in denaro per catture o denunce, includendo anche la possibilità di liberare dal bando se stessi o una persona indicata. Dopo le promesse, logicamente, venivano avanzate minacce nel caso in cui qualcuno avesse favorito un bravo o un vagabondo, punendo con sanzioni pari a quelle inflitte per i crimini commessi dai rei:

"per un'altra legge si dà pena alli vagabondi et specialmente a quelli che servono per bravi accompagnando particolari con l'armi, di cinque anni di galera conseguendo li captori lire duecento per cadauno, et oltre ciò quelli che denontiaranno o faranno venir nelle forze alcuni delli bravi soprascritti conseguiranno facultà di liberar bandito a tempo di Venetia o d'altra città. Et havendo essi huomini vagabondi et bravi commesso alcun delitto siano puniti secondo meritasse la sua colpa, dando pena di bando d'anni diece a chi si servisse di loro tenendoli in casa o camera, locanda, et dell'istessa pena della galera o prigione quelli che li alloggiassero."<sup>288</sup>

---

<sup>284</sup> Mosto 1950, p.18.

<sup>285</sup> BBVi, AT, b.808, Provvisioni 1581-1585, c.502v.

<sup>286</sup> BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590, c.57r.

<sup>287</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, c.15v.

<sup>288</sup> Chiodi e Povolo 2004, p.191.



Per la giustizia di allora, aiutare un criminale che si era reso colpevole di qualche delitto, significava virtualmente macchiarsi del suo stesso crimine, motivo per cui si poteva incorrere nella medesima pena, come scriveva anche il Priori riguardo al reato di falsa testimonianza: “et se ’l testimonio deponesse ad offesa in causa criminale falsamente, con animo doloso, contra un innocente, si punisce come homicida, come è stato giudicato molte volte. Et s’a difesa, si punisce alla pena di falso come di sopra straordinaria, come sarebbe alla galera a tempo.”<sup>289</sup>

Nella ricerca svolta sono emerse solo un paio di condanne alla galera per falsa testimonianza, ma purtroppo in nessuna sono contenute informazioni riguardo alle circostanze, la natura e l'eventuale favoreggiamento di altri soggetti: “messer Francesco Cordan constabile del clarissimo podestà ha consigna alle prison Antonio Romanallo da Lonigo per tistimonio falso. Il soprascritto è sta mandato in galia per anni cinque come appar nilla raspa. Io Marin Nasin fiolo del capitan dalle prison scrissi.”<sup>290</sup>

Con questa scrittura datata 15 ottobre 1563, il figlio del capitano delle prigioni fece sapere che era stato consegnato un tale di nome Antonio Romanallo, originario di Lonigo. La condanna giunse il 12 Luglio dell'anno successivo: 5 anni di galera. Il secondo caso che interessa si ritrova all'interno di un elenco di rei destinati alla galera, scritto dal capitano delle prigioni Giacomo Nassini nel 27 marzo del 1589:

“facio fede io Giacomo Nassini capitan delle prigioni di Vicenza come per il constestabile et carceratti del Clarissimo signor podestà sono stati consignati alle priggioni li infradetti per diverse imputationi e li quali sono stati condotti alla gallia.

Cesaro d'Antonio d'ogni bon da Vicenza per ladro, è stato condotto alla gallera per mesi diciotto.

Battista quondam Zandomenego carociero del conte Marco Antonio Trissino per haver robbato al seco patron è stato messo alla galia per anni sette.

Bortolomio rabbin da Marostega è stato messo al pallo et poi è stato messo alla gallira per misi disdotto per tistimonio falso.

Giacomo Caser da Cremona per ladro da borse è stato messi alla galla per mesi diecioto.”<sup>291</sup>

---

<sup>289</sup> *Ivi*, p.220.

<sup>290</sup> BBVi, AT, b.804, Provvisioni 1560-1564, c.840v.

<sup>291</sup> BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590, c.534r.

Tre sono stati condannati alla galera per furto: Cesaro ebbe 18 mesi, Battista, carrozziere del conte Marco Antonio Trissino, 7 anni; Giacomo, proveniente da Cremona, ebbe 18 mesi di servizio al remo da scontare per aver rubato delle borse. Bortolomio invece, rabbino di Marostica, è stato condannato per 18 mesi per falsa testimonianza.

Come anticipato, l'attribuzione della medesima pena ai complici del reo avveniva solo se questo aveva commesso reati gravi come un omicidio, altrimenti la durata della pena poteva essere decisa dall'*arbitrium* del giudice. Nella ricerca svolta è emersa una sola fonte con questo tipo di casistica: 3 uomini erano stati catturati mentre si trovavano assieme a Martin, il quale era bandito per 7 anni. La fonte è datata 18 febbraio 1598 e ancora una volta l'autore è Giacomo Nassini:

“si fa fede per me Giacomo Nassini capitano delle preggioni come per il capitano della campanga sono stati consignati alle priggioni li infrascritti reieti per diverse sua imputazioni, li quali sono stati condenati alla gallera. [...]

Martin Gasparo Bellon reieto per essere bandito per anni sette condinato alla gallera per anni cinque.

Ludovico quondam Nardin del Paseto da Thiene	Recti
Biasio del Silvestro Nicolino da Thiene	per
Iseppo quondam Bernardino Breganze	compari

Retrovati col sudetto Martin Bellon bandito li quali sono compari e condannati per mesi disdotto alla gallera.”<sup>292</sup>

Martin, reo di aver infranto il bando, ottenne una nuova condanna: infatti gli viene imposto di prestare servizio al remo per 5 anni. Assieme a lui sono condannati anche 3 vicentini, tutti e tre rei di averlo aiutato: così Ludovico da Thiene, Biasio da Thiene e Iseppo da Breganze, sono stati condannati alla galera per il tempo minimo previsto dalla pena, ovvero 18 mesi.

Precedentemente si era visto che accanto alla condanna per bravo era stata aggiunta l'aggravante di vagabondaggio. La severa attenzione verso quei soggetti era dovuta a varie ragioni: la prima era che i bravi spesso non erano fissi in un luogo, ma si spostavano, esercitando il loro mestiere infame ovunque si presentasse l'occasione propizia. La seconda era motivata dal fatto che la loro attività non era riconosciuta come un lavoro onesto, quindi non erano considerati come chi svolgeva un lavoro riconosciuto e salariato

---

<sup>292</sup> BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595, cc.15r-15v.

all'interno della società. Piuttosto, erano equiparati a qualsiasi individuo che si guadagnava da vivere con elemosina o si collocava al di fuori da questi canoni sociali. Da un certo punto di vista ciò generava una certa confusione per una loro precisa identificazione, dato che i due termini erano accostati all'interno dei proclami come se fossero sinonimi. Infatti, si poteva leggere che erano stati presi provvedimenti “per li molti disordini, et inconvenienti grandissimi, che erano commessi da gli huomini vagabondi, che servono à particolari per bravi.”<sup>293</sup> Allo stesso modo nelle fonti ritrovate, oltre ad assimilare i due termini, talvolta si è riscontrata una sorta di sovrapposizione tra i due reati, circostanza favorita talvolta anche dal possesso di arma illegale da parte dei soggetti interessati. Dunque emergono alcune perplessità dato che non è chiaro se questi semplici vagabondi fossero o meno dei bravi. Evidentemente nemmeno per le autorità la distinzione era così netta, e probabilmente la decisione era di volta in volta affidata al giudice, il quale valutava a seconda delle condizioni del reo e delle testimonianze raccolte. Nel dubbio, almeno per quanto riguardava i forestieri, anche i vagabondi ricevevano lo stesso trattamento dei bravi. Prendendo in considerazione le fonti esaminate, i vagabondi condannati nel vicentino sono 2: il primo è un caso già visto nelle precedenti fonti, cioè quello di Giulio Mostrachi, arrestato e condannato sia per vagabondaggio che per possesso di uno stillo, il che sembrerebbe poca cosa per un bravo, mentre la pena risulta essere di 18 mesi.

Il secondo riguarda un certo Guido Fontana di Cologna Veneta, che nel 1583 era stato condannato a 3 anni di galera “per armi proibite et vagabondo.”<sup>294</sup> In questo caso non viene specificato che armi possedeva, ma già il termine al plurale indica chiaramente che Guido disponeva di un equipaggiamento ben più consistente di un semplice stillo. Inoltre, anche l'entità della pena potrebbe essere un altro indicatore del fatto che si trattasse a tutti gli effetti un bravo.

Entrambi ricevettero delle condanne alleviate in quanto sudditi veneziani; infatti, come si era detto, i bravi e i vagabondi stranieri avrebbero dovuto essere condannati alla galera per 5 anni: stando a alla “*Prattica Criminale*” del Priori sembra che fino al 1567 i vagabondi veneziani di norma venivano condannati a 3 anni di galera, con un premio di 200 lire per chi li avesse catturati:

---

<sup>293</sup> BBVi, AT, b.350, Capitaniato, Capitanato Mazzo C (Z) n.74, Libro 265 n.7, 1574. 15 Aprile. In Consiglio di X. & Zonta.

<sup>294</sup> BBVi, AT, b.808, Provvisioni 1581-1585, c.502v.

“quelli che non cavano il vivere et vestire loro da sue entrate o di qualche essercitio et arte si dimandano vagabondi perché vanno vagando col commettere delitti, furti et sceleratezze, et perciò sono scacciati come ladri et nemici del pacifico vivero dello Stato veneto, vedasi la legge 1567 20 febraro. Che questi tali saranno accusati o retenti, trovata la verità servatis servandis, vengono condannati a servire in galera per anni tre, guadagnando li captori lire duecento oltra la pena che loro meritassero per qualche delitto commesso, duplicandogli la pena se dopo la condannazione continuassero a stare nel Dominio [...]”<sup>295</sup>

Il presente documento prosegue affermando che, in virtù di una disposizione legislativa emanata nell'anno 1572, il premio in questione veniva drasticamente ridotto a una somma di sole 31 lire. Ciò fu accompagnato dalla facoltà di poter condannare alla galera anche per un tempo inferiore ai 3 anni, purché venisse rispettato un tempo minimo di 10 mesi:

“l'anno 1572 12 gennaro, per l'offerta che fecero alcuni ministri di retenere vagabondi con premio solamente di lire cinquanta, fu provisto et commesso per leggi alli signori Provveditori sopra l'armar che dovesse contare ad essi ministri per ogni vagabondo lire trentauna, giudicato però habile da quello eccellentissimo Collegio, rimanendo nel resto eseguita la legge 1567 predetta. Et dell'istesso anno, 12 marzo, per altra legge viene data autorità di poter condannare li vagabondi alla galera dalli tre anni in giù, ma non meno di mesi diece, limitando la taglia alli captori dalle lire duecento in giù con lo scontare detta taglia in galera, di che ne sia fatta mentione nella sentenza.”<sup>296</sup>

Altre problematiche che le magistrature veneziane cercavano di combattere era quella della diffusione delle bestemmie e dei comportamenti immorali, tant'è che nel 1537 il Consiglio dei Dieci istituì una nuova magistratura *ad hoc*, cioè gli Esecutori contro la bestemmia. Malgrado la creazione di questo apposito ufficio la situazione era lontana dall'essere risolta, tant'è che erano numerosi i proclami che denunciavano gli scandali e l'indecenza di certi individui, minacciando la condanna al bando, prigione, galera o anche pene maggiori, a seconda dell'avvenuto:

---

<sup>295</sup> Chiodi e Povoletto 2004, p.191.

<sup>296</sup> *Ibidem*, p.191.

“non sia alcuno così temerario, che ardisca in qualsivoglia modo di Bestemiare ò maledire il Santissimo Nome del Signor Iddio, della Gloriosissima Vergine Madre Maria, de i Santi, e Sante, ne proferir parole indecenti, ò scandalose, nemmeno andar cantando, ò proferendo per le strade parole oscene, & disoneste, non adequate al modesto vivere, sotto qualsivoglia colore, forma, ò pretesto, che dire, ò immaginare si possa, sotto tutte le più gravi pene di bando, prigione, galera, & altre maggiori [...]”<sup>297</sup>

Dunque la pena prevista per “tal delitto di biastema” consisteva in 5 anni di bando, oppure il reo era mandato “in Galea al remo con ferri ai piedi per mesi 18,”<sup>298</sup> legge che di cui fa menzione anche il giurista Priori nella sua “*Prattica Criminale*.” “[...] avvertendo che li bestemmiatori conventi in luogo de i cinque anni di bando possono esser mandanti in




Figura 9. Condanne, BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590, c.534r.

<sup>297</sup> BBVi, AT, b.200, Consolato, Consolato Libro 19 n.10, Proclama dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Francesco Grimani, podestà di Brescia, e suo distretto: per il quieto, e pacifico vivere.

<sup>298</sup> BBVi, AT, b.199, Consolato, Consolato Libro 18 n.1, Circa Blasphemiam, nel eccellentissimo Consilio di X alli 12 novembre 1568, cc.60r - 60v.

galea per mesi dieciotto, legge 1568 12 novembre, et alle volte li bestemmiatori si pongono alla tortura [...].”<sup>299</sup>

I casi di bestemmia rilevati sono soltanto un paio, in cui uno la pena non è di 18 mesi ma bensì di 3 anni di galera, poiché il reo era colpevole anche di furto: difatti, in un documento delle Provvisioni datato 28 gennaio 1568, si legge che “messer Michieli Moresin constestabili dil clarissimo podesta ha cosegna alli prison Antonio da Maran per ladro et per la biastima spedito et condinnato in galia per anni tri comi appar in la raspa.”<sup>300</sup> Invece il secondo caso, del 1583, riguardava un certo “Iseppo Crivelaro, per la biastema condonato alla gallera per mesi desdotto.”<sup>301</sup>

L’ossessione per la moralità scaturiva dal malcontento generale e dal clima di incertezza conseguenti al continuo infuriare di guerre in tutt’Europa, che causavano anche epidemie e cattivi raccolti.<sup>302</sup> Le disgrazie che si abbattevano sulla popolazione venivano percepite come castighi divini causati dalla corruzione e all’immoralità dilagante. Per questo motivo i provvedimenti si rivolsero a tutta una serie di categorie di individui che, oltre ad allontanarsi dai valori cristiani, costituivano anche un problema per l’ordine pubblico. Quindi, si perseguivano con un certo accanimento alcuni reati come la violenza, la bestemmia e tutte quelle situazioni considerate socialmente più o meno promiscue. I luoghi da colpire erano le bettole e i banchi da gioco, laddove gli uomini onesti diventavano preda dei vizi, truffe, nonché dei gran bestemmiatori. Riguardo al gioco si aprirà una parentesi a parte, assieme ad altre casistiche. Oltre alle due condanne per bestemmia sono stati rilevati altre casistiche che sono riconducibili a questa categoria, in quanto ritenute comunque offese alla volontà divina: il primo è datato 21 agosto 1561, in cui si legge che “messer Stephano contistabile del clarrismo podesta ha consigna alle prison Biasio quondam Antonio gucharolo da Berono per sodomito.”<sup>303</sup> Un secondo caso invece è del 1583 e si trova inserito all’interno di una lista di condannati, i quali non possedevano “beni di sorte alcuna onde si possano pagar ditte taglie:” qui si legge che un certo Mario da Orgiano è stato condannato alla galera per 7 anni “per haver sposate due

---

<sup>299</sup> *Ivi*, p.128.

<sup>300</sup> BBVi, AT, b.804, provvisioni 1560-1564, c.74v.

<sup>301</sup> BBVi, AT, b.808, Provvisioni 1581-1585, cc.502r - 502v.

<sup>302</sup> Derosas 1980, pp.437 - 439.

<sup>303</sup> BBVi, AT, b.804, Provvisioni 1560-1564, c.278v.

moglieri.”<sup>304</sup> I casi studio riguardanti i reati sessuali continua poi con altre due condanne. La prima, redatta nel 18 marzo del 1551 dal capitano delle prigioni Nicolò Nassini, il quale scrisse che “messer Vincenzo Dario contestabile del magnifico podesta ha consegna alle preson Tognon da monte per imputation de haver habbuto a fare sua figliola per il qual caso è stato mandato in galia per anni dodese et bandido diffinitivo come appare nilla raspa. Nicolo Nassini capitano delle prigigion de Vicenza.”<sup>305</sup> Dopo il disdicevole caso di incesto, ne segue uno di pedofilia, datato 16 ottobre del 1559, in cui il sopradetto capitano delle prigioni scrisse che “messer Francesco Rimondo vici contistabili ha consegna alli preseon Fedrigo di Muricij dil Firalì del Ferraresi per haver sfordia una puta,” aggiungendo poi di seguito nel 21 gennaio del 1560 che “ha mandato il sopraditto Fedrigo in galia per anni tri comi appar in la raspa. Nicolo Nassini capitano dilli preson dilla magnifica città di Vicenza.”<sup>306</sup>

Come anticipato, il gioco d’azzardo costituiva un vizio sfruttato dalle autorità per reclutare galeotti, ma al tempo stesso però era combattuto da quest’ultime per via delle sue implicazioni. Difatti il gioco d’azzardo attirava gli individui nelle osterie, dove incontravano gente di malaffare e, sperperando i beni di famiglia, contraevano debiti che potevano trasformarsi in micidiali armi di ricatto. Certamente le perdite di denaro potevano spingere gli individui a compiere qualche azione criminale, come ad esempio un furto. A fronte di queste considerazioni non pare così esagerata l’affermazione del Priori nel definire il gioco un vero e proprio nemico dello stato:

“fra le cose illecite et inhoneste nelle quali sogliono involuparsi li gioveni è quella del gioco, la qual come nemica de tutti li buoni costumi causa che molti ricchi et ben nasciuti diventano d’un senso reprobo et bestemmiatori, di giusti et fedeli s’inducono atti alli furti et rapine. Il gioco è antichissimo, derivò da quel soldato troiano, affermando un filosofo che li giocatori sono a peggiore conditione di quello che sono i ladroni. Questo vitio è come una peste, come un nemico della Repubblica, riducendo gli huomini poveri, ladri et falsarii, facendo sempre una vita turpe [...]”<sup>307</sup>

---

<sup>304</sup> BBVi, AT, b.808, Provvisioni 1581-1585, cc.502r - 502v.

<sup>305</sup> BBVi, AT, b.801, Provvisioni 1549-1552, c.715v.

<sup>306</sup> BBVi, AT, b.804, Provvisioni 1560-1564, c.58r.

<sup>307</sup> *Ivi*, p.205.

Di per sé nello scritto del Priori non vi sono indicazioni esplicite della possibilità di condannare alla galera per gioco d'azzardo, tuttavia “[...] li giocatori di carte ovvero dadi sono puniti a pena di carcere mesi sei, bando et di pagare ducati cento, la metà all'accusatore, l'altro alli signori avogadori [...]”.<sup>308</sup> Un passaggio successivo indica che coloro che ospitavano tali attività dovessero essere puniti almeno con la stessa pena, se non maggiore, ad arbitrio del giudice:

“sono alle medesime pene puniti quelli che nelle loro case tenessero ridotto o baratterie de simili giochi, servendo di carte, dadi et altro [...]. Questi devono essere puniti non solo come giocatori, ma più gravemente, procedendo tutti li mali come biastemme, pergiuri, furti, homicidii, povertà et altre miserie, ad arbitrio però sempre del giudice secondo la qualità et conditione delle persone et circostanze del fatto.”<sup>309</sup>

Malgrado la ricerca non abbia dato riscontri di condanne alla galera per gioco d'azzardo, questa possibilità era espressamente contemplata dalla legge. Ne abbiamo conferma grazie alla lettura di alcuni proclami pubblicati in cui si legge che oltre alle predette pene vi è anche quella della galera: “non potendo alcuno dar recetto, ne comodità à giocatori nelle case particolari, nelle Botteghe, Hostarie, ò Bettole, ne sia lecito ad essi giocatori di ridursi in alcun loco, ne publico, ò remoo per dar opera a tal vitio, in pena à trasgressori di bando, prigionie, corda, galera, & altre ad arbitrio[...]”.<sup>310</sup> È interessante precisare che sono stati ritrovati anche due documenti contenenti delle licenze per poter aprire dei banchi da gioco, a testimonianza del fatto che la giustizia era disposta a chiudere un occhio nei confronti di quelle attività che sembravano essere in regola e senza frodi:

“concediamo licenza a Vangelista Bozatto di poter con un compagno esponer sopra la pubblica piazza un Banco et far gioco di fortuna senza cometer fraude in pregiudicio di alcuno senza poter esser da ministri ne

---

<sup>308</sup> *Ibidem*, p.205.

<sup>309</sup> *Ivi*, p.206.

<sup>310</sup> BBVi, AT, b.200, Consolato, Consolato Libro 19 n.10, Proclama dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Francesco Grimani podestà di Brescia, e suo distretto: per il quieto, e pacifico vivere.



che si sia impedito ne molestato sotto quelle che pene che a noi governo in quista side. Nicolo Balbi Palasi Podestà.”<sup>311</sup>

Di seguito si riportano alcuni tipi di reato per i quali era prevista la galera, rilevati sia dalla lettura del Priori sia dalla ricerca svolta, ma per i quali non è stata riscontrata alcuna effettiva condanna.

Alla voce “*Dell’heresia*” della Pratica Criminale, il Priori la indica come uno dei modi per commettere un “*crimen laesae maiestatis*”, definita come il “delitto più grave et più detestabile di tutti gli altri perché di diretto contro Dio creatore onnipotente negando la sua divinità. Et perciò si dimanda crimen laesae maiestatis divinae essendo che direttamente il maledetto heretico tende in lesione et pregiudicio della divina potestà.”<sup>312</sup>

Un crimine così detestabile per il quale “si deve da essa fuggir più che dalla peste et più che dal fuoco.”<sup>313</sup> Il Priori poi elenca tutta una serie di leggi per le quali gli eretici erano condannati a morte se non avessero abiurato. In caso contrario la pena avrebbe potuto essere di prigione, bando oppure alla galera: difatti si legge che “per legge 1568 5 novembre li condannati in prigione per heresia si devono mandar a servir in galera.”<sup>314</sup>

Segue poi la condanna per affidamento a pratiche di sortilegio, ovvero “una certa superstitione illusoria la quale l’uomo usa col mezo de demonii per saper le cose future, et quando anco che sotto nome et finta di religione si volesse quelle sapere.” Le categorie del sortilegio indicate dal giurista erano tre, le quali erano rispettivamente divinatorie, amatorie e venefiche. Nel primo caso riguardano l’avvalersi di gitani per conoscere l’inconoscibile. La seconda categoria invece riguardava l’uso di arti ingannevoli per cercare di sedurre uomini o donne. Infine vi era il vero e proprio maleficio, ovvero l’uso di rituali e maledizioni contro altri per arrecar loro danni di varia entità. Malgrado queste distinzioni pratiche, di fatto il provvedimento contro di loro era univoco:

“la pena di questi scelerati per la ragion commune è della morte, ma di consuetudine et per la legge 1410 28 ottobre del Serenissimo Dominio veneto li delinquenti nella prima et seconda spetie sono puniti a pena

---

<sup>311</sup> BBVi, AT, b.199, Consolato, Consolato Libro 18 n.1, c.n.n.

<sup>312</sup> *Ivi*, p.129.

<sup>313</sup> *Ibidem*, p.129.

<sup>314</sup> *Ivi*, p.132.

straordinaria secondo l'arbitro del giudice come di berlina con la mitria o di frusto, bando, galea et altro, giusto la qualità del fatto et delle persone, quando maxime ciò commettessero senza dolo e senza offesa o morte d'alcuno.”<sup>315</sup>

Sulla scia dei reati alla maestà divina seguiva poi il sacrilegio, cioè l'utilizzo di atti o linguaggi impropri nei pressi dei luoghi sacri, se non addirittura al loro interno. Nel passaggio che segue è interessante constatare che la pena non poteva essere inferiore al bando, indicato poi a tutti gli effetti come sinonimo di servizio al remo; è un caso in cui la galera non sembra più essere un'alternativa al bando, ma la sua diretta sostituzione:

“i giudici laici sempre puniscono e condannano i sacrileghi sì come anco puniscono quelli che snudano l'armi et commettono scandoli nelle chiese et luoghi sacri, non potendosi punire li delinquenti de minor pena che di bando ovvero di servire alla catena per quel tempo che parerà alla giustizia, legge 1523 15 genaro, 1541 27 decembre, 1547 26 luglio et proclami de signori Essecutori contro la biastemma 1563 14 ottobre.”<sup>316</sup>

Una formula simile la si ritrova anche nei “Proclami del clarissimo signor Thadeo Contarini Podestà di Vicenza” stampato nel 1574: “Quelli, che ardissero di violar, ò profanar le Ciese et altri luoghi sacri, commettendo risse, scandoli, ò delitti, saranno condannati à pena di bando, galera et altro, in tutto secondo la disposizione delle leggi.”<sup>317</sup>

Infine si veda un ultimo provvedimento ritrovato all'interno di una delle buste del consolato in materia di zingari, datato 24 settembre 1588:

“[...] et sia commesso a tutti li Rettori nostri di Terra ferma che debbano far uscir detti Cingari subito, et immediate delli luoghi si nostri, li quali non possono esser più admessi né per tre giorni, né altrimenti a modo alcuna senza licentia di questo Consiglio et se contra la forma dell'ordine presente nell'avvenir si conferiranno in alcun luogo nostro così con patenti delli Rettori, come senza siano et esser s'intendano

---

<sup>315</sup> *Ivi*, p.134.

<sup>316</sup> *Ivi*, p.195.

<sup>317</sup> BBVi, AT, b.350, Capitaniato, Capitaneato Mazzo C (Z) n.74, Libro 265 n.7, Proclami del clarissimo signor Thadeo Contarini podestà di Vicenza. Contra bestemmiatori, portadori d'armi prohibite, bravi et vagabondi, banditi e di mal fare; et in altre materie.

incorsi alla pena di esser posti al remo nelle galee nostre de condannati, ove habbino a' servir alla catena per anni dieci continui.”<sup>318</sup>

Si trattava di un provvedimento che, strutturato come quello in materia di bravi e vagabondi, aveva il chiaro obiettivo di ripulire lo stato veneziano da tutti quegli individui indesiderati, intimando loro di abbandonare tutti i territori del Dominio veneziano, incorrendo in una sola pena: 10 anni di servizio sulle galere.

---

<sup>318</sup> BBVi, AT, b.199, Consolato, Consolato Libro 18 n.1, In Materia di Cingari 15. Luglio 1558, 24 Settembri 1588 in Pregadi.



## - Conclusioni -

---

Questo lungo e articolato lavoro è il risultato di un intreccio di diversi rami di studio della storia economica e sociale dell'età moderna. In prima battuta vi è stato un interesse storiografico per le vicende che coinvolsero il Mediterraneo nei secoli XVI - XVII, delineando il contesto ambientale, politico e sociale in cui vissero gli attori. In seconda battuta invece si è voluto lasciare spazio a una sezione più tecnica riguardo alla galera al fine di far comprendere in che contesto e condizioni vivevano i galeotti, l'argomento di ricerca di questo lavoro. L'argomentazione sostenuta ha seguito un duplice filone: da una parte si è voluto analizzare la figura del galeotto come lavoratore, dapprima differenziandone le diverse sottocategorie e descrivendo le dure condizioni di vita, fornendo indicazioni basate su un ampio spettro d'indagine. Di seguito si è aperta un'ampia riflessione che ha dimostrato chiaramente come il mestiere del galeotto fosse diventato a tutti gli effetti un lavoro coatto nel corso del Cinquecento, indipendentemente dalla modalità di reclutamento, dimostrando che la precarietà e la flessibilità del lavoro erano gli elementi di questa condizione di lavoro non libero. Con questa chiave di lettura ci si è successivamente calati nell'ambiente veneziano, portando come esempio specifico le condizioni dei galeotti nella flotta veneziana e le diverse fasi organizzative che la costituirono, in particolare ponendo l'attenzione nella riforma promossa da Cristoforo da Canal. Attraverso anche l'analisi critica della sua opera, l'attenzione è stata posta solo ed esclusivamente sui condannati alla galera.

Dopo una doverosa panoramica sul funzionamento della giustizia veneziana, si è entrato nello specifico della ricerca svolta sul caso studio delle condanne alla galera nel vicentino nella seconda metà del Cinquecento. È giusto precisare che in realtà l'indagine svolta ha riguardato un periodo di tempo molto più ampio, comprendendo anche l'inizio del Seicento fino al 1669, anno che segnò la fine della guerra di Candia, ma senza alcun risultato utile per le finalità di questo lavoro.

L'ampia analisi critica delle fonti ha permesso di mettere in evidenza diversi aspetti della criminalità vicentina, scorci di vita sociale e tutta un'ampia serie di provvedimenti per promuovere il quieto e pacifico vivere dei sudditi.

Sicuramente impressiona l'entità delle pene previste nell'ordinamento veneziano relativamente a determinati reati penali, alcuni di quali, al giorno d'oggi, non sono affatto tali. Si pensi per esempio al vagabondaggio e alla bestemmia. I condannati potevano essere imprigionati, ovvero destinati come rematori sulle galere o addirittura subire delle mutilazioni. Chiaramente, viste con gli occhi di oggi, si rilevano evidenti sproporzioni tra reato commesso, certo non penale, e pena da scontare.

Altro aspetto quantomeno singolare, ma che trova una qualche similitudine anche ai nostri tempi, è quello legato al gioco d'azzardo. Di fatto condannato sia a livello morale che perseguito su quello giudiziario. Ma insieme a queste duali condanne, convivevano le loro eccezioni. Infatti, alcuni soggetti erano legalmente autorizzati a gestire banchi proprio per quel genere di attività. Va da sé che convenienza economica e probabilmente anche corruzione, avessero ampio spazio per autoalimentarsi e prosperare, al di là di veri o presunti principi morali ed etici.

D'altra parte, anche le dinamiche legate alla giustizia di allora, confermano le stesse considerazioni; basti pensare all'aumento dei condannati alla galera solamente per fornire uomini da remo alla flotta della Serenissima.

Infine, è stato alquanto interessante scoprire, ovvero riscoprire, alcune particolari parole desuete o il cui significato è ampiamente mutato nel corso dei secoli. I principali termini in questione sono i seguenti: bravi, galeotti, galera, schiavo, bando, guerra di corsa, pirati. In particolare galera e galeotti da cui l'espressione "avanzi di galera." Terminologia usata anche oggi, ma certamente senza alcun riferimento alla condizione fisica dei soggetti in questione, come invece era la realtà che quelle parole descrivevano nel Cinque – Seicento. Lo studio e l'analisi dei proclami pubblicati ha permesso di prendere in esame i meccanismi arbitrari della giustizia in rapporto alle condanne alla galera, aprendo alcuni spunti di riflessione. Uno di questi riguardava la realtà sociale in cui vivevano gli individui, talvolta in condizioni misere, all'inquietante presenza dei bravi, nonché all'omertà che ostacolava l'applicazione della giustizia. La stessa in realtà faticava a farsi rispettare a causa delle insite contraddizioni che la componevano, fatte di severe punizioni applicate solo ad alcuni, mentre le restanti rimanevano lettera morta.

Un altro aspetto emerso è il fatto che i tempi di condanna erano strutturati per garantire alla flotta un galeotto per un determinato tempo minimo, che si attestava a 18 mesi. Questo era il periodo di tempo che era stato ritenuto indispensabile per abituare un galeotto alla dura vita di bordo, mentre la pena massima, solitamente di 10 anni nel veneziano, era una dichiarazione d'intenti di voler sfruttare a vita il reo, lasciandogli però l'illusione di poter avere la libertà un giorno. Difatti, se un galeotto era così fortunato da sopravvivere per il tempo della condanna, poi doveva fare i conti col meccanismo del debito, il quale interessava sia i rematori liberi che non liberi.

Il lavoro svolto serve dunque a gettare luce sul processo di reclutamento dei galeotti condannati, partendo dalle loro microstorie che poi confluiscono nella grande storia.

Questa ricerca offre nuove prospettive, ad esempio impostando nuovi casi studio riguardanti le medesime fonti ma nelle altre città veneziane, così da costruire un quadro più ampio della giustizia e criminalità in rapporto alle condanne alla galera nello stato da terra della Repubblica marciana. Una simile prospettiva di ricerca offrirebbe un'interessantissima possibilità di confronto tra le diverse realtà, tracciando al contempo una storia della criminalità veneziana.





## - Bibliografia -

---

- Aubert, Alberto, e Paolo Simoncelli. 2021. *Storia Moderna. Dalla formazione degli Stati nazionali alle egemonie internazionali*. A cura di Alessandro Guerra e Michaela Valente. Bari: Cacucci Editore.
- Basso, Luca Lo. 2004. *A vela e a remi: navigazione, guerra e schiavitù nel Mediterraneo (secc. 16-18)*. Ventimiglia: Philobiblon.
- . 2011. *Capitani, corsari e armatori: i mestieri e le culture del mare dalla tratta degli schiavi a Garibaldi*. Novi Ligure: Città del Silenzio.
- . 2017. *Intermediari del lavoro. Attori del reclutamento e della gestione dei lavoratori, (XVI - XXI secolo ) – Nuovi approcci e nuovi oggetti del fatto religioso nelle scienze sociali – Varia*. 28 Settembre. Consultato il giorno Marzo 22, 2023. <https://journals.openedition.org/mefrim/>.
- . 2017. *Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*. 28 Settembre. Consultato il giorno Marzo 22, 2023. <https://journals.openedition.org/mefrim/>.
- . 2003. *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*. Milano: Selene Edizioni.
- Bellabarba, Marco. 2008. *La giustizia nell'Italia moderna: 16. - 18. secolo*. . Roma: Laterza.
- Bono, Salvatore. 1993. *Corsari nel Mediterraneo: cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio*. Milano: Arnoldo Mondadori.
- . 1999. *Il Mediterraneo: da Lepanto a Barcellona*. Perugia: Morlacchi.
- . 1999. *Schiavi musulmani nell'Italia moderna: galeotti, vu' cumprà, domestici*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane.
- Braudel, Fernand. 1977. *Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII)*. Traduzione di Corrado Vivanti. Torino: Giulio Einaudi Editore s.p.a.
- . 2019. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*. Quinta. Traduzione di Carlo Pischetta. Vol. 1. 2 vol. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- . 2019. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*. Quinta. Traduzione di Carlo Pischetta. Vol. 2. 2 vol. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- Canale, Canso, Francesca, Daniele Casanova, e Rosa Maria Delli Quadri. 2017. *Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo*. A cura di Luigi Mascilli Migliorini. Napoli: Guida editori srl.

- Canale, Cristoforo. 1930. *Della Milizia Marittima*. A cura di Mario Nani Mocenigo. Venezia: Filippi editore Venezia.
- Cancila, Rossella, a cura di. 2007. *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*. Vol. II. II vol. Palermo: Palermo: Associazione Mediterranea.
- Cancila, Rossella, a cura di. 2007. *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*. Vol. I. II vol. Palermo: Palermo: Associazione Mediterranea.
- Candiani, Guido. 2022. ««STATO DA MAR» E «STATO DA TERRA» Le risposte sul piano militare della Repubblica di Venezia ai duplici impegni in Levante e nella Terraferma (sec. XVI-XVII).» *Rivista Marittima* 14 -22.
- . 2012. *Dalla galea alla nave di linea. La trasformazione della marina veneziana (1572-1699)*. Genova: Città del silenzio Edizioni.
- . 2013. *Tra Controllo del territorio e sorveglianza navale: la leva marittima veneziana a Creta, 1575-1645*. Rubbetino.
- Candiani, Guido, e Luca Lo Basso. 2010. *Mutazioni e permanenze nella storia navale del Mediterraneo: secc. 16.-19*. Milano: Angeli.
- Capra, Carlo. 2011. *Storia Moderna (1492-1848)*. Milano: Mondadori s.p.a.
- Cervantes, Miguel de. 2017. *Don Chisciotte della Mancia*. II. A cura di Cesare Segre e Donatella Moro Pini. Traduzione di Ferdinando Carlesi. Milano: Mondadori Libri S.p.A.
- Chiodi, Giovanni, e Povolo Claudio, . 2004. *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*. Vol. I. Verona: Cierre Edizioni.
- Cipolla, Carlo M., e Franco Angiolini. 1999. *Vele e Cannoni*. A cura di Franco Angiolini. Bologna: il Mulino.
- Cozzi, Gaetano. 1997. *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*. Venezia: Fondazione Giorgio Cini.
- Cozzi, Gaetano. 1980. *La politica del diritto nella repubblica di Venezia*. Vol. I, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi. Roma: Società editoriale Jouvence.
- . 1982. *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*. Torino: Giulio Einaudi Editore s.p.a.
- De Vito, Christian G. 2018. «4.3 Convict Labour.» In *Handbook Global History of Work*, a cura di Karin Hofmeester and Marcel van der Linden, 345-362. Berlin: Boston: De Gruyter Oldenbourg. Consultato il giorno Aprile 4, 2023. <https://doi.org/10.1515/9783110424584-018>.

- Derosas, Renzo. 1980. *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*. Vol. I, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Claudio Povolo. Roma: Società editoriale Jouvence.
- Elliot, John E. 1982. *La Spagna imperiale 1469-1716*. II. Traduzione di Alessio Ca' Rossa. Bologna: il Mulino.
- Ercole, Guido. 2006. *Duri i banchi: le navi della Serenissima, 421-1797*. Trento: Trento: Gruppo Modellistico Trentino di studio e ricerca storica.
- Ercole, Guido, Flavio Chistè, e Claudio Pergher. 2008. *Le galee mediterranee: 5000 anni di storia, tecnica e documenti*. Trento: Gruppo modellistico trentino di studio e ricerca storica.
- Foucault, Michel. 1976. *Sorvegliare e Punire. Nascita della prigione*. Traduzione di Alcesti Tarchetti. Torino: Einaudi Paperbacks.
- Franzina, Emilio. 1980. *Vicenza. Storia di una città*. Vicenza: Neri Pozza Editore.
- Fusaro, Maria. 2008. *Reti commerciali e traffici globali in età moderna*. Roma: Laterza.
- Gambino, Franca. 1969. *Cervantes*. Verona: Arnoldo Mondadori.
- Ginzburg, Carlo. 2019. *Il formaggio e i vermi*. Milano: Adelphi edizioni s.p.a.
- Giovanni Chiodi, Povolo Claudio, a cura di. 2004. *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*. Vol. I. Verona: Cierre Edizioni.
- Giovanni, Scarabello. 1980. *La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVIII: l'assistenza e l'associazionismo*. Vol. I, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Claudio Povolo. Roma: Società editoriale Jouvence.
- Glete, Jan. 2017. *La guerra sul mare*. il Mulino.
- Hale, Sir John R. 1990. *L'organizzazione Militare di Venezia nel '500*. Traduzione di Enrico Basaglia. Vol. 2. 2 vol. Roma: JOUVENCE Società Editoriale a r.l.
- Ivetic, Egidio. 2008. «Gli Usocchi fra mito e storiografia.» In *"Venezia non è da guerra": L'Isontino, la società friulana e la Serenissima nella guerra di Gradisca (1615-1617)*, a cura di Mauro Gaddi e Andrea Zannini. Udine: Forum.
- . 2022. *Il grande racconto del Mediterraneo*. Bologna: il Mulino.
- . 2019. *Storia dell'Adriatico: un mare e la sua civiltà*. Bologna: il Mulino.
- Ivetic, Egidio. 2009. «Venezia e l'Adriatico orientale: connotazioni di un rapporto (secoli 14. - 18.)» In *Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra 13. e 18. secolo*, a cura di Gherardo Ortalli e Oliver Jens Schmitt. Wien: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.

- Ivetic, Egidio. 2021. «Venezia, il mare, l'Oriente.» In *A Oriente: breviario di un altro Mediterraneo*, a cura di Gaetano La Nave. Napoli: Guida editori.
1987. *La Costituzione della Repubblica Italiana*. Società italiana per le edizioni d'arte.
- Lane, Frederic Chapin. 1973. *Storia di Venezia*. Einaudi.
- Lane, Frederic Chapin, e Enrico Basaglia. 1983. *Le navi di Venezia: fra i secoli 13. e 16*. Torino: Giulio Einaudi editore.
- Lichtenstein, Alex, e Christian G. De Vito. s.d. «Labour, Writing a Global History of Convict.» In *Global Histories of Work*, a cura di Andreas Eckert, 49-89. De Gruyter. Consultato il giorno Aprile 4, 2023. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvbkjv3d.5>.
- Lichtenstein, Christian G. De Vito e Alex. s.d. «Labour, Writing a Global History of Convict.» In *Global Histories of Work*, a cura di Andreas Eckert, 49-89. De Gruyter. Consultato il giorno Aprile 4, 2023. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvbkjv3d.5>.
- Linden, Marcel van der. s.d. *Il lavoro come merce. Il capitalismo e la mercificazione del lavoro*.
- Linden, Marcel van der. 2005. «Labour History: An International Movement.» *Labour History* (Liverpool University Press) (89): 225-33. Consultato il giorno Aprile 4, 2023. <https://doi.org/10.2307/27516086>.
- Livio, Antoninelli. 2006. «Carceri,carcerieri,carcerati: Dall'antico regime all'Ottocento: seminario di studi.» Somma Lombardo: Rubbetino.
- Manzoni, Alessandro. 2002. *I promessi sposi*. Milano: RCS Editori S.p.a.
- Maranini, Giuseppe. 1974. *La Costituzione di Venezia. Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*. II. Vol. I. II vol. Firenze: La Nuova Italia editrice.
- . 1974. *La Costituzione di Venezia. Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*. II. Vol. II. II vol. Firenze: La Nuova Italia editrice.
- Martini, Gabriele. 1988. *Il vizio nefando nella Venezia del Seicento: aspetti sociali e repressione di giustizia*. Roma: JOUVECENCE .
- Meregalli, Franco. 1991. *Introduzione a Cervantes*. Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, Roma- Bari.
- Mocarelli, Luca, e Giulio Ongaro. 2019. *Work in Early Modern Italy 1500-1800*. I. Palgrave Macmillan: Cham: Springer International Publishing.
- Mocenigo, Mario Nani. 1935- XIII. *Storia della Marina Veneziana da Lepanto alla caduta della Repubblica*. Roma: Filippi editore Venezia.
- Moro, Tommaso. 1995. *Utopia. Lo Stato perfetto, ovvero l'isola che non c'è*. I. A cura di Davide Sala. Traduzione di Davide Sala. Bussolengo: DEMETRA s.r.l.

- Mosto, Andrea Da. 1950. *I bravi di Venezia*. Milano: Ciarrocca.
- Ongaro, Giulio. 2019. *Il lavoro militare fra XVI e XVII sec.: contadini-soldato nella Repubblica di Venezia tra subordinazione e agency*. 30 giugno. Consultato il giorno maggio 11, 2023. <http://journals.openedition.org/mefrim/5880>.
- . 2017. *Peasants and Soldiers. The management of the Venetian military structure in the Mainland Dominion between the 16th and 17th centuries*. New York: Routledge.
- Panciera, Walter. 2005. *Il governo delle artiglierie: tecnologia bellica e istituzioni veneziane nel secondo Cinquecento*. Milano: F. Angeli.
- Pesante, Maria Luisa. 2013. *Come servi. Figure del lavoro salariato dal diritto naturale all'economia politica*. Milano: FrancoAngeli s.r.l.
- Povolo, Claudio. 1980. *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*. A cura di Gaetano Cozzi. Vol. I. Roma: Società editoriale Jouvence.
- . n.d. *Dall'ordine della pace all'ordine di Venezia e il suo stato territoriale (secoli 16.-18.)*.
- . 2006. «Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI - XIX).» A cura di Italo Baelocchi e Antonello Mattone. Roma: Viella. 297 - 353. Consultato il giorno Luglio 20, 2023.
- . 1997. *L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Verona: Cierre edizioni.
- Povolo, Claudio, e Nicolò Ottelio. 2007. *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*. A cura di Claudio Povolo. Bologna: Il Mulino.
- Preto, Paolo. 1988. «Aspetti della società veneta del Cinquecento.» Vicenza: Electa. 20 - 22.
- Preto, Paolo. 1979. «Peste e demografia.» In *Venezia e la peste 1348/1797*, di Paolo Preto, 97 - 156. Venezia: Marsilio Editori.
- . 2013. *Venezia e i Turchi*. Roma: Viella s.r.l.
- Prosperi, Adriano. 2008. *La giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*. Torino: Giulio Einaudi editore.
- Pullan, Brian. 1982. *La politica sociale della repubblica di Venezia 1500 -1620. Le Scuole Grandi, l'assistenza e le leggi sui poveri*. Roma: Il veltro editore.
- Ranke, Leopold von, Walter Ingeborg, e Ugo Tucci. 1974. *Venezia nel Cinquecento*. Roma: Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.

- Sarti, Raffaella, Anna Bellavitis, e Manuela Martini. 2020. *What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present*. I. Berghahn Books.
- SISLav. Società italiana di storia del lavoro. Quaderno n.3 - Settembre 2018. «"Il mestiere che facevo era servire il mio padrone in quello che mi comandava". Quotidianità, coercizione e lavoro dei captivi cristiani nel Nord Africa barbaresco (XVII-XVIII sec.)» In *Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo periodo*, di Andrea Zappia, a cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro, 97 -121 . Palermo: New Digital Frontiers srl.
- SISLav. Società italiana di storia del lavoro. Quaderno n. 3 - Settembre 2018. «I rapporti di lavoro nell'edilizia pubblica italiana (secoli XIII-XV).» In *Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo periodo*, di Pierluigi Terenzi, a cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro, 37 - 68. Palermo: New Digital Frontiers srl.
- SISLav. Società italiana di storia del lavoro. Quaderno n.3 - Settembre 2018. «Lavoro "libero" e "non libero" nelle miniere della Sierra Leone.» In *Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo periodo*, di Lorenzo D'Angelo, a cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro, 197 - 218. Palermo: New Digital Frontiers srl.
- SISLav. Società italiana di storia del lavoro. Quaderno n.3 - Settembre 2018. «Lavoro libero e lavoro non libero nel mondo romano: quale libertà?» In *Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo periodo*, di Alessandro Cristofori, a cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro, 1 - 36. Palermo: New Digital Frontiers srl.
- SISLav. Società italiana di storia del lavoro. Quaderno n.3 - Settembre 2018. «Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo periodo.» In *The Servant's Freedom. A few Thoughts on Slavery and Service in a long Term Perspective*, di Raffaella Sarti, a cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro, 69 - 95. Palermo: New Digital Frontiers srl.
- SISLav. Società italiana di storia del lavoro. Quaderno n.3 - Settembre 2018. «Passato Precario. Flessibilità e precarietà del lavoro come strumenti concettuali per lo studio storico delle interazioni tra rapporti di lavoro.» In *Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo periodo*, di Christian G. De Vito, a cura di Giulia Bonazza e Giulio Ongaro, 123 - 161. Palermo: New Digital Frontiers srl.
- Soffiato, Ruggero. 2021. *Giovini di genio discolo e seditioso*. Milano: Franco Angeli s.r.l.
- Tenenti, Alberto. 1961. *Venezia e i corsari*. Bari: Editori Laterza.
- Treccani. s.d. *Treccani.it*. Consultato il giorno Settembre 25, 2023. <https://www.treccani.it/>.
- Tucci, Ugo. 1981. *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*. Bologna: Il Mulino.

- . 1982. «Venezia, Ancona e i problemi della navigazione adriatica nel Cinquecento.»  
*Atti e memorie / Deputazione di storia patria per le Marche*. 1982. 147-170.
- Tucker, Judith E. 2019. *The Making of the Modern Mediterranean: views from the south*.  
Okland: The Regents of University of California.
- Ventura, Angelo. 1993. *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*. Milano: Edizioni Unicopoli.
- Viaro, Andrea. 1980. *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*. Vol. I, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi. Roma: Società editoriale Jouvence.
- Viggiano, Alfredo. Febbraio, 1993. *Fra governanti e governati. Legittimità del Potere ed esercizio dell'Autorità Sovrana nello Stato Veneto della prima età moderna*.  
Prima. Treviso: Edizioni Canova, Fondazione Benetton.
- Weisser, Michael R. 1989. *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*. Bologna: il Mulino.





## - Fonti archivistiche -

---

BBVi, AT, b.182, Consolato

c.n.n., c.n.n.

BBVi, AT, b.184, Consolato

c.n.n.

BBVi, AT, b.186, Consolato

Parte presa nell'eccelso Consiglio de Diece. In materia de pistole, & archibusi da ruoda, sì lunghi, come curti.

BBVi, AT, b.198, Consolato

Proclama in herente alla parte presa dall'Eccelso Consiglio di X. Adi 30. Ottobre 1682. In materia d'homicij, armi et altro.

Parte presa nell'eccelso Consiglio di Dieci.

BBVi, AT, b.199, Consolato

Proclama in materia de Bravi, Vagabondi, Sicarij, Banditi e Malviventi.

c.n.n.

In Matteredia di Cingari 15. Luglio 1558, 24 Settembri 1588 in Pregadi.

Circa Blasphemiam, nel eccellentissimo Consilio di X alli 12 novembre 1568, cc. 60r - 60v.

BBVi, AT, b.200, Consolato

Proclama dell'illustrissimo et eccellentissimo Signor Francesco Grimani Podestà di Bre-  
scia, e suo distretto: per il quieto, e pacifico vivere.

Contra bravi et vagabondi.

BBVi, AT, b.205, Consolato

c.18v.

Per la magnifica città di Vicenza il Comun di Foza mazzo di Consolato.

BBVi, AT, b.269, Marostica

c.n.n.

BBVi, AT, b.348, Capitaniato

c.44r, c.44v, c.45r, c.45v.

BBVi, AT, b.349, Capitaniato

c.123v.

BBVi, AT, b.350, Capitaniato

c.12r, c.12v, c.13r.

In Consiglio di X cum Additione.

Proclami del clarissimo signor Thadeo Contarini podestà di Vicenza. Contra bestemmia-  
tori, portadori d'armi prohibite, bravi et vagabondi, banditi e di mal fare; et in altre ma-  
terie.

1574. 15 Aprile. In Consiglio di X. & Zonta.

In Consiglio di X. con la Zonta.

BBVi, AT, b.354, Capitaniato

c.129v.

BBVi, AT, b.801, Provvisioni 1549-1552

c.359v, c.370r, c.715v.

BBVi, AT, b.802, Provvisioni 1553-1556

c.618v, c.619v, c.620r.

BBVi, AT, b.803, Provvisioni 1556-1559

c.41v, c.42r, c.101r, c.102r, c.102v, c.326v, c.327r, c.n.n. (c.567v, c.568r), c.663r, c.715v.

BBVi, AT, b.804, Provvisioni 1560-1564

c.5v, c.6r, c.41r, c.41v, c.58r, c.59r, c.59v, c.63v, c.74v, c.119r, c.119v, c.277v, c.278v, c.569r, c.569v, c.839v, c.840r.

BBVi, AT, b.805, Provvisioni 1565-1570

c.606v, c.626r, c.708v, c.844v, c.845r, c.894r, c.910v, c.911v, c.912v, c.923r, c.923v, c.945v, c.946r, c.957r.

BBVi, AT, b.806, Provvisioni 1570-1574

c.4v, c.5r, c.15v, c.396v, c.397r.

BBVi, AT, b.807, Provvisioni 1575-1580

c.626r, c.694r, c.694v, c.695r, c.701r.

BBVi, AT, b.808, Provvisioni 1581-1585

c.263r, c.502r, c.502v, c.503v, c.504r, c.504v.

BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590

c.56v, c.57r, c.57v, c.273v, c.534r.

BBVi, AT, b.810, Provvisioni 1591-1595

c.15r, c.15v, c.16r, c.175v, c.176r, c.179r, c.183r, c.297v.

BBVi, AT, b.811, Provvisioni 1595-1598

c.153v, c.154r.

BBVi, AT, b.812, Provvisioni 1599-1603

c.185r, c.185v, c.186r.

BNF, Cesare Vecellio, *“De gli habiti antichi et moderni”*

(Consultazione avvenuta online, tramite il portale ufficiale: <https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop>)

c.165r, c.172r, c.173r.

## - Indice delle illustrazioni -

---

BNF, Cesare Vecellio, “*De gli habiti antichi et moderni*”

(Consultazione avvenuta online, tramite il portale ufficiale: <https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop>)

Figura 1. Schiavi sforzati di galera, c.173r.

Figura 2. Sforzati, c.172v.

Figura 3. Galeotti o’ Falila chiamati, c.172r.

Figura 4. Galeotti o’ Falila, c.171v.

Figura 9. Bravo Venetiano, c.165r.

Figura 10. Bravo Venetiano, c.164v.

BBVi, AT, b.200, Consolato

Figura 5. Proclama del Consiglio dei Dieci.

BBVi, AT, b.350, Capitaniato

Figura 6. Copertina del proclama del clarissimo signor Thadeo Contarini.

BBVi, AT, b.804, Provvisioni 1560-1564

Figura 7. Condanna, c.839v.

BBVi, AT, b.803, Provvisioni 1556-1559

Figura.8. Condanne, c.n.n. (c.567v, c.568r).

BBVi, AT, b.809, Provvisioni 1586-1590

Figura 9. Condanne, c.534r.